



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 135

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 18 dicembre 2013

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera):	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 5
3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 7

### Commissioni riunite

8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo):	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 9
11 <sup>a</sup> (Lavoro) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità):	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 13

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 18
2 <sup>a</sup> - Giustizia:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 30
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 31
4 <sup>a</sup> - Difesa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 47
5 <sup>a</sup> - Bilancio:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 50
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 56

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	73
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i> . . . . .	»	73
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	74
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	84
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	96
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	96
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i> . . . . .	»	113
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	114
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	116
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i> . . . . .	»	126
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	126
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i> . . . . .	»	135
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	135
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	142

### **Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	157
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	160

### **Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	169
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	188

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	199
--	---	-----

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	200
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	201

---

Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 205
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 207
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i> . . . . .	» 208
Per la semplificazione:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 209

---

<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 213
---	-----------------

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 4<sup>a</sup> (Difesa)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 18 dicembre 2013

**Plenaria**

**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera*  
VITO

*Intervengono i ministri degli affari esteri Emma Bonino e della difesa Mario Mauro.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente VITO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa sui recenti sviluppi della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) anche in vista del Consiglio europeo**

Il presidente VITO svolge un breve intervento introduttivo.

Il ministro Mario MAURO e il ministro Emma BONINO svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Federica MOGHERINI (PD), il senatore COTTI (M5S), i deputati CICU (FI-PdL), SCOTTO (SEL), ROSSI (PI), SCANU (PD), FRUSONE (M5S) e MARAZZITI (PI).

Il ministro Emma BONINO e il ministro Mario MAURO rispondono ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Il presidente VITO dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 18 dicembre 2013

### **Plenaria**

#### **2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera  
CICCHITTO*

*Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013**

Il presidente CICCHITTO introduce la procedura informativa.

Il ministro MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, i deputati MOGHERINI (*PD*), CARINELLI (*M5S*), BUTTIGLIONE (*PI*), RICCIATTI (*SEL*), PRATAVIERA (*LN-Aut*), GALGANO (*SCpI*), i senatori CHITI (*PD*) e GUERRIERI PALEOTTI (*PD*).

Il ministro MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente CICCHITTO dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,40.*



## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 18 dicembre 2013

**Plenaria**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Minniti.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, svolta ieri, è stata acquisita la documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che per la procedura informativa che sta per aver inizio sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri –  
Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica sull'atto del Governo n. 40**

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo, riguardante gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza nazionale legati all'atto del Governo n. 40, attualmente all'esame delle Commissioni riunite.

Il sottosegretario MINNITI fa presente che, pur non avendo il Dipartimento per la sicurezza della Repubblica competenza diretta sulle materie trattate dall'atto del Governo n. 40, ha tuttavia collaborato alla sua elaborazione, fornendo elementi utili a individuare meglio le attività strategiche nei settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Sottolinea che in tale individuazione occorre temperare le esigenze di tutela degli interessi nazionali con quelle della libertà di mercato, alla quale l'economia italiana si uniforma anche nel rispetto delle normative dell'Unione europea. Le attività di *intelligence* negli ultimi anni si occupano con sempre maggiore attenzione anche degli aspetti economici della vita nazionale, rispetto ai quali occorre definire il concetto di «strategicità». Osserva che questo presenta vari gradi di declinazione, da quello primario della difesa e sicurezza nazionale, a quello di carattere economico-industriale, che è appunto oggetto dei poteri speciali (cosiddetto *golden power*) previsti dallo schema di decreto contenuto nell'atto del Governo n. 40.

In astratto, qualsiasi bene economico potrebbe essere definito strategico: di qui la necessità di individuare con attenzione le attività sulle quali intervenire per la tutela degli interessi nazionali. L'Atto del Governo in esame rappresenta a suo avviso un significativo passo in avanti in tale direzione, perché definisce con maggiore chiarezza le attività di valore strategico e i relativi obblighi informativi, fatta salva la possibilità di rivedere in futuro il perimetro d'intervento in relazione al mutare delle esigenze.

Precisa che lo schema di decreto in esame risponde anche ad alcuni rilievi avanzati informalmente dall'Unione europea, in relazione all'inclusione, operata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 129 del 2013 delle reti e impianti di telecomunicazione tra le attività strategiche rilevanti ai fini della difesa e sicurezza nazionale. I poteri speciali esercitabili nei confronti di tali attività strategiche si applicano infatti anche nei confronti di eventuali acquirenti appartenenti all'Unione europea, il che ha destato alcune perplessità in sede europea. Con l'atto del Governo in esame, le attività del settore delle comunicazioni sono assoggettate a un diverso tipo di poteri speciali, che non si applicano ad acquirenti appartenenti agli Stati membri dell'Unione.

Il senatore RANUCCI (*PD*), in qualità di relatore per la Commissione lavori pubblici osserva che lo schema di decreto investe aspetti di sicurezza sia interna sia esterna e riguarda attività direttamente collegate

alla difesa e alla sicurezza nazionale e altre di carattere più economico-industriale. Chiede quindi su quali aspetti si debba porre la maggiore attenzione.

Il sottosegretario MINNITI ribadisce che occorre temperare la difesa degli interessi strategici nazionali con i principi della libera economia di mercato. Ciò richiede una valutazione equilibrata delle diverse situazioni, specialmente in campo economico-industriale. Tali profili sono alla costante attenzione delle Autorità di sicurezza italiane, come accade anche in tutti gli altri Paesi industrializzati.

Occorre tutelare l'interesse nazionale, inteso come sistema Paese, tenendo conto che questo si declina in maniera diversa a seconda dei casi. Lo schema all'esame delle Commissioni riunite ha un'impostazione coerente a tale approccio, che tiene conto anche delle indicazioni formulate dall'Unione europea per il settore delle comunicazioni.

Il presidente della Commissione industria MUCCHETTI (*PD*) interviene sul tema della sicurezza nazionale nell'ambito delle telecomunicazioni, richiamando il caso della captazione di informazioni all'interno di Telecom Italia, sottesa a interessi interni o internazionali, per domandare quale sia il perimetro aziendale rispetto al quale è necessario garantire l'integrità del trattamento dei dati. Chiede inoltre quale sia il grado di controllo sulla gestione dei dati sensibili che passano sulle infrastrutture di telecomunicazione e in particolare se la separazione del cosiddetto ultimo miglio della rete dai *router* agevolerebbe l'attività di controllo.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*) richiama l'attenzione sulle decisioni che saranno assunte tra due anni nell'ambito della Convenzione di Ginevra in materia di riassegnazione delle frequenze tra emittenti radiotelevisive e altri operatori industriali. Trattandosi di elementi strategici, occorre vigilare sui criteri che governeranno tale riassegnazione.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede una valutazione riguardo al concetto di strategicità che potrebbe derivare da una interpretazione estensiva dell'atto del Governo in esame.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) esprime preoccupazione per quanto sta avvenendo nel settore delle comunicazioni, in relazione ai cambiamenti negli assetti proprietari del Gruppo Telecom. Lamenta la scarsa attenzione riservata finora dal Governo e dal Parlamento a tale vicenda e ricorda che l'infrastruttura di telecomunicazioni gestita da Telecom ha un valore strategico assoluto, in cui ricadono anche la sicurezza e la *privacy* dei cittadini.

Il sottosegretario MINNITI, in risposta al senatore Cervellini, assicura la costante attenzione dei servizi di sicurezza al valore strategico della rete di telecomunicazioni e ricorda che della vicenda Telecom, per i profili di

competenza, si è occupato da subito anche il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica COPASIR, al quale l'Autorità per la sicurezza ha immediatamente riferito.

Con riferimento ai quesiti posti dal senatore Mucchetti, sottolinea che i servizi di sicurezza annettono un interesse strategico al controllo di tutti gli elementi che compongono la rete di telecomunicazioni. I comportamenti illeciti in materia di intercettazioni sono stati a suo tempo puntualmente denunciati e sanzionati. Per quanto riguarda le intercettazioni preventive, queste sono regolate da precise norme di legge, che prevedono la successiva verifica e convalida da parte dell'autorità giudiziaria, segnatamente della Procura generale presso la Corte di appello di Roma.

Sottolinea l'assoluta sicurezza delle comunicazioni in Italia, proprio grazie al controllo costante di tutte le articolazioni della rete, sia sulla terraferma che altrove. Assicura inoltre la massima attenzione anche al problema delle frequenze evocato dal senatore Maurizio Rossi. Per quanto riguarda le questioni sollevate dal senatore Giroto, conferma che lo schema di decreto all'esame delle Commissioni riunite è compatibile con le regole dell'Unione europea e assicura una tutela equilibrata dei diversi interessi in questione.

Evidenzia, infine, che il concetto di «strategicità» ha di per sé natura aperta ed è oggetto di costante riflessione. Auspica che su questi temi, decisivi nell'odierno contesto internazionale, vi sia un'attenzione costante, e non limitata a singole vicende, da parte del Parlamento, anche a supporto dell'attività del Governo.

Il presidente MATTEOLI ringrazia il sottosegretario Minniti per il contributo offerto e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## COMMISSIONI 11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

Mercoledì 18 dicembre 2013

**Plenaria**

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(660) MATTESINI ed altri. – Disciplina della professione di assistente sociale**  
(Esame e rinvio)

La senatrice GRANAIOLA (PD), relatrice per la 12<sup>a</sup> Commissione, dopo aver fornito ragguagli sulle funzioni dell'assistente sociale, illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, che persegue il fine di riunire in un quadro legislativo organico una normativa alquanto articolata e stratificata.

Le attività oggetto della professione sono individuate, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, nell'ambito delle seguenti quattro aree: aiuto nei processi di inclusione sociale; preventivo-promozionale; organizzazione, progettazione e gestione; didattico-formativa e di ricerca. Tali aree corrispondono, in sostanza, alle definizioni generali poste dalla legge 23 marzo 1993, n. 84, legge che l'articolo 22, comma 4, del disegno di legge fa salva, per quanto non espressamente disciplinato dal nuovo atto legislativo. Per ciascuna delle suddette quattro aree, l'articolo 3 del disegno di legge individua le attività oggetto della professione, le quali restano

di esclusiva competenza dei soggetti iscritti all'albo (come già dispone la norma vigente).

L'articolo 4 prevede l'istituzione del corso di laurea magistrale, a ciclo unico quinquennale, denominata «LMCU in servizio sociale». Il possesso del relativo diploma di laurea diventa – ferma restando la condizione del successivo superamento dell'esame di Stato – un requisito per l'iscrizione all'albo. Si propone, in maniera innovativa, il requisito esclusivo della laurea magistrale (cioè quinquennale), in connessione con la formazione di un albo unico, non più articolato in sezioni caratterizzate da presupposti d'accesso differenziati.

Il relatore per la Commissione lavoro PAGANO (*NCD*), premesso che il disegno di legge reca un complesso di modifiche alla disciplina della professione di assistente sociale, si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione. In particolare, ricorda che l'assistente sociale opera in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, può effettuare attività didattico-formative, svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. Successivamente alla legge n. 84 del 1993, l'albo degli assistenti sociali è stato articolato in due sezioni – sezione A, cui sono iscritti gli assistenti sociali specialisti, e sezione B, che ricomprende gli altri assistenti sociali –; nell'ambito delle attività riservate alla categoria, individuate dall'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, gli assistenti sociali di cui alla sezione B possono svolgere solo quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo 21, mentre il disegno di legge in esame prevede la costituzione di un albo e di una figura professionale unici.

Lo svolgimento della professione è possibile sia in regime autonomo che di lavoro subordinato o parasubordinato. Il comma 2 dell'articolo 2 introduce il diritto alla detrazione dall'imposta lorda IRPEF di un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per prestazioni professionali, mentre il comma 3 modifica la procedura per l'emanazione del decreto ministeriale di definizione della misura del compenso, relativamente ai casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.

L'articolo 5 prevede che il tirocinio per la figura professionale degli assistenti sociali abbia una durata di diciotto mesi e possa svolgersi solo per sei mesi in concomitanza con il corso di studio quinquennale di cui al precedente articolo 4, mentre la disciplina vigente non richiede un tirocinio diverso da quello contemplato dai corsi di studio universitari attuali. Al riguardo, il relatore riterrebbe opportuno esplicitare se, nell'ambito della normativa proposta dal disegno di legge, il tirocinio sia obbligatorio ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, come sembrerebbe anche in base alla circostanza che – ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera *d*) – l'attività svolta durante il tirocinio professionale costituisce oggetto della prova orale del medesimo esame.

L'articolo 9 conferma la disciplina vigente sulla tenuta dell'albo e sull'organizzazione, il funzionamento e le modalità di elezione dei Consigli regionali dell'ordine e del Consiglio nazionale e prevede il diritto ad astenersi dalle prestazioni lavorative per i membri di uno dei suddetti consigli o di un Consiglio di disciplina dell'ordine. A tale proposito, il relatore giudica opportuno chiarire se l'astensione sia retribuita e se riguardi tutti i datori di lavoro.

L'articolo 18 demanda ad un apposito regolamento, adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine, la definizione delle modalità di adempimento dell'obbligo di formazione permanente, la cui violazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Si prevede altresì la stipulazione di convenzioni tra i Consigli regionali dell'ordine e le amministrazioni competenti, al fine di concordare le modalità di svolgimento delle attività di formazione permanente per gli assistenti sociali che esercitino l'attività lavorativa presso le stesse amministrazioni, con particolare riferimento alla necessità di permessi.

L'articolo 19 riguarda l'assicurazione obbligatoria, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della libera professione di assistente sociale. In proposito il relatore segnala che la disciplina generale in materia di liberi professionisti già prevede tale obbligo, che invece, per i soli esercenti le professioni sanitarie, decorrerà soltanto dal 15 agosto 2014.

Infine, il relatore fa presente che, in base alle norme transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, gli iscritti alle attuali due sezioni dell'albo transitano di diritto al nuovo albo unico, con possibilità per i soggetti in possesso dell'abilitazione professionale per una delle due sezioni di iscriversi al nuovo albo. In considerazione della tematica del disegno di legge, riterrebbe opportuno procedere ad una serie di qualificate audizioni, a cominciare dai vertici dell'Ordine.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), relatrice per la 12<sup>a</sup> Commissione, propone che nell'ambito delle audizioni funzionali all'istruttoria legislativa sia sentito anche il sindacato rappresentativo della categoria degli assistenti sociali (*SUNAS*).

La senatrice BENCINI (*M5S*) suggerisce di ascoltare anche i rappresentanti di altre categorie professionali operanti in settori limitrofi, al fine di effettuare anche valutazioni comparative.

Il senatore ICHINO (*SCMpi*) riterrebbe cruciale e preliminare definire le modalità con le quali il disegno di legge si colloca rispetto all'impegno assunto dall'Italia nei confronti dell'Unione europea in direzione di una liberalizzazione delle attività produttive di servizi.

Conclusivamente il presidente SACCONI invita i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le rispettive richieste di audizione, al fine di procedere ad una valutazione e programmazione complessiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (n. 48)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il senatore AIELLO (*NCD*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, nel rinviare alla illustrazione di dettaglio che sarà svolta dalla relatrice Spilabotte, rileva che il provvedimento affronta solo parte dei rischi cui sono soggetti gli operatori sanitari: oltre ai pericoli connessi alle ferite da taglio o da punta, nel settore ospedaliero e sanitario i lavoratori sono esposti anche a rischi biologici (infezioni causate da punture di aghi), chimici (derivanti dai medicinali antitumorali e dai disinfettanti), fisici (quali la radiazione ionizzante), ergonomici (nell'ambito della gestione dei pazienti) e psicosociali (casi di violenza e lavoro sulla base di turni).

La relatrice per l'11<sup>a</sup> Commissione SPILABOTTE (*PD*) osserva che lo schema recepisce la direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, attuativa dell'accordo quadro sottoscritto nel 2009 dall'Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario (HOSPEEM) e dalla Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (FSESP) in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore sanitario. La direttiva è intesa a garantire la sicurezza dei lavoratori del comparto, tramite la prevenzione delle ferite provocate da ogni tipo di dispositivo medico tagliente, atteso che, secondo alcune stime, in Europa si verificano ogni anno nel settore circa 1 milione di ferite per punture o tagli accidentali, soprattutto tra il personale dei reparti di degenza acuta.

L'articolo 1 dello schema di decreto inserisce nel decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sul lavoro, il Titolo *X-bis*, dedicato alla protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Il nuovo Titolo consta di 6 articoli, da *286-bis* a *286-septies*, volti ad assicurare la tutela degli operatori interessati, identificati (articoli *286-bis* e *286-ter*) nei lavoratori che operano nelle strutture o nei servizi sanitari del settore pubblico e privato, negli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e nei subfornitori di attività e servizi direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro. Quest'ultima definizione è identica a quella posta dalla norma comunitaria oggetto di recepimento; tuttavia, la relatrice riterrebbe opportuno un chiarimento circa la nozione di «rapporti contrattuali di lavoro», in quanto il termine subfornitori sembra far riferimento anche a persone aventi rapporti di lavoro, invece, con soggetti terzi, i quali, a sua volta, abbiano rapporti contrattuali di varia natura con il datore di lavoro.



Gli articoli 286-*quater* e 286-*quinquies* definiscono, rispettivamente, le misure generali di tutela e l'applicazione alla stessa dell'istituto generale della valutazione dei rischi, che deve includere la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie contraibili in relazione alle diverse modalità lavorative, in modo da coprire tutte le situazioni di rischio comprendenti ferite, contatto con sangue o altro possibile vettore di infezione. In base al successivo articolo 286-*sexies*, il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare determinate misure, tra cui l'eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati nei casi in cui non sia strettamente necessario, la fornitura di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza, l'attuazione di procedure di impiego e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, il divieto della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture, la corretta notifica degli infortuni in oggetto e la registrazione e l'analisi delle cause, modalità e circostanze che hanno determinato il verificarsi dell'evento. Il medesimo articolo 286-*sexies* disciplina gli obblighi di informazione e formazione in materia e prevede la fornitura gratuita da parte del datore di lavoro a tutti i lavoratori e agli studenti che prestino assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro, delle vaccinazioni preventive, nonché di quelle successive all'eventuale esposizione ad agenti biologici per i quali sussistano vaccini efficaci. L'articolo 286-*septies* reca la disciplina sanzionatoria a carico del datore di lavoro e dei dirigenti in caso di inadempienza agli obblighi introdotti.

L'articolo 2 reca infine la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 dicembre 2013

**Plenaria****81<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1118) Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore**, approvato dalla Camera dei deputati

**(9) CALDEROLI ed altri.** – *Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie*

**(260) Anna FINOCCHIARO ed altri.** – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici*

**(577) MALAN ed altri.** – *Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di estensione degli obblighi di pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale ai capi e ai tesorieri di soggetti politici rappresentati in Parlamento, nonché ai percettori di compensi di rilevante entità e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di taluni enti*

**(659) PAGLIARI.** – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti*

**(807) CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE** – *Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

**(891) BUEMI ed altri.** – *Norme in materia di organizzazione e di trasparenza dell'attività dei partiti politici*

**(946) BITONCI ed altri.** – *Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e*

*referendarie, e nuove disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controlli sui loro bilanci*

*(966) COMPAGNA ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali*

**- e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MARAN (*SCMpl*) illustra il disegno di legge n.1118, approvato dalla Camera dei deputati. Nell'articolo 1 sono espone le linee direttrici della riforma, diretta ad abolire il finanziamento pubblico diretto ai partiti. L'integrale soppressione, in realtà, non è immediata, ma decorre dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge. Prima di tale cessazione, è prevista una progressiva riduzione della contribuzione pubblica diretta, che è mantenuta nella sua interezza per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge e destinata a subire una riduzione progressiva per i tre esercizi finanziari successivi, rispettivamente del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento.

In luogo della contribuzione pubblica diretta, si prefigura che il finanziamento dei partiti sia opera dei privati attraverso una duplice forma: la contribuzione privata diretta, tramite erogazioni liberali agevolate mediante il beneficio fiscale della detraibilità, e la contribuzione privata indiretta, consistente nella destinazione al partito prescelto, da parte delle sole persone fisiche, di una quota pari al due per mille dell'imposta sul reddito. L'agevolazione della contribuzione privata è condizionata al rispetto di requisiti di trasparenza e democrazia interna di partiti e movimenti politici. Il disegno di legge va oltre la prescrizione (contenuta nella legge n. 96 del 2012), diretta ai partiti, di dotarsi di uno statuto conforme a principi democratici nella vita interna per poter accedere a rimborsi elettorali e contributi, e reca previsioni specifiche che costituiscono una prima applicazione dell'articolo 49 della Costituzione, circa il metodo democratico nei partiti.

Lo strumento attraverso cui si intende far valere la democrazia interna è lo statuto del partito, di cui l'articolo 3 indica il contenuto necessario, ai fini dell'accesso ai benefici fiscali, e la forma dell'atto pubblico. Gli articoli 4 e 5 ne prescrivono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del partito, nonché in apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. La verifica dei requisiti di democrazia interna è effettuata attraverso l'iscrizione in un registro nazionale dei partiti riconosciuti, ad opera della commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, istituita dalla legge n. 96 del 2012, la cui competenza, limitata finora al controllo della regolarità e della conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei relativi allegati, è estesa alla verifica della conformità dello statuto del partito alle disposizioni dell'articolo 3. La pubblicità del registro è assicurata dalla pubblicazione nel portale internet ufficiale del Parlamento italiano.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di pubblicità circa assetto statutario, organi associativi, funzionamento interno e bilanci del partito. Le previsioni relative a statuto e bilanci valgono anche per le fondazioni e le associazioni riconducibili a partiti. Sui siti internet del partito e della Camera dei deputati è riportato l'elenco dei soggetti erogatori e l'importo dei contributi al partito iscritto nel registro, compreso tra 5.000 e 100.000 euro, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, quindi tracciabili quanto ad ammontare ed autore. Gli obblighi di trasparenza posti dal disegno di legge sono presidiati dal controllo della commissione di garanzia, ai sensi dell'articolo 8, le cui disposizioni si applicano già con riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge, secondo il procedimento indicato dalla legge n. 96 del 2012.

L'articolo 9 reca previsioni specifiche in materia di parità di accesso alle cariche elettive. Esso appronta un meccanismo sanzionatorio per i partiti che non perseguano la parità di genere e premia per i partiti adempienti. Nel caso in cui la rappresentanza di un genere sia inferiore al 40 per cento, le quote del due per mille spettanti al partito sono ridotte; se invece i partiti non destinano risorse (nella misura di almeno il 10 per cento della quota o del due per mille loro spettante) a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne nella politica, essi perdono la ventesima parte della loro quota complessiva di due per mille.

Il Capo III disciplina la contribuzione volontaria e la contribuzione indiretta da parte dei privati. L'articolo 10 determina i criteri per l'accesso dei partiti a tali forme di contribuzione. Per accedere al finanziamento privato agevolato con la detrazione fiscale, si richiede che i partiti abbiano ottenuto nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto nelle elezioni per Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali e delle Province autonome. In mancanza di eletti, è richiesto che i partiti abbiano presentato candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni della Camera o in tre regioni per le elezioni del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in una circoscrizione per le europee. Per accedere alla ripartizione del due per mille, si richiede che i partiti abbiano almeno un candidato eletto alle elezioni politiche o europee.

Per la contribuzione diretta da parte di persone fisiche, mediante erogazioni in denaro o contributi in beni e servizi comunque prestati, è previsto nel limite massimo di 300.000 euro annui; per la contribuzione diretta da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, il limite è di 200.000 euro annui. Sono esclusi dal limite i trasferimenti tra partiti. La disciplina del trattamento fiscale delle erogazioni liberali è posta dall'articolo 11. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per la partecipazione a scuole o corsi di formazione promossi dai partiti.

L'articolo 12 disciplina l'altra forma di contribuzione privata prevista dal disegno di legge, cioè la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito. Si introduce – a decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta – un modo volontario di contribuzione ai partiti, rico-

noscendo a ciascun contribuente la facoltà di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di un partito politico. Per beneficiare di tale forma di finanziamento i partiti devono essere iscritti nel registro nazionale e devono avere almeno un eletto sotto il proprio simbolo nell'ultima consultazione elettorale per il Senato, la Camera o il Parlamento europeo. I contribuenti – esclusivamente persone fisiche – effettuano la scelta per la destinazione del due per mille in sede di dichiarazione annuale dei redditi, compilando una scheda che reca l'elenco dei partiti politici aventi diritto.

L'articolo 18 delega il Governo ad adottare – entro quattro mesi – un testo unico per il coordinamento normativo del disegno di legge e delle altre disposizioni legislative in materia tuttora vigenti.

Il relatore, quindi, riferisce sulle linee di contenuto degli altri disegni di legge in titolo.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) si pronuncia in senso molto critico sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che tradisce la volontà dei cittadini di abolire il finanziamento pubblico dei partiti, espressa con il referendum abrogativo del 1993. In particolare, rileva che, con la formula della contribuzione volontaria, sono ancora destinate ai partiti risorse statali che potrebbero essere utilizzate altrimenti, per la prestazione di servizi ai cittadini. Inoltre, la disposizione sulla detraibilità delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dai partiti richiederebbe la previsione di meccanismi di controllo per evitare che si verificino episodi di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Infine, con la richiesta di compilare una scheda per la destinazione del due per mille, si effettuerebbe una sorta di sondaggio delle opinioni politiche di tutti i contribuenti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che l'articolato costruisce un meccanismo talmente complesso da non risultare trasparente, mentre sarebbe stato sufficiente un solo articolo abrogativo dell'attuale sistema di finanziamento pubblico. Lo Stato dovrebbe limitarsi ad esercitare un controllo sui rapporti tra partiti e contribuenti, in particolare per quanto riguarda le contribuzioni liberali fino a 50.000 euro, che sono anonime. Chiede quindi un profondo ripensamento dell'intero impianto normativo, in modo da restituire libertà di scelta ai cittadini.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ritiene che bisognerebbe affrontare senza indugio la questione centrale dell'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e auspica che la Commissione sia disposta a modificare il testo, accogliendo i rilievi formulati dal proprio Gruppo.

Ad avviso del senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il testo è migliorabile, purché ci sia la disponibilità da parte di

tutte le forze politiche a collaborare per individuare le opportune modifiche, che potrebbero portare all'abolizione totale del finanziamento pubblico oppure all'adozione di una formula di compromesso.

Non essendovi al momento altre richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2013 dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti nel capitolo 2309 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno – Piano gestionale 1 (n. 67)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore GOTOR (*PD*) illustra lo schema di decreto ministeriale, di ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2013 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, per il sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati.

L'importo stanziato sul capitolo di previsione del bilancio 2309, piano gestionale 1, del Ministero dell'interno, è di 1.892.961 euro ed è ripartito in base al numero degli iscritti tra le associazioni che hanno avanzato istanza per l'anno 2013: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti.

Propone di esprimere un parere favorevole.

La PRESIDENTE chiede di conoscere il numero degli iscritti alle associazioni citate e i requisiti richiesti per aderirvi.

Il senatore CRIMI (*M5S*) domanda a quali finalità le associazioni destinano i contributi assegnati.

Il sottosegretario MANZIONE sottolinea che le categorie di soggetti a cui è indirizzato il provvedimento sono ben definite e circoscritte; tuttavia, non è in grado al momento di precisare il numero degli iscritti. Allo schema di decreto ministeriale, il Governo ha provveduto ad allegare, su richiesta del Gruppo M5S alla Camera dei deputati, la documentazione relativa ai bilanci delle associazioni citate.

Il senatore CRIMI (*M5S*) osserva che dall'esame dei bilanci delle associazioni beneficiarie dei contributi risultano avanzi di amministrazione e altre rilevanti incongruenze.

Il senatore ZANETTIN (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del senatore Crimi.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) si associa a sua volta, manifestando apprezzamento per l'analisi così acuta svolta dal senatore Crimi.

Il senatore PIZZETTI (*PD*) chiede che, prima di procedere alla votazione della proposta di parere, siano ascoltati in Commissione i rappresentanti delle associazioni per fornire delucidazioni uso dei contributi assegnati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (n. 47)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra una proposta di parere non ostativo, con condizioni e osservazioni, che recepisce i rilievi emersi nel corso del dibattito, pubblicata in allegato.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione affari esteri e la Commissione bilancio non hanno ancora trasmesso le proprie osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE concernente modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (n. 49)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

La PRESIDENTE comunica che la Commissione politiche dell'Unione europea non ha ancora trasmesso le proprie osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 61)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il sottosegretario MANZIONE fornisce i dati richiesti dalla Commissione sui tempi mediamente necessari per il rilascio del permesso di soggiorno, sul numero delle persone impiegate presso l'Ufficio immigrazione per lo svolgimento di tale mansione (la maggior parte delle quali assunte a tempo determinato) e sulle implicazioni di carattere tecnico che hanno determinato il prolungamento dei termini per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione politiche dell'Unione europea non ha ancora trasmesso le proprie osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (n. 50)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni contrarie)

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra lo schema di decreto legislativo e segnala le numerose difformità dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Si pronuncia pertanto in senso contrario.

Il sottosegretario MANZIONE, a nome del Governo, si impegna a tenere conto dei rilievi esposti dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere contrario.



*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) (n. 17043 13)**

(Esame, ai sensi ai sensi, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*) illustra la proposta di adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI, con cui è stata istituita l'Accademia europea di polizia (CEPOL), con sede a Bramshill (Regno Unito). In seguito alla comunicazione del Regno Unito di non volere più ospitare la sede dell'accademia nel suo territorio, il Consiglio ha convenuto che essa sarà ospitata a Budapest.

La base giuridica della proposta, che modifica l'articolo 4 della decisione 2005/681/GAI, è costituita dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, nell'ambito della cooperazione di polizia, mediante procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure di sostegno della formazione del personale e per la cooperazione nello scambio di personale.

La valutazione d'impatto, allegata al testo della proposta di regolamento, indica che sono stati rispettati i criteri previsti dall'orientamento comune (allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012) per la riduzione degli oneri sul bilancio generale dell'Unione europea e quelli riguardanti gli aspetti sociali del lavoro del personale della CEPOL. Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione affari esteri e la Commissione politiche dell'Unione europea non hanno ancora trasmesso le proprie osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 47

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, lettera *t*), nel regolare le modalità di promozione, nei limiti delle risorse disponibili, di ogni iniziativa adeguata a superare le condizioni di svantaggio determinate dalla perdita della protezione da parte dei Paesi di origine, sia garantita ai beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza, l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (cosiddetta «seconda accoglienza»), indicando nel piano nazionale una stima dei soggetti interessati che potrebbero accedere alle misure e ai servizi di accoglienza.

Al fine di assicurare un adeguato trattamento degli esiti delle torture o delle gravi forme di violenza fisica, psichica o sessuale subita da parte dei titolari di protezione internazionale, si rileva l'opportunità che il Ministro della salute, di concerto con gli altri Ministeri interessati e con la Conferenza unificata adotti e aggiorni periodicamente linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione, da realizzarsi presso le strutture del servizio sanitario nazionale o accreditate, a favore dei titolari di protezione che presentino particolari esigenze, inclusi programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale operante presso le strutture sanitarie e presso gli enti locali.

Si segnala, inoltre, la necessità che all'articolo 1, lettera *b*), nell'ampliare la categoria dei familiari al genitore o altro adulto al quale sia stata attribuita la tutela del minore beneficiario, sia incluso anche il familiare a carico non minore.

Si osserva, altresì, che, nell'uniformare lo status di rifugiato a quello di beneficiario di protezione internazionale, occorre equiparare il requisito del numero di anni di permanenza nel territorio italiano per richiedere la cittadinanza.

Con l'occasione, si rileva, in riferimento all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 251 del 2007, l'opportunità che, tra gli atti persecutori che giustificano il riconoscimento di *status* di rifugiato, siano inseriti anche i procedimenti giudiziari o l'irrogazione di sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare, qualora le ragioni del rifiuto siano basate su motivazioni connesse a convinzioni morali, religiose o politiche, o all'appartenenza etnica o nazionale, in linea con gli sviluppi del diritto internazionale e con quanto previsto dal manuale dell'UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello *status* di rifugiato.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 50

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato, in riferimento ai principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega recate dall'articolo 13, della legge 6 agosto 2013, n. 96, che:

– il principio e criterio direttivo previsto alla lettera *a*), diretto a «orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi», non appare pienamente rispettato dall'articolo 37 dello schema, che è molto generico e non specifica alcun criterio attuativo. Di fatto, non viene introdotta nessuna misura che oggettivamente incentivi la riconversione di stabulari o lo sviluppo di progetti in questo ambito;

– il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *i*), finalizzato a «sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera *h*), accertate e iscritte in bilancio», non appare pienamente rispettato, dal momento che, con l'articolo 37, comma 1, viene sancito il principio di promozione dei metodi alternativi, ma in modo generico e senza specificare criteri nell'attuazione, né istituire un serio piano sanzionatorio nel caso non venga osservato il principio;

– il principio e criterio direttivo, previsto dalla lettera *l*), finalizzato a «destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi», non può considerarsi rispettato, poiché, in base all'articolo 41 dello schema, la quota prevista è limitata al 16 per cento, quindi assolutamente non sufficiente per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei metodi alternativi. Inoltre, la quota è destinata ai soli Istituti zooprofilattici sperimentali, così penalizzando tutti gli altri centri di ricerca e le università che lavorano in questo ambito o vorrebbero adottare tali tecniche. L'84 per cento è destinato, invece, alla formazione di chi opera con gli animali: si tratta di una percentuale elevata e non giu-

stificabile. Inoltre, non è prevista la «banca dei dati nazionali sul recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi»;

– il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *d*), finalizzato a «vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici», non appare rispettato, poiché, con l'articolo 14, comma 1 dello schema, l'anestesia e analgesia sono obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportano dolore intenso e gravi lesioni, quindi classificabili come livello di dolore «grave». Così formulata, la disposizione consente ancora *test* dolorosi, come, ad esempio, l'irradiazione o la chemioterapia in dose subletale, la sospensione di cibo, l'impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici, l'induzione di tumori dolorosi e la creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;

– il principio e criterio direttivo previsto alla lettera *f*), diretto a «vietare l'utilizzo di animali per gli xenotrapianti», è rispettato solo parzialmente e non con effetto immediato: il divieto di esperimenti di xenotrapianto è infatti circoscritto alla sola ipotesi di trapianto di uno e più organi e, oltre tutto, con applicazione dal 2017, differimento non previsto dai criteri direttivi della delega;

– il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *f*), finalizzato a «vietare l'utilizzo di animali per le ricerche su sostanza d'abuso», è rispettato nel merito, ma non quanto alla decorrenza degli effetti, differiti al 2017;

– il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *c*), di «considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE», non appare pienamente rispettato dall'articolo 16, comma 1, dello schema, poiché, nonostante sia sancito un principio di analogo tenore, mancano vincoli e oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;

– il principio e criterio direttivo, previsto alla lettera *e*), diretto a «stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente», non appare rispettato, poiché all'articolo 10, comma 4, è sancito lo stesso principio, ma, anche in questo caso, senza vincoli o oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;

– il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *h*), volto a «definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale», non è rispettato, poiché il quadro sanzionatorio previsto

all'articolo 40 dello schema non prevede misure sufficientemente dissuasive: le sanzioni pecuniarie sono di lieve entità e le misure previste per i casi di gravi negligenze da parte del personale non appaiono assolutamente «appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive»;

– con riferimento al principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera g), di «vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione», correttamente recepito dall'articolo 10, comma 5, dello schema, si segnala che le sanzioni previste non appaiono sufficientemente dissuasive,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso contrario, poiché si profila una violazione dell'articolo 76 della Costituzione, in ragione delle segnalate difformità dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 dicembre 2013

### Sottocommissione per i pareri

19<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTINI

*Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1078) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012;**

**(705) DI BIAGIO. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012: parere non ostativo;**

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (n. 50): osservazioni favorevoli con rilievi.**

**Plenaria****73<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PALMA

*indi del Vice Presidente*

BUCCARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minore, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (n. 46)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che nel testo della direttiva n. 2011/93/UE sembra mancare una disposizione corrispondente alla norma prevista dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, con la quale si intende introdurre un aggravante che determina un incremento di pena in caso di occultamento di dati sulla pedopornografia, mediante utilizzo di appositi strumenti informatici. Si sofferma, inoltre, sulla difficoltà di rinvenire nella direttiva una disposizione corrispondente all'articolo 1, comma 4 dello schema di decreto legislativo. Quest'ultima norma introduce ulteriori aumenti di pena qualora taluni reati siano commessi mediante strumenti che impediscano l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Auspica, quindi, che di tali rilievi possano farsi interpreti i relatori nel predisporre la proposta di parere da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) rileva che uno dei punti di maggior rilievo, dal punto di vista della tecnica di redazione delle norme, attiene al concetto di subalternità, riferito alla vittima del reato di tratta. Il termine è forse riconducibile a quanto chiarì la Corte costituzionale in una sentenza del 1985. Il giudice delle leggi si soffermò sulle incerte sfumature di significato riconducibili alla posizione di soggezione in cui si veniva a trovare la parte offesa nel reato di plagio. In via generale, la posizione di vulnerabilità può derivare dalle condizioni di età, di maturità psichica, o dalla presenza di rapporti talmente intensi da determinare soggezione nella vittima di talune condotte criminose. In questo caso, il concetto di subalternità dovrebbe misurarsi con la tradizione giuridica italiana che, da questo punto di vista, risulta piuttosto lontana da quella cui sembra far riferimento la direttiva n. 2011/36/UE per delineare la situazione che qualifica la condotta della tratta.

In definitiva, ritiene che su questo specifico profilo, egli debba soffermarsi il parere da rendere al Governo. Quanto alle restanti norme recate dallo schema di decreto legislativo, si richiama all'illustrazione già svolta dall'altra relatrice, senatrice Capacchione.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Caliendo nel corso della seduta precedente, circa la necessità di definire i limiti che incontra l'esercizio della potestà legislativa delegata da parte del Governo. Infatti, il testo dello schema di decreto legislativo modifica ampiamente non poche norme incriminatrici recate dal codice penale e, talvolta, estende il novero delle condotte sanzionabili facendo ricorso a una terminologia non del tutto conforme a quella tradizionalmente impiegata dal diritto penale interno.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede ai relatori di valutare con attenzione la definizione del concetto di vulnerabilità prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE, che lo schema di decreto legislativo intende recepire integralmente nell'ordinamento italiano. La disposizione citata sembra riferirsi a una posizione di intrinseca soggezione in cui il soggetto passivo del reato non dispone di altra scelta effettiva e accettabile, se non quella di cedere all'abuso. Inoltre, precisa che, con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, non sembra rinvenirsi, nel testo della direttiva, una specifica disposizione che imponga di predisporre un programma unico di emersione, assistenza e inte-



grazione sociale da porre in correlazione con il procedimento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Osserva, tuttavia, che è forse riconducibile la portata delle norme previste dall'articolo 8 tra le finalità di protezione delle vittime della tratta in titolo. Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, comma 1, lettera *a*), dello stesso schema di decreto, che prevede tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima di tratta, il prelievo di organi e, soprattutto, il generico compimento di attività illecite. Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva non sembra far riferimento a quest'ultima formula di cui, peraltro, egli segnala l'eccessiva vaghezza.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*), nel ringraziare il Presidente per il supplemento di riflessione cui è stato richiamato, fa notare che la definizione di «vulnerabilità» in cui versa la vittima del reato di tratta sembra paragonabile ai concetti di coercizione e coazione, noti al lessico del diritto penale e civile italiano. Appare dunque confermata l'opportunità di conferire un significato proprio e non equivoco ai termini impiegati per il recepimento della direttiva e, se del caso, proporre la sostituzione con altra formula conforme al lessico del codice penale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara concorde con quanto rilevato dal senatore Falanga e da altri senatori intervenuti nel corso della seduta di ieri. Inoltre, i rilievi terminologici su cui si sono soffermati il presidente Palma e il relatore D'Ascola confermano la necessità di un fermo controllo affinché il testo dello schema di decreto legislativo non valichi i limiti imposti dalla legge di delegazione. Del resto, il ricorso disinvolto all'istituto previsto dall'articolo 76 della Costituzione ha sovente determinato notevoli problemi sistematici, sia con riguardo alle disposizioni del codice penale, sia con riferimento alla disciplina processual-penalistica.

La senatrice GINETTI (*PD*) rileva che l'esigenza di recepire la direttiva trova il suo fondamento nel cosiddetto «terzo pilastro», che instaura e rafforza l'area di collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e implica una convergenza delle normative nazionali nel settore della giustizia e degli affari interni. D'altra parte, l'oggetto, la materia, i principi e i criteri direttivi che vincolano l'attività normativa del Governo sono chiaramente indicati nella legge di delegazione, che specificati anche gli obiettivi e le finalità della stessa direttiva. Nel recepire definizioni e singole disposizioni, il legislatore nazionale dispone comunque di margini di discrezionalità sui quali la Commissione potrà esprimere i propri rilievi.

Dopo una precisazione del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente PALMA riassume i termini del dibattito svolto sul concetto di vulnerabilità riferito alla vittima del reato di tratta. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, chiede ai relatori di predisporre una proposta di parere questa potrà essere posta in votazione, solo

quando sarà sciolta la riserva, apposta dalla Presidenza del Senato, in mancanza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1119) Deputato COSTA.** – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*, approvato dalla Camera dei deputati

**(734) CASSON ed altri.** – *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

**(845) CHITI ed altri.** – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

**(1067) STEFANI ed altri.** – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) rileva che la tutela penale contro la diffamazione integra uno dei limiti principali all'esercizio del diritto di cronaca e della libertà di stampa. Se è vero che la posizione dell'Italia nella graduatoria internazionale relativa allo stato di libertà di espressione non induce all'ottimismo, è necessario riconoscere che una ridefinizione di sanzioni e fattispecie incriminatrici delle condotte diffamatorie appare ormai indifferibile. Richiamandosi a recenti casi di cronaca che sembrano imporre la sostituzione delle sanzioni detentive con quelle pecuniarie per la repressione e la prevenzione dei reati di opinione, precisa che l'orientamento seguito dal proprio Gruppo implica che la pena detentiva per la condanna conseguente alla responsabilità dai reati di diffamazione sia esclusa dall'ordinamento italiano. Sul profilo critico della rettifica, ritiene indispensabile tenere presente la posizione di tutti i soggetti coinvolti: l'editore, l'autore del singolo articolo, il titolista e il direttore di testata. Si tratta di definire con esattezza prerogative e responsabilità, anche nell'ambito del procedimento di rettifica. Infatti, occorre chiarire chi sia chiamato a rispondere della notizia rivelatasi falsa ma non rettificata, qualora ad opporsi alla richiesta sia stato proprio l'editore. Ancora sul tema della rettifica, ritiene suscettibile di modifica la disposizione, recata dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 1119, che non ammette il commento o la replica alla rettifica. In linea generale, si dovrà aver cura di limitare i casi di responsabilità oggettiva o per *culpa in vigilando*. Simili problemi, a suo giudizio, si pongono per la posizione dei cosiddetti titolisti, ovvero per coloro che definiscono il titolo degli articoli di stampa pur non essendo gli autori. Il solo titolo dell'articolo, infatti, assai spesso si rivela di elevato potenziale diffamatorio. Ulteriori motivi che devono indurre a

un'attenta opera di modifica del testo del disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, riguardano le norme sulla lite temeraria. Vi è da optare per l'inserimento di una disciplina molto dissuasiva, volta ad evitare la presentazione di querele temerarie, oppure affidarsi alla disciplina generale del processo civile in tema di azioni temerarie. Infine, si sofferma sul tema della tutela penale per gli atti diffamatori propalati in rete. L'articolo 1 del disegno di legge n. 1119 estende la disciplina generale alle testate giornalistiche che operano in rete, purchè siano registrate. Mette in evidenza che l'onere di registrazione garantisce la presenza di un editore e, di fatto, postula la presenza di un'organizzazione editoriale minima, garantendo così la possibilità di ricondurre gli articoli diffamatori a persone determinate. Rilevate dunque tali criticità, annuncia che ad esse si potrà far fronte mediante la presentazione di apposite proposte emendative.

Il senatore CASSON (*PD*) premette che un corretto equilibrio tra l'esercizio del diritto di cronaca e la tutela dell'onore dei consociati, implicherebbe un'opera generale di depenalizzazione degli atti diffamatori. Questo indirizzo, alla base del disegno di legge n. 734 a sua prima firma, si esplicherebbe nella sostituzione della sanzione penale con la forza dissuasiva e inibitoria della tutela civile e della responsabilità disciplinare. Con particolare riferimento al testo del disegno di legge n. 1119, anch'egli ritiene un errore prevedere la pubblicazione della rettifica senza diritto di commento o replica. Più in generale, occorre predisporre adeguate forme di tutela non solo alla singola persona del giornalista, ma anche alla verità del fatto, inteso in senso oggettivo e verificabile. In coerenza con questo assunto di fondo, ritiene che le responsabilità per la mancata rettifica richiesta da chi si ritiene diffamato, possano essere addebitate solo a quanti siano a conoscenza della richiesta. Di qui, l'opportunità di prevedere appositi obblighi di informazione che consentano a tutti i soggetti, coinvolti a vario titolo nella pubblicazione delle rettifiche, di poter conoscere pienamente le pretese e le doglianze dei potenziali diffamati. Circa il tema generale delle sanzioni, l'ammontare delle pretese risarcitorie deve essere ragionevolmente regolato, non solo con un limite fisso, ma con tecniche di quantificazione che tengano conto della dimensione e delle vendite della testata giornalistica sulla quale è stato pubblicato l'articolo diffamatorio. Del pari, ritiene rilevante la condizione economica e patrimoniale della persona offesa. Passa quindi a svolgere considerazioni critiche sull'inserimento nel disegno di legge di un riferimento alle notizie «consapevolmente false». Tale avverbio, infatti, appare incongruo poichè rischia di precludere allo svolgimento di un'indagine sulle intenzioni del soggetto che ha commesso la diffamazione, il che implica non pochi inconvenienti sia dal punto di vista sostanziale sia da quello processuale. Sotto il profilo delle sanzioni penali accessorie, ritiene di preminente importanza la tutela disciplinare demandata ai consigli dell'ordine professionale. L'introduzione, dunque, di specifiche pene accessorie, che si cumulano alle sanzioni disciplinari e incidono sull'esercizio della professione, appare ridondante e

rischia di sortire effetti irrazionali e non voluti. D'altra parte, è ineludibile la questione delle cosiddette querele intimidatorie, la dannosità delle quali pare suggerire l'opportunità di una disciplina specifica per le condotte diffamatorie non limitandosi a fare affidamento sulla disciplina processualistica generale, che prevede istituti di dissuasione verso la lite temeraria non sempre efficaci. Anche in quest'ambito, infine, ritiene che si debba legare la quantificazione delle spese derivanti dall'accertamento delle lite temeraria a criteri di computo percentuali e non a rigide quantificazioni che prevedano solo un minimo e un massimo. Conclude precisando che, in base ai singoli elementi critici appena esposti, egli presenterà puntuali proposte emendative.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si unisce alle opinioni già espresse sull'inopportunità di prevedere la pena detentiva per i reati di opinione. Per quanto concerne la diffamazione a mezzo stampa, anch'egli ritiene che si debba costruire una rete di responsabilità che coinvolga editore, direttore, giornalista e titolista, facendo corrispondere la posizione di ciascuno all'attività e alle prerogative cui assolve. Tale obiettivo corrisponde all'esigenza di evitare la responsabilità oggettiva, le residue di ambiguità nella responsabilità penale e nella ripartizione degli oneri di tutela in forma specifica in favore del diffamato. A suo giudizio, da tale impostazione discende il valore determinante della garanzia di un effettivo e rapido diritto di rettifica. In proposito, il disegno di legge n. 1119 può essere migliorato, per singoli aspetti, al fine di offrire celerità di rettifica e, soprattutto, equivalenza tra gli spazi informativi ove è stata consumata la diffamazione e in cui deve trovare ristoro il diffamato. Si dichiara poi consapevole del rischio di una diffusa impunità per le attività diffamatorie in rete, per le quali l'esigenza di predisporre una disciplina specifica implica conseguenze di assoluto rilievo ma anche soluzioni normative non agevoli. Dopo alcuni cenni sull'esigenza di una proporzione effettiva tra il risarcimento e l'indennizzo derivanti da condotte diffamatorie e il danno arrecato dalle condotte illecite, osserva che meritano particolare attenzione le peculiari azioni di reiterata diffamazione a bassa intensità, che pure si risolvono in una insidiosa e dannosa menomazione del diritto alla reputazione e dell'onore dei singoli.

Il presidente PALMA annuncia che in una prossima seduta potrà concludersi la discussione generale. Nella medesima seduta i relatori Caliendo e Filippin potranno valutare se proporre alla Commissione la congiunzione del disegno di legge n. 903, a firma del senatore Torrisi.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bortone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri

**(200) DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso**, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(688) FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

**(887) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

**(957) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il presidente PALMA, premesso che sono pervenuti nel termine di giovedì 12 dicembre ventitré proposte emendative, propone che nella seduta odierna ne abbia luogo l'illustrazione e che si proceda con le votazioni in una prossima seduta utile.

Conviene la Commissione.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra l'emendamento 1.1, che intende precisare meglio l'elemento soggettivo e di dolo di chi procura per sè i voti o ne ottiene la promessa, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità. La condotta, in base alla proposta emendativa, dovrà accompagnarsi alla piena consapevolezza che i soggetti con i quali l'autore del reato si accorda fanno parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. In coerenza con questa proposta, nel primo comma dell'articolo 416-*ter*, nel testo che risulterebbe dall'approvazione della proposta emendativa a sua firma, è esplicitamente punita la condotta di chi si renda disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione. Infine, si sofferma sulla clausola di salvaguardia prevista nel secondo periodo dell'emendamento. Sottolinea che incriminando la condotta di chi si intromette procurando i voti, si consente di far ricadere nella fattispecie un nutrito numero di attività che, altrimenti, rischierebbero di rimanere in una zona d'ombra fuori dal contributo concorsuale ai sensi dell'articolo 110 del codice penale e al di là della condotta incriminabile di chi direttamente procura i voti.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.2, che intende corrispondere a molte delle problematiche applicative poste dall'articolo 416-*ter*, nel testo vigente. La fattispecie prevista nell'emendamento punisce l'accordo con cui due persone, in occasione di consultazioni elet-

torali, ottengono o si adoperano per far ottenere, per sè o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale. Ribadisce che l'intenzione è quella di sanzionare lo scambio elettorale politico mafioso comunque esso abbia luogo o si perfezioni.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che l'emendamento 1.8, di identico contenuto all'emendamento 1.3, a firma del senatore Cappelletti, si propone di estendere la punibilità dello scambio elettorale politico mafioso a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, anche quando ciò accada in cambio di un'utilità diversa dall'erogazione di denaro.

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra gli emendamenti 1.8, 1.19 e 1.7, che offrono tre diverse alternative per riformulare la fattispecie incriminatrice della condotta di scambio elettorale politico mafioso. Le diverse opzioni normative previste dai tre emendamenti possono essere valutate dalla Commissione, giacchè ciascuna di esse consente di definire meglio l'attività criminosa e di stabilire con chiarezza i contorni della punibilità.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), illustra l'emendamento 1.3 e auspica che al riguardo possa registrarsi la convergenza del senatore Caliendo, il quale aveva mostrato di condividerne la finalità, quando esso era stato presentato nel corso della discussione già svolta in sede deliberante.

Il senatore ALBERTINI (*PI*) illustra gli emendamenti 1.11 e 1.20: il primo prevede esplicitamente la consapevolezza della qualità di partecipanti alle associazioni di tipo mafioso, di coloro dai quali il soggetto attivo accetta i voti procacciati; il secondo, invece, introduce come elemento di scambio del procacciamento di voti la disponibilità a soddisfare gli interessi delle associazioni mafiose.

Non essendosi altri senatori che intendono intervenire, il presidente PALMA dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA*

Il presidente PALMA annuncia che, in seguito alle modifiche apportate al calendario dei lavori da parte della Conferenza dei Capigruppo, la seduta della Commissione già prevista per le ore 14 di domani non avrà luogo. La Commissione è nuovamente convocata venerdì 20 dicembre, alle ore 11.30, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1119 e congiunti (diffamazione) e nn. 315 e congiunti (responsabilità civile dei magistrati), nonchè

per il seguito dell'esame degli atti del Governo nn. 46 (sfruttamento sessuale minori) e 51 (tratta esseri umani). La seduta proseguirà, alle ore 14,30, con l'audizione del Ministro della giustizia.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 948****Art. 1.****1.1**

D'ASCOLA, TORRISI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. 1. Chiunque, accordandosi con altri che sa essere associati, procura per se i voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*, o ne ottiene la promessa in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità, ovvero si rende disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione, è punito con la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis*, diminuita di un terzo.

2. Fuori dei casi di concorso, alla stessa pena soggiace chi si introduce procurando i voti di cui al primo comma ovvero ottenendone la promessa, in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità, ovvero si rende disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*."».

---

**1.2**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - (*Scambio elettorale politico mafioso*). - *I.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis*."».

---



**1.3**

CAPPELLETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico mafioso*). - *I.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità"».

---

**1.8**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico mafioso*). - *I.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità ».

---

**1.4**

CARDIELLO, FALANGA, PAGNONCELLI, BARANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico mafioso*). - *I.* Chiunque accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

---

**1.5**

FALANGA, CARDIELLO, SCIASCIA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico mafioso*). - *1.* Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della sua qualità soggettiva, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

---

**1.6**

CARDIELLO, FALANGA, PICCINELLI, BARANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico mafioso*). - *1.* Chiunque accetti il procacciamento di voti, consapevole dell'utilizzo delle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

---

**1.7**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico mafioso*). - *1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in

cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».

---

### 1.9

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, sostituire le parole: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis», con le seguenti: «Chiunque ottiene, o si adopera per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis».*

*Conseguentemente, nel medesimo capoverso "art. 416-ter", sopprimere il secondo comma.*

---

### 1.10

SUSTA

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, sostituire le parole: «Accetta consapevolmente il procacciamento di voti» con le seguenti: «Consapevolmente ottiene, o si adopera per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti e ne accetta il procacciamento».*

---

### 1.11

ALBERTINI

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, sostituire le parole: «Accetta consapevolmente» con le seguenti: «Accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo, localmente denominate, con la consapevolezza della loro qualità soggettiva».*

---

### 1.12

RUVOLO

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, sostituire le parole: «Accetta consapevolmente» con le seguenti: «Accetti da coloro*

che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore».

---

### **1.13**

RUVOLO

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, sostituire le parole: «Accetta consapevolmente» con le seguenti: «Accetti, con accertata consapevolezza».*

---

### **1.14**

RUVOLO

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, sostituire le parole: «Accetta consapevolmente» con le seguenti: «Accetti, con dimostrata consapevolezza».*

---

### **1.15**

RUVOLO

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, sostituire le parole: «Accetta consapevolmente» con le seguenti: «Accetti, con manifesta consapevolezza».*

---

### **1.16**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, sopprimere la parola: «consapevolmente».*

---

**1.17**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, dopo la parola: «consapevolmente», inserire le seguenti: «, per se o per altri,».*

---

**1.18**

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, sostituire le parole: «il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis», con le seguenti: «la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis».*

*Conseguentemente, nel secondo comma del medesimo capoverso «art. 416-ter», sostituire la parola: «procaccia», con la seguente: «promette».*

---

**1.19**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*«a) dopo le parole: "il procacciamento" inserire le seguenti: "o la promessa";*

*b) sostituire le parole: "reclusione da quattro a dieci anni" con le seguenti: "con la stessa pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis"».*

---

**1.20**

ALBERTINI

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, dopo le parole: «altra utilità'» inserire le seguenti: «e comunque in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi delle associazioni mafiose di cui all'articolo 416-bis».*

---

**1.21**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma, dopo le parole: «o di altra utilità», aggiungere le seguenti: «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».*

---

**1.22**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma sostituire le parole: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni», con le seguenti: «è punito con la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis».*

---

**1.23**

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA

*Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", nel primo comma sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da sette a dodici anni».*

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 dicembre 2013

### **Plenaria**

### **34<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

#### *SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente LATORRE rende noto che lo scorso 16 dicembre il senatore Luigi Manconi è entrato a far parte della Commissione, in luogo del senatore Cucca.

Formula quindi ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente LATORRE ricorda che oggi, alle ore 14,30, avrà luogo, presso la Camera dei deputati, la seduta congiunta delle Commissioni affari esteri e difesa dei due rami del Parlamento per l'audizione dei Ministri degli esteri e della difesa sui recenti sviluppi della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) anche in vista del Consiglio europeo.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate (n. 32)**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (n. 33)**

(Pareri al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per l'atto del Governo n. 32, e ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, lettere *c*) ed *e*), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per l'atto del Governo n. 33. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il presidente LATORRE riepiloga brevemente l'*iter* dei provvedimenti e del connesso ciclo di audizioni, dando conto anche delle osservazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali.

Il relatore VATTUONE (*PD*) svolge quindi alcune considerazioni ad integrazione della relazione da lui svolta nella seduta del 9 ottobre, ribadendo preliminarmente che gli schemi di decreto all'esame della Commissione non comportano una revisione del modello di difesa ma una ridefinizione riduttiva dello stesso verso un modello da 150.000 unità. Si tratta comunque di una riorganizzazione complessa dove sarà necessario evitare, soprattutto per quanto attiene al personale, inopportuni fenomeni di precarizzazione.

Si sofferma quindi su alcune problematiche emerse nel corso delle audizioni effettuate congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati. In particolare, con riferimento allo schema di decreto di natura ordinamentale appare problematica la posizione delineata per il Segretario generale della Difesa, che, se dipendente dal Capo di Stato maggiore della Difesa per quanto attiene alle funzioni tecnico-operative, è in parità formale con esso e fa capo direttamente al Ministro della difesa per quanto attiene alle funzioni di natura tecnico-amministrativa. Inoltre, al fine di riqualificare efficientemente la spesa, si dovrebbe favorire, a suo avviso, una riorganizzazione strutturale in chiave interforze. Infine, particolarmente delicata appare la tematica afferente alla disciplina degli alloggi di servizio.

In relazione, poi, al decreto relativo al personale militare e civile del Dicastero, sottolinea la problematicità dell'istituto dell'esenzione dal servizio, rilevando contestualmente che risultati più efficaci potrebbero essere raggiunti attraverso la mobilità del personale militare negli enti locali (accompagnata da una specifica previsione che il 75 per cento del trattamento economico resti a carico del Ministero della difesa, al fine di non gravare eccessivamente sui bilanci di questi ultimi). La delega, peraltro, fissando



un termine di due anni per l'emanazione di ulteriori misure correttive, lascia un ampio margine per eventuali verifiche. Altri aspetti da approfondire concernono, inoltre, l'estensione al personale militare delle riserve di posti vigenti a favore di quello civile in materia di mobilità verso altre Pubbliche amministrazioni e nella razionalizzazione del servizio sanitario della Guardia di finanza tramite la stipula di convenzioni tra il predetto Corpo e lo Stato maggiore della Difesa.

Il presidente LATORRE auspica quindi che i relatori possano presentare le bozze di parere già a partire dalla mattinata di domani, affinché su di esse possa articolarsi la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il presidente LATORRE, apprezzate le circostanze, propone di anticipare le sedute già convocate per domani alle ore 8,45 ed alle ore 15, rispettivamente alle ore 8,30 ed alle ore 14.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 dicembre 2013

**Plenaria****138<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia** (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2, comma 1, eleva al 128,5 per cento l'acconto IRES, con effetti anche sull'acconto IRAP, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa; invece, l'articolo 2, comma 2, dispone, per i medesimi soggetti, che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'aliquota IRES del 27,5 per cento si applichi un'addizionale di 8,5 punti percentuali. Al riguardo, segnala che i citati commi 1 e 2 dell'articolo 2 sono strettamente correlati in termini finanziari, in quanto l'addizionale all'IRES per l'anno 2013, che si tradurrà in un maggior gettito nell'anno 2014, andrà a compensare gli effetti di minor gettito, che si avranno per il 2014, derivanti dall'aumento degli acconti che il comparto bancario e assicurativo dovrà pagare a titolo di IRAP e di IRES nell'anno 2013. Evidenzia, a tale proposito, che l'acconto superiore al cento per cento del debito di imposta assolto nell'anno prece-

dente da parte dei contribuenti acquista la natura di anticipazione/finanziamento *ope legis* a favore dell'erario rispetto a redditi futuri ed incerti nel *quantum* e potrebbe essere qualificato come debito dell'erario nei confronti dei contribuenti. L'articolo 2, comma 5, prevede, poi, che, a decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze rinvenienti da strumenti finanziari versino, entro il 16 dicembre di ciascun anno, un importo, a titolo di acconto, pari al cento per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nei primi undici mesi dell'anno; l'acconto sarà successivamente scomputato dai versamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al riguardo, richiede chiarimenti sulla portata finanziaria del citato comma 5, posto che la Relazione tecnica non fornisce i dati che consentano di verificare la quantificazione proposta. Con riferimento all'articolo 3, in tema di dismissione di immobili pubblici, andrebbe valutato se il ricorso alla trattativa privata possa determinare una contrazione delle entrate rispetto a quanto sarebbe potenzialmente ricavabile con le procedure ordinarie. In merito all'articolo 4, occorre valutare se la riforma dell'assetto del capitale della Banca d'Italia possa incidere negativamente sulle entrate erariali, posto che la Banca contribuisce in via ordinaria alle entrate dello Stato, attraverso la devoluzione di una quota degli utili di gestione. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 25 del 2013 del Servizio del bilancio.

Il senatore Luigi MARINO (PI) fa riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio del bilancio e riprese dal Presidente nella sua relazione, chiedendo se siano immaginabili effetti negativi in termini di gettito, dal momento che gli utili retrocessi dalla Banca d'Italia all'Erario non sono oggetto di precedente separata stima.

Il vice ministro CASERO conferma che la modifica nell'assetto proprietario e di capitale della Banca non necessita di copertura, dal momento che non vengono meno partite finanziarie stimate quali entrate.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede chiarimenti sulla parte della relazione in cui si osserva una carenza di elementi di quantificazione.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una nota di riscontro del Ministero dell'economia e delle finanze di riscontro alle osservazioni del Servizio del bilancio sul punto. Il Dicastero chiarisce che alla base delle stime che hanno portato alla formulazione del comma 5 dell'articolo 2, vi sono i flussi di versamenti concretamente realizzati presso gli intermediari finanziari e che, dunque, ci si è basati su dati significativi dal punto di vista della quantificazione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ricorda che nella Nota di lettura n. 25 del Servizio del bilancio sono presenti ulteriori diversi profili di criticità.

Il PRESIDENTE conviene circa l'esistenza di elementi concernenti le quantificazioni che possono prestarsi a rilievi metodologici o a auspici di affinamento dal punto di vista del quadro contabile. Tuttavia, ricorda che la Commissione deve esprimere un parere di controllo alla stregua dell'articolo 81 della Costituzione, con il che va escluso che qualsiasi osservazione tecnica costituisca di per sé una violazione dell'obbligo di copertura delle norme di legge.

La senatrice LEZZI (*M5S*) esprime scetticismo rispetto al futuro effettivo gettito delle norme che prevedono l'aumento dell'acconto a valere sugli enti creditizi e finanziari.

Il PRESIDENTE prende atto delle preoccupazioni della senatrice Lezzi, ritenendo però più preoccupante dal punto di vista generale l'incremento degli acconti oltre il totale del saldo dovuto.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede un ulteriore chiarimento sugli effetti del comma 10 dell'articolo 2, paventando la possibilità di complicazioni in termini di liquidità.

Il PRESIDENTE rassicura la senatrice Bulgarelli sul rischio di ammanchi di tesoreria, dal momento che le giacenze sui conti di tesoreria inglobano molte diverse entrate e, soprattutto, incamerano i proventi delle aste di titoli del debito pubblico, cosicché va escluso un rischio di esaurimento delle disponibilità. In conclusione propone alla Commissione l'espressione di un parere di nulla osta sul testo del decreto.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il PRESIDENTE segnala che, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione, occorre valutare l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento X1.0.1. Occorre, poi, acquisire la relazione tecnica sulla proposta X1.0.2, fermo restando che la lettera *l*) pare comportare maggiori oneri.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.58 e 1.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.8, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 1.34, 1.35, 1.40, 1.46, 1.47, 1.50, 1.51, 1.52, 1.54, 1.55, 1.56, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9 e 1.0.12. Occorre a suo avviso valutare gli emendamenti 1.28 (dal punto di vista degli effetti di cassa), 1.37 identico all'1.38 (derogatori rispetto alle norme

di contabilità), 1.41, 1.45 e 1.48 (circa l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura) e 1.01 (sul piano degli effetti finanziari). Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2. Occorre valutare, poi, l'emendamento 2.0.3. Con riferimento agli emendamenti all'articolo 3, occorre verificare che la proposta 3.100 dei Relatori non contrasti con la normativa europea, mentre occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento dei Relatori 3.200. Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 4, comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.68, 4.82, 4.90 e 4.129. Occorre valutare le proposte 4.80 e 4.0.2 con particolare riguardo agli accordi europei o internazionali in materia di riserve auree ed alle conseguenze finanziarie della loro gestione; devono essere altresì valutate, con riferimento soprattutto ai possibili profili di contrasto con norme vincolanti dell'Unione Europea, degli emendamenti 4.93, 4.95, 4.96, 4.106, 4.107, 4.132, 4.154, 4.172 e 4.173. Occorre ancora valutare gli emendamenti 4.147 e 4.160, poiché disponendo espropri di quote senza indennizzo potrebbero, tra l'altro, determinare la responsabilità dello Stato per violazione di norme sui diritti fondamentali. Necessitano inoltre di una valutazione in punto di possibili effetti finanziari le proposte 4.162 e 4.165. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la necessità di inserire una clausola di invarianza e di esclusione di indennità o rimborsi all'emendamento 5.29. Occorre valutare altresì le conseguenze finanziarie della proposta 5.0.1. Per quanto riguarda l'articolo 6, occorre valutare per i possibili effetti sulla finanza pubblica le proposte 6.69, 6.78, 6.89, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.112, 6.115, 6.118, 6.125, 6.0.1 e 6.0.5. In relazione all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.17 e 7.18 mentre appare indispensabile, in ordine alla correttezza della quantificazione degli oneri, acquisire una relazione tecnica al fine di poter valutare le proposte 7.20, 7.21 e 7.0.1. Non ritiene vi siano osservazioni di competenza su tutti i restanti emendamenti.

In base a quanto riferito, propone quindi l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta X1.0.1 per assenza di relazione tecnica, mentre il parere dovrebbe essere di contrarietà ai sensi della medesima norma costituzionale per carenze nella copertura per ciò che riguarda gli emendamenti 1.1 e seguenti. Analogo parere dovrebbe riguardare la proposta 1.28, dal momento che evita sanzioni ed interessi superando l'anno finanziario ed avrebbe avuto, pertanto, necessità di copertura. Gli emendamenti 1.37 e 1.38 appaiono violare le prescrizioni della legge di contabilità nel momento in cui posticipano il termine per i bilanci di previsione al termine del mese di marzo 2014. Rispetto alla proposta 1.41, osserva che lo stanziamento ivi previsto andrebbe prescritto sotto forma di tetto di spesa, in mancanza costituendosi un diritto perfetto potenzialmente privo di copertura. Appaiono carenti dal punto di vista della copertura anche i successivi emendamenti 1.45, 1.48 e 1.0.41. Osserva in seguito che l'emendamento 2.0.3 è già stato approvato in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1149 ed

in forma più limitata, quindi la Commissione dovrebbe segnalare la circostanza tramite un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro CASERO informa che è stata formulata una relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, sulle proposte 3.100 e 3.200, che sono a disposizione dei senatori.

Il PRESIDENTE segnala la necessità di esprimere contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.80 e 4.0.2, dal momento che prevedono una gestione delle riserve auree che prescinde dai vincoli pattizi e dal coordinamento con la Banca Centrale Europea. Il parere può essere invece di semplice contrarietà per quanto riguarda le proposte 4.93 e seguenti, dal momento che le possibili violazioni di norme del diritto dell'Unione europea non comportano oneri diretti sul bilancio dello Stato, ma possono evidentemente determinare una responsabilità dell'Italia in seguito alla violazione medesima. Un parere di semplice contrarietà potrebbe riguardare anche gli emendamenti 4.162, 4.165, 5.29 e 5.0.1, dal momento che delineano operazioni non del tutto chiare dal punto di vista finanziario. Analogamente parere di semplice contrarietà potrebbe essere espresso sulle proposte 6.69 e seguenti. Conclude confermando l'opinione che gli emendamenti 7.17 e 7.18 contrastino con l'articolo 81 della Costituzione e che il parere sugli ulteriori 7.20, 7.21 e 7.0.1 debba essere contrario in assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, all'esito dell'esame, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, X1.0.1, X1.0.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.58, 1.0.2, 1.8, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 1.34, 1.35, 1.40, 1.46, 1.47, 1.50, 1.51, 1.52, 1.54, 1.55, 1.56, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.12, 1.28, 1.37, 1.38, 1.41, 1.45, 1.48, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2, 4.8, 4.9, 4.68, 4.82, 4.90, 4.129, 4.80, 4.0.2, 4.147, 4.160, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21 e 7.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.0.3, 4.93, 4.95, 4.96, 4.106, 4.107, 4.132, 4.154, 4.172, 4.173, 4.162, 4.165, 5.29, 5.0.1, 6.69, 6.78, 6.89, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.112, 6.115, 6.118, 6.125, 6.0.1, 6.0.5 e 4.1000. Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti ed è approvata.

**(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia** (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, dopo aver richiamato il parere non ostativo espresso sul testo alla Commissione di merito e la relazione sugli emendamenti presentati alla medesima, illustra le proposte emendative di nuova presentazione all'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.200, 1.201. e 3.200. Non ritiene vi siano osservazioni sugli ulteriori emendamenti 3.201, 3.202 e 3.203. Propone, inoltre, di confermare il parere già espresso alla Commissione competente nel merito sugli emendamenti ripresentati anche all'Assemblea. Propone, pertanto, un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, già presentati presso la Commissione di merito, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, X1.0.1, X1.0.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.58, 1.0.2, 1.8, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 1.34, 1.35, 1.40, 1.46, 1.47, 1.50, 1.51, 1.52, 1.54, 1.55, 1.56, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.12, 1.28 1.37,1.38, 1.41, 1.45, 1.48, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2, 4.8, 4.9, 4.68, 4.82, 4.90, 4.129, 4.80, 4.0.2, 4.147, 4.160, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21 e 7.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.0.3, 4.93, 4.95, 4.96, 4.106, 4.107, 4.132, 4.154, 4.172, 4.173, 4.162, 4.165, 5.29, 5.0.1, 6.69, 6.78, 6.89, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.112, 6.115, 6.118, 6.125, 6.0.1, 6.0.5 e 4.1000. In merito agli emendamenti di nuova presentazione, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.200, 1.201 e 3.200. Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 dicembre 2013

### Plenaria

### 58<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Barretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1188)** *Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (Seguito e conclusione dell'esame)*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti in precedenza accantonati.

Su proposta del relatore FORNARO (PD) viene momentaneamente accantonato l'emendamento 1.15.

Il relatore FORNARO (PD) invita al ritiro dell'emendamento 1.26.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Il senatore GIACOBBE (PD) ritira l'emendamento 1.26.

I RELATORI propongono una riformulazione dell'emendamento 1.28, che la senatrice BELLOT (LN-Aut) accoglie.



Posto in votazione, con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, l'emendamento 1.28 (testo 2) (pubblicato in allegato) è accolto.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.29, che, posto in votazione, è respinto.

I senatori GIACOBBE (*PD*) e BELLOT (*LN-Aut*), accogliendo l'invito dei relatori, ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.31 e 1.37.

Il relatore FORNARO (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 1.41, che la senatrice BELLOT (*LN-Aut*) si riserva di valutare.

L'emendamento 1.41 è dunque momentaneamente accantonato.

Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.10 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi firmatari.

Il relatore OLIVERO (*PI*) fa proprio l'emendamento 1.0.11, sul quale è favorevole il parere del sottosegretario BARETTA.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.0.11.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO è posto in votazione l'emendamento 2.4, che risulta respinto.

Il parere dei RELATORI sull'emendamento 2.5 è favorevole.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente.

Posto in votazione, l'emendamento 2.5 è accolto.

Il relatore FORNARO (*PD*) invita al ritiro degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che il tema oggetto di tali proposte è meritevole della massima attenzione e auspica uno specifico impegno da parte del Governo.

Il sottosegretario BARETTA riconosce che sussiste un problema in relazione alla competitività degli operatori turistici nazionali e assicura l'impegno del Governo al fine della risoluzione della questione in oggetto.

Dopo aver fatto presente gli esiti negativi finora avuti dall'interlocuzione con l'amministrazione finanziaria in merito alla specifica questione dei rimborsi IVA per le agenzie turistiche, il senatore GIACOBBE (*PD*) ritira gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il senatore PEPE (*M5S*) riformula l'emendamento 3.6 nel senso suggerito dai RELATORI.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.6 (testo 2) (pubblicato in allegato) è accolto dalla Commissione.

I RELATORI e il sottosegretario BARETTA invitano al ritiro dell'emendamento 3.43, motivato dalla esigenza di approfondire le questioni relative alla pubblicizzazione degli atti, che potrebbe essere affrontata in una diversa circostanza.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) insiste per la votazione.

L'emendamento 3.43, messo ai voti, risulta respinto.

L'emendamento 3.52, sul quale è contrario il parere dei RELATORI e del sottosegretario BARETTA, è posto in votazione e respinto.

Con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, la Commissione accoglie l'emendamento 3.100.

Il relatore FORNARO (*PD*) dopo aver riassunto i termini della discussione svolta nella seduta di ieri, ritira l'emendamento 3.200, riservandosi di trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

In risposta a una sollecitazione del senatore VACCIANO (*M5S*), il sottosegretario BARETTA valuta positivamente l'ipotesi prospettata dal relatore, nell'ottica della ricerca di una soluzione equilibrata del problema delle proprietà immobiliari costruite su terreni demaniali, che non penalizzi ulteriormente i cittadini che risultano sfavoriti da situazioni giuridiche particolarmente complesse, cui l'emendamento tendeva a dare una risposta.

In conseguenza del ritiro dell'emendamento 3.200, risultano decaduti i relativi subemendamenti.

L'emendamento 3.74, fatto proprio dal senatore VACCIANO (*M5S*), con il parere favorevole dei relatori e del sottosegretario BARETTA, è accolto dalla Commissione.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.79, sul quale si esprimono favorevole i relatori e il rappresentante del Governo.

Posto in votazione, l'emendamento 3.79 è accolto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del sottosegretario BARETTA viene posto in votazione e respinto l'emendamento 3.86.

In riferimento agli emendamenti 3.88, 3.89 e 3.90 i RELATORI presentano l'emendamento 3.1000 (pubblicato in allegato al resoconto).

Dopo l'illustrazione svolta dal relatore FORNARO (*PD*), con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, l'emendamento 3.1000 è posto in votazione ed è accolto. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 3.88, 3.89 e 3.90.

Viene presentato e illustrato dal relatore FORNARO (*PD*) l'emendamento 4.1000 (pubblicato in allegato al resoconto), riepilogativo delle questioni concernenti il capitale della Banca d'Italia e la qualifica dei soggetti titolati a detenere quote. Ritiene di aver proposto una soluzione equilibrata, condizionata al ritiro di gran parte degli emendamenti accantonati all'articolo 4: preannunciando il ritiro a sua volta degli emendamenti 4.66, 4.87 e 4.119. tale proposta prefigura una soluzione alternativa che, se accolta, rende sostanzialmente superati gli emendamenti 4.132 e 4.133.

La senatrice REPETTI (*FI-PdL XVII*) chiede se si ritengano superate le perplessità circa la compatibilità dell'emendamento 4.1000 con la disciplina comunitaria.

Dopo un ulteriore intervento del relatore FORNARO (*PD*), su tale specifica questione, sono quindi ritirati gli emendamenti 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.106, 4.107, 4.109, 4.110, 4.112, 4.140, 4.141, 4.142 e 4.143.

Con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA la Commissione accoglie l'emendamento 4.1000, con il voto di astensione del senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*).

Pur segnalando la serietà dei timori già espressi in ordine alla compatibilità la sussistenza di alcune perplessità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni accolte dalla Commissione, la senatrice REPETTI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.132.

I RELATORI invitano a ritirare l'emendamento 4.133.

In ordine alla necessità di disporre di adeguate garanzie rispetto alla possibile partecipazione al capitale della Banca d'Italia di soci controllati da soggetti extracomunitari esprimono osservazioni i senatori VACCIANO (*M5S*), REPETTI (*FI-PdL XVII*), CARRARO (*FI-PdL XVII*) e MOLINARI (*M5S*), giudicando opportuno riequilibrare le modifiche appena accolte all'articolo 4.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) sottolinea l'importanza ai medesimi fini della regolazione e della vigilanza, così da consentire di disporre della necessaria trasparenza del mercato. Rimarca poi che la soluzione più ade-

guata, e che lui avrebbe preferito, rimane l'acquisizione al Tesoro delle quote del capitale della Banca d'Italia.

Il relatore FORNARO (*PD*) dopo aver sottolineato le esigenze di tenere conto anche delle possibili modifiche all'articolo 6, propone la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento.

Il sottosegretario BARETTA invita a sua volta alla trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) insiste per la votazione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del sottosegretario BARETTA l'emendamento 4.133 è quindi posto ai voti, risultando respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO la Commissione accoglie l'emendamento 4.145.

Il relatore FORNARO (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 4.165, ritenendo preferibile la formulazione della proposta 4.174.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in maniera conforme.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) osserva che l'emendamento 4.165 è finalizzato alla creazione di un mercato regolamentato, provvisto dei necessari requisiti di trasparenza, delle quote del capitale della Banca d'Italia, stante anche il rischio, in base al testo del decreto-legge in esame, che la Banca d'Italia stessa diventi proprietaria di un considerevole numero di quote del proprio capitale. Prospetta infine alcune modifiche allo scopo di disporre di una migliore formulazione del testo.

La senatrice REPETTI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sull'emendamento 4.165.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira l'emendamento 4.165.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.174, che, posto in votazione, è accolto.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) accetta di riformulare l'emendamento 4.179 nel senso indicato dai relatori.

Con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, la Commissione accoglie l'emendamento 4.179 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il senatore MOLINARI (*M5S*) conferma il ritiro dell'emendamento 5.29 preannunciando la presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno.

Il senatore FORNARO (*PD*) illustra l'emendamento 6.1000 (pubblicato in allegato), finalizzato a ricomprendere tutti gli emendamenti accantonati in tema di modifiche allo Statuto della Banca d'Italia.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) non condivide la riscrittura, poiché ritiene rilevante salvaguardare il principio che la cessione delle quote sia annullata dal Consiglio superiore in assenza dei requisiti prescritti, per evitare un vuoto normativo. Sollecita il relatore a tener conto di tale eventualità.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene rilevante salvaguardare la clausola di gradimento, e quindi sopprime comunque la lettera *d*) del comma 5.

I RELATORI riformulano quindi l'emendamento 6.1000, tenendo conto in particolare del contenuto degli emendamenti 6.104 e 6.105, superando quindi il carattere onnicomprensivo della precedente proposta.

Esprimono pertanto parere favorevole sull'emendamento 6.93, di tenore analogo al 6.94, i RELATORI. Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere favorevole.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 6.93 e 6.94 sono accolti.

I RELATORI invitano al ritiro degli emendamenti 6.98 e 6.100, mentre l'emendamento 6.99 decade per assenza del proponente.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira l'emendamento 6.100.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 6.98 che, con il parere contrario del rappresentante del Governo, è respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 6.1000 (testo 2) (pubblicato in allegato) che, con il parere favorevole del sottosegretario BARETTA, è accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti 6.104 e 6.105 risultano assorbiti.

Il senatore PEPE (*M5S*) accoglie l'invito dei relatori di ritirare l'emendamento 6.106.

Su invito dei RELATORI il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira l'emendamento 6.109.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.150.

Posto in votazione, l'emendamento 6.150 è accolto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO la Commissione accoglie l'emendamento 6.123.

I relatori invitano al ritiro dell'emendamento 6.124.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritira l'emendamento 6.124.

L'emendamento 6.125 decade per assenza del proponente.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) dichiara di voler mantenere l'emendamento 1.41, precedentemente accantonato, nella formulazione originaria.

Il parere dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è contrario sull'emendamento 1.41, che, posto in votazione risulta respinto.

I relatori esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.15, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.15.

Successivamente posta in votazione la proposta di coordinamento n. 1, che risulta accolta.

Tutti gli ordini del giorno vengono quindi ritirati.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1188**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1188/1/6**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevedendo che – per l'anno 2013 – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che nell'attuale contesto di crisi economica, risulta necessario valutare, tra le esenzioni ed agevolazioni la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni, anche attraverso la deducibilità pari almeno al 50 per cento degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.

---

**G/1188/2/6**

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia;

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevedendo che – per l'anno 2013 – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

valutato che, in particolare, l'articolo ha prolungato di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere il posticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevedendo a decorrere già dal 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della medesima disciplina contabile.

---

**G/1188/3/6**

CANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia,

premesso che:

il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato l'imposta municipale propria



(IMU) volta a sostituire la componente del reddito IRPEF relativa agli immobili non locati e l'ICI, prevedendone l'applicazione nell'anno 2014;

con l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 l'applicazione dell'imposta è stata anticipata al 2012 modificandone la disciplina e prevedendone il pagamento nel caso di possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha ulteriormente innovato all'articolo 1, comma 380 e da 382 a 384 la destinazione del gettito proveniente dall'IMU e ha conseguentemente ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale attribuendo ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo che sarebbe rimasto allo Stato;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, intervenendo nuovamente in materia ha previsto che per l'anno 2013 non fosse dovuta la prima rata dell'imposta municipale, su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, gli immobili per cui tale rata era stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013. Creando una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013 e stabilendo un rimborso verso i comuni per il mancato introito;

il decreto attualmente in conversione all'articolo 1, comma 1, prevede la soppressione della seconda rata IMU e al contempo all'articolo 1, comma 5, che nei comuni in cui l'aliquota IMU sia stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti siano tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014 il 40 per cento di differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune,

considerato che:

nel corso delle audizioni del 12 dicembre presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato l'ANCI ha rivelato che la soluzione prevista nel decreto legge in conversione provoca un ulteriore elemento d'incertezza circa l'effettiva copertura del gettito perduto dai Comuni a seguito dell'eliminazione dell'IMU e pone i Comuni stessi di fronte ad articolati adempimenti, non commisurati agli importi dovuti da ciascun contribuente;

secondo studi dell'ANCI la soluzione adottata, per evitare l'integrale compensazione delle risorse a carico del bilancio statale prevista dal decreto in conversione, richiederebbe a quasi 10 milioni di contribuenti di versare importi esigui con pagamenti medi inferiori a 40 euro o addirittura ai 10 euro nei casi di abitazioni con bassa rendita catastale,

considerato inoltre che:

i Comuni a seguito di questi continui mutamenti normativi hanno avuto difficoltà, soprattutto in termini di carenza di liquidità e di impossibilità a pianificare correttamente i flussi di entrata e uscita;

dal quadro che emerge dal Rapporto 2013 sulla «finanza territoriale in Italia» il prelievo fiscale di regioni e enti locali, pur aumentato, non sembra compensare le mancate entrate derivanti dai tagli ai trasferimenti statali con una situazione che rischia di rendere ingestibili i bilanci dei Comuni;

secondo quanto affermato dal Presidente dell'ANCI vi è una estrema incertezza in cui versa la finanza locale, dovuta principalmente alla mancanza di una disciplina stabile e certa delle principali fonti di entrata del comparto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nei bilanci comunali nel caso in cui le entrate non fossero in linea con le previsioni attese,

impegna il Governo:

a garantire che i prossimi provvedimenti in materia di fiscalità locale vengano concordati con le rappresentanze delle municipalità e gli enti territoriali sulle cui entrate andranno ad incidere i medesimi provvedimenti;

a prevedere con il primo provvedimento utile la proroga al 31 marzo 2014 del termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per i Comuni data l'incertezza derivante dai continui mutamenti legislativi.

---

#### **G/1188/4/6**

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia,

premessi che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di

lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-*bis*, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie,

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014,

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1° gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strade diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consorzialità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per se gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo:

a prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse.

---

### **G/1188/5/6**

ALBERTI CASELLATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia,

premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 26 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) comma 1, novellando il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da un lato conferma l'esenzione dall'imposto di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 10, dall'altro li assoggetta a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro;

il comma 3 novellato, nella formulazione previgente, che sarebbe stata applicata dal 1° gennaio 2014, prevedeva l'esenzione totale;

il comma 4 del predetto articolo 10, stabilisce che «In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.»;

così come è stata modificata, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10 sembrerebbe escludere il regime fiscale di esenzione dalle imposte di registro, catastali e ipotecarie di cui godono i trasferimenti immobiliari e la costituzione di diritti reali oggetto di accordo tra le parti nelle cause riguardanti il diritto di famiglia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire, con gli opportuni strumenti e in via interpretativa se:

1) il comma 4 si debba intendere nel senso che sono abrogati tutti i regimi di esenzione «diversi» da quelli di cui al comma 3 menzionato in premessa;

2) in particolare, se dal 1° gennaio 2014, sulla base delle norme sopracitate, vi saranno ancora le esenzioni fiscali che la legge attualmente riconosce ai trasferimenti immobiliari tra i coniugi o a favore della prole, in sede di separazione e divorzio.

---

### **G/1188/6/6**

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, Eva LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia,

premesso che:

vi è la necessità di una revisione dell'istituto della Banca d'Italia, le banche centrali di ciascun Stato non possono essere equiparate alle imprese private (banche) che distribuiscono beni e servizi e forniscono alla clientela mezzi di pagamento e di intermediazione finanziaria;

gli articoli da 4 a 6 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di *governance* della Banca d'Italia, autorizzando la stessa a procedere ad un aumento di capitale all'importo di 7,5 miliardi di euro mediante utilizzo di riserve statutarie, definendo nel contempo il valore nominale delle quote di partecipazione in euro 20.000 ciascuna;

dette disposizioni di natura prevalentemente ordinamentale vengono in maniera inopportuna proposte con lo strumento del decreto-legge e sono già operative in forza dello strumento legislativo della decretazione d'urgenza. Il decreto-legge ha di fatto già sottratto al Parlamento una approfondita valutazione delle norme introdotte;

è necessario avere informazioni dettagliate dell'assetto societario della Banca d'Italia in rapporto all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché sulle prospettive che il regime delle quote comporta per la *governance* dell'istituto e alla sua indipendenza, con particolare riferimento agli istituti non italiani partecipanti,

impegna il Governo:

a presentare entro trenta giorni un disegno di legge che affronti le tematiche sottese agli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge.

---

**Coord.1**

I RELATORI

*All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole «comma 6», ovunque ricorrono, con le seguenti: «sesto comma».*

*All' articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 114», sopprimere la rubrica.*

*All'articolo 6, al comma 4 sostituire le parole «E' abrogato» con le seguenti: «Sono abrogati».*

---

**Art. 1.****1.28 (testo 2)**

BITONCI, BELLOT

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014».

---

**Art. 3.****3.6 (testo 2)**

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

*Al comma 1 dopo la parola «pubblica» inserire le seguenti: «anche ai fini di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo».*

---

**3.1000**

I RELATORI

*Al comma 2, lettera b), aggiungere infine, il seguente periodo: «È in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma, a società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui*

al presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari».

---

#### **Art. 4.**

#### **4.1000**

I RELATORI

*Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 20.000 ciascuna», con le seguenti: «di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna»;*

*Al comma 4, alinea, dopo la parola: «capitale» inserire le seguenti: «di cui al comma 2»;*

*Al comma 4, sostituire le lettere a), b) e d) con le seguenti:*

*a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;*

*b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;*

*d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.;*

*Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».*

---

#### **4.179 (testo 2)**

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. La Banca d'Italia, riferisce annualmente al Parlamento, in merito alle operazioni di partecipazione al suo capitale in base a quanto stabilito al presente articolo».*

---

**Art. 6.****6.1000 (testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi» con le seguenti: «, ferma restando la verifica, da parte del Consiglio superiore, del rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio superiore annulla la cessione delle quote».*

---

**6.1000**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «direzione generale della».*

*Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «24 mesi» con le seguenti: «36 mesi».*

*Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi» con le seguenti: «, ferma restando la verifica, da parte del Consiglio superiore, del rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza.»;*

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

*«6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».*

---



## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 dicembre 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 42**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FLC CGIL, CISL UNIVERSITÀ E  
UIL RUA IN MERITO ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO SULLE MODALITÀ  
DI NOMINA ED ELEZIONI COMPONENTI CNAM (N. 42)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 43**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**SIBILIA**

*indi del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,55*

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO TE-  
NUTA REALE DI CARDITELLO (ATTO N. 146);*

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO  
PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI (ATTO N. 147);*

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULLE PREROGATIVE DEL NUOVO ISTITUTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI (IMAIE) (ATTO N. 62);

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO SULLE MODALITÀ DI NOMINA ED ELEZIONE COMPONENTI CNAM (N. 42)

## Plenaria

### 58<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MARCUCCI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 42)** (Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti dei sindacati FLC CGIL, CISL Università, UIL RUA, nonché i rappresentanti dei docenti di didattica della musica, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno trasmesso una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*AFFARE ASSEGNATO*

**Prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (n. 62)**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il PRESIDENTE comunica che la dottoressa Rummo, Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore del Mini-

stero dei beni e delle attività culturali e del turismo, audita oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, ha trasmesso una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice IDEM (PD) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto), che tiene fra l'altro conto delle dichiarazioni rese nella seduta di ieri dal sottosegretario Galletti circa l'intenzione del Governo di ridurre la delega di cui all'articolo 2 ad un'operazione di mera semplificazione normativa. Comunica inoltre di aver ricevuto, in data di ieri, alcune proposte provenienti dal mondo dello spettacolo, che in parte ha ritenuto ragionevole inserire nello schema di parere affinché siano prese in considerazione nella sede di merito. Le proposte summenzionate riguardano, da un lato, la semplificazione di talune procedure di sicurezza concernenti le attività di spettacolo e, dall'altra, il rafforzamento dei requisiti professionali degli addetti al settore e l'inclusione dei parchi di divertimento fra le imprese turistiche. Circa il primo ordine di proposte osserva che si tratta di tematiche assai delicate, che necessiterebbero di un'istruttoria assai più lunga ed approfondita. Se da un lato la normativa italiana è infatti molto spesso sovrabbondante e penalizzante per gli operatori, dall'altro la sicurezza dei luoghi di lavoro è un tema troppo importante per essere affrontato in poche ore. Conseguentemente, dichiara di non aver inserito detti suggerimenti nello schema di parere. Ha inserito invece la proposta di una maggiore professionalità degli addetti agli spettacoli viaggianti e ai parchi di divertimento, nonché quella di includere questi ultimi fra le imprese turistiche, tanto più che per entrambi i profili non dovrebbero sussistere problemi di copertura finanziaria.

Quanto infine alla proposta di prorogare per un ulteriore anno le commissioni provinciali di vigilanza, altrimenti soppresse dal decreto-legge n. 95 del 2012, recante la cosiddetta *spending review*, osserva che un emendamento in tal senso è stato approvato ieri dalla Camera dei deputati nel disegno di legge di stabilità; il problema risulta pertanto superato.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) chiede di integrare lo schema di parere con il riferimento dei parchi a tema, oltre a quelli di divertimento, atteso che presentano problematiche analoghe.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia anzitutto la relatrice per il complesso lavoro svolto. Le chiede poi di rafforzare la condizione n. 1, rendendo ancor più chiara la volontà del Governo di escludere dalla delega di cui all'articolo 2 qualsiasi ipotesi di normativa innovativa.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) propone, a tal fine, di sostituire le parole «disponibilità del Governo» con le seguenti «volontà del Governo».

Anche il senatore BOCCHINO (*M5S*) ringrazia la relatrice per aver recepito molte delle considerazioni emerse in discussione generale. Chiede tuttavia a sua volta di precisare, nella condizione n. 1, l'attività di mera semplificazione normativa che il Governo sarà chiamato a svolgere ai sensi dell'articolo 2.

Il senatore TOCCI (*PD*) comprende i timori da talune parti avanzati circa la possibilità di una delega eccessivamente ampia e sprovvista di adeguati paletti. Ritiene tuttavia che il Governo dovrebbe essere chiamato a svolgere un'azione ben più incisiva di disboscamento della legislazione, quanto meno con riguardo a quella universitaria. A tal fine reputa necessario sopprimere l'articolo 2 dal disegno di legge n. 958 ed invitare il Governo a presentare un documento di indirizzo indicando le linee guida in base alle quali intende snellire la normativa vigente. Solo successivamente, potrà essere approvata una norma di delega che consenta al Governo di operare la predetta riduzione delle norme in vigore.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE ritiene preferibile rinviare la votazione del parere sul disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'affare assegnato sul Parco archeologico di Sibari (n. 147), ha svolto oggi l'audizione del sindaco di Cassano all'Ionio, il quale ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che, alla luce dell'anticipazione dei lavori dell'Assemblea, la seduta, già convocata per domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

condivide l'obiettivo generale di semplificare e sburocratizzare l'amministrazione, con indubbi vantaggi per cittadini e imprese;

rileva preliminarmente che alcune norme sono già state inserite in provvedimenti d'urgenza, attualmente in vigore, per cui occorre sopprimerle o comunque modificarle nel testo in esame;

con riferimento all'articolo 2:

– manifesta perplessità sulla scelta dello strumento della delega su comparti assai ampi come la scuola, l'università e la ricerca, atteso che all'obiettivo di rendere agevole la lettura e l'applicazione delle norme potrebbe affiancarsi il rischio di eccessivi margini di discrezionalità del Governo, tanto più che si incide su importanti aspetti strutturali e organizzativi; pertanto sarebbe opportuno indicare quanto meno gli estremi della previgente fonte normativa oggetto del riassetto, in modo che sia ricostruibile il percorso normativo, adeguandola alla giurisprudenza costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;

– ritiene che la delega ivi prevista oltre che eccessivamente generica è anche troppo ampia sul piano temporale, trattandosi anzitutto di una ricognizione delle norme vigenti, per cui occorre ridimensionare il termine di 24 mesi;

– reputa che occorrerebbe comunque distinguere fra i comparti della scuola, dell'università e della ricerca, atteso che per la scuola è vigente un Testo unico che risale al 1994, per l'università il Testo unico vigente risale addirittura al 1933 e per la ricerca si tratterebbe di redigere uno completamente *ex novo*;

– segnala criticamente l'assenza di qualsiasi riferimento anche al comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la cui disciplina necessiterebbe parimenti di una semplificazione;

circa l'articolo 5, esprime analoghe perplessità sulla scelta di adottare decreti legislativi correttivi e integrativi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, soprattutto in quanto:

– si prevede un termine eccessivamente ampio, pari a 24 mesi, per l'adozione dei decreti delegati;

– non vengono individuati gli specifici settori oggetto di modifica;

valuta positivamente l'articolo 8, sull'utilizzo all'estero dei titoli rilasciati in Italia, secondo cui le certificazioni relative ai titoli di studio e agli

esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese;

prende altresì atto dell'articolo 14, comma 1, che novella il Codice dei beni culturali nella parte in cui disciplina l'uscita temporanea di beni, e comma 2 che riguarda l'adeguamento alle nuove tecnologie degli adempimenti nel settore cinematografico;

relativamente all'articolo 33:

– rileva l'innovazione che il comma 1 apporta alla procedura di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario ai professori ordinari collocati a riposo o che si siano dimessi purché abbiano prestato, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio in qualità di professori di prima fascia presso atenei italiani o stranieri, secondo la quale non si prevede più un decreto ministeriale previa deliberazione della facoltà di riferimento, ma una pronuncia del rettore su deliberazione favorevole dei professori ordinari del dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, attestante il valore della produzione scientifica e dell'attività accademica;

– registra una sovrapposizione tra il comma 2 e l'articolo 58, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»);

– valuta positivamente il comma 3, che novella il decreto legislativo n. 204 del 1998, solo nella parte in cui inserisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti sull'atto di approvazione del PNR da parte del CIPE, mentre non condivide l'eliminazione del parere delle Commissioni parlamentari sul riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE);

– circa il comma 4, che modifica in più parti il decreto legislativo n. 213 del 2009 sul riordino degli enti di ricerca, stabilendo anzitutto che dal 2013 la determinazione della quota del FOE è calcolata al netto del contributo finalizzato all'Agenzia spaziale italiana (ASI), in quanto destinato, nella quasi totalità, a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, europei e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca, manifesta alcune perplessità in quanto la quota premiale diminuisce in valore assoluto e l'ASI, a differenza di tutti gli altri enti, è messa al riparo dalla competizione di qualità su tale quota premiale;

– sempre in ordine al comma 4, condivide che sia il Ministero e non più il Ministro ad esercitare il controllo di legittimità e di merito sugli statuti degli enti;

– circa il medesimo comma 4, prende atto dell'eliminazione della previsione per cui il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come mandato presidenziale. Quanto alla disposizione per cui, in fase di prima applicazione, i componenti del consiglio di amministrazione eventualmente nominati con scadenze diverse durano in carica sino alla scadenza del mandato dell'ultimo componente nominato, giudica necessario un quadro dettagliato della situazione degli attuali con-

sigli di amministrazione per capire gli effetti della norma. In merito alle innovazioni sui consigli scientifici, attualmente nominati dal consiglio di amministrazione e formati da non più di sette componenti, condivide che tra questi sette componenti sia incluso il presidente dell'ente in funzione di presidente del consiglio stesso, mentre circa i due membri individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui alla legge n. 240 del 2010, paventa il rischio di un allentamento del legame tra l'ente e il suo consiglio scientifico;

– non concorda con il comma 5, che elimina il parere delle Commissioni parlamentari sulla tabella triennale di finanziamento di enti e strutture attivi nella diffusione della cultura scientifica;

– prende atto del comma 6, che modifica la natura dell'atto con cui sono dettati i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), prevedendo un decreto del Ministro in luogo di un regolamento;

– in ordine al comma 7, che innova alcuni aspetti relativi alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* – GSSI, specificando anzitutto che essa è interna all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), ritiene necessario chiarire come la nuova disciplina della Scuola si rapporti alla normativa vigente, con particolare riferimento al regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati (decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45);

– circa il comma 8, che novella l'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 in relazione alla possibilità di circoscrivere temporalmente il divieto di assegnare dirigenti scolastici a tempo indeterminato alle scuole con un numero di alunni inferiore a 600 (o a 400 per le isole e i piccoli comuni), segnala che esso si sovrappone alle modifiche già apportate dal recente decreto-legge n. 104 del 2013;

giudica favorevolmente l'articolo 36 sul tema delle donazioni dei privati, che diventano detraibili e deducibili, anche se sull'argomento è intervenuto l'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto «valore cultura»;

riscontra una parziale coincidenza tra:

– l'articolo 37 e l'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto «valore cultura», in merito agli organi consultivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

– l'articolo 38 e l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 101 del 2013 circa le deroghe ai limiti di assunzioni in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

manifesta infine rammarico per il mancato inserimento di disposizioni di semplificazione:

– in favore del settore sportivo, dato che permangono forti criticità con riferimento ad esempio alle associazioni sportive dilettantistiche;



– in favore delle attività di spettacolo, con particolare riferimento all'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. I predetti settori presentano infatti numerosi aspetti critici che sarebbe utile risolvere in questa sede.

Sulla base di queste premesse, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. in merito alla delega in materia di istruzione, università e ricerca, di cui all'articolo 2, prendendo atto della disponibilità del Governo a ridurre la portata e a limitarla ad una operazione di semplificazione che non produca nuova normativa:

1.1 si reputa indispensabile limitare a 12 mesi il termine entro cui adottare i decreti legislativi;

1.2 si reputa necessario distinguere i comparti della scuola da un lato e dell'università e della ricerca dall'altro, prevedendo in entrambi i casi Testi unici meramente compilativi e non innovativi, tenendo conto – per quanto riguarda la scuola – del vigente Testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994;

1.3 si segnala che, accanto alla codificazione di livello primario, potrebbe essere utile una raccolta anche delle norme regolamentari vigenti in ciascun settore, adeguandole ove necessario alla nuova disciplina di rango legislativo;

2. in merito alla delega relativa al Codice dei beni culturali, di cui all'articolo 5:

2.1 anche in questo caso, si reputa indispensabile circoscrivere temporalmente l'ambito di delega, riducendo da 24 a 12 mesi il termine entro cui adottare i decreti legislativi;

2.2 si giudica essenziale una individuazione puntuale delle materie del Codice oggetto di modifica mediante legislazione delegata. Pertanto si indicano come ambiti tematici oggetto di delega:

2.2.1 la definizione più specifica degli strumenti di tutela applicabili nelle aree e per gli immobili compresi nella lista del Patrimonio dell'umanità della Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972;

2.2.2 il coordinamento delle disposizioni del Codice con la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori;

2.2.3 il coordinamento e la corretta sistematizzazione delle modifiche normative apportate al Codice successivamente all'approvazione dei decreti legislativi correttivi nn. 62 e 63 del 2008, anche mediante l'abrogazione delle norme incompatibili con il complessivo sistema di tutela;

2.2.4 il coordinamento degli istituti e degli strumenti giuridici di tutela con quelli generali di semplificazione amministrativa, in modo da assicurare che la semplificazione non determini in nessun caso una diminuzione dei livelli di tutela e sia sempre assicurata una valutazione preventiva della compatibilità degli interventi con la tutela del patrimonio culturale;

3. circa il comma 3 dell'articolo 33, si sollecita il ripristino del parere delle Commissioni parlamentari sull'esame del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE);

4. relativamente al comma 5 dell'articolo 33, si rimarca la necessità di ripristinare il parere delle Commissioni parlamentari sulla tabella triennale di finanziamento di enti e strutture attivi nella diffusione della cultura scientifica, in quanto anche in questo caso non si può escludere il Parlamento dalla valutazione di scelte che attengono alla distribuzione di fondi pubblici;

nonché con le seguenti osservazioni:

a. in merito all'articolo 8, si suggerisce di includere esplicitamente anche le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica tra i soggetti chiamati a rilasciare la certificazione dei titoli in lingua inglese, tanto più che molte di queste istituzioni hanno un grande numero di studenti stranieri per l'attrattiva che l'Italia esercita in questi campi di studio;

b. si invita ad approfondire le conseguenze dell'articolo 14, comma 1, onde non pregiudicare la tutela dei beni culturali oggetto di accordi con istituzioni museali straniere per la loro uscita temporanea dal territorio italiano;

c. si suggerisce di sopprimere il comma 2 dell'articolo 33, in quanto tale previsione è stata già disposta dall'articolo 58, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»);

d. circa il comma 8 dell'articolo 33, si invita a valutarne la soppressione, poiché sembra preferibile la formulazione già prevista dal decreto-legge n. 104 del 2013, in merito alla possibilità di circoscrivere temporalmente il divieto di assegnare dirigenti scolastici a tempo indeterminato per le scuole con un numero di alunni inferiore a 600 (o a 400 per le isole e i piccoli comuni);

e. con riguardo all'articolo 36, si segnala l'esigenza di un coordinamento con quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2013, che rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità di acquisizione delle donazioni fino a diecimila euro in un'ottica di semplificazione burocratica, di garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante e di piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego;

f. quanto all'articolo 37, si segnala che la ricostituzione degli organi consultivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, soppressi dalla cosiddetta *spending review*, è stata già disposta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2013, la cui formulazione è peraltro preferibile. Tuttavia, poiché permangono delle antinomie nella formulazione dei commi 1 e 2 del suddetto articolo 13 con riferimento ai rimborsi spese per i componenti di detti organi, si invita a valutare la possibilità di un coordinamento;

g. si suggerisce di sopprimere l'articolo 38 circa le deroghe ai limiti di assunzioni in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo, poichè la disciplina è già contenuta nell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 101 del 2013;

h. si propone infine di cogliere l'occasione per disporre l'acquisizione di precise professionalità ai fini dell'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonchè per includere questi ultimi fra le imprese turistiche.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 dicembre 2013

### Plenaria

### 46<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
Stefano ESPOSITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### AFFARI ASSEGNATI

#### **Sulle problematiche attinenti alle nuove modalità previste per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli (n. 196)**

(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 15)

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*), in qualità di relatore, osserva che in seguito all'adozione di un nuovo protocollo informatico di comunicazione, denominato MCTCNet2, da parte della Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le officine di revisione dei veicoli sono tenute ad aggiornare i propri *software* entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, pena il blocco di tutte le loro attività.

Sottolinea che, in esito a una verifica compiuta nei giorni scorsi con le principali associazioni di categoria, è risultato che il nuovo *software* non è stato messo ancora a disposizione da parte delle aziende produttrici. A ciò si aggiunge che gli aggiornamenti dei «pacchetti» debbono essere preventivamente certificati dal Ministero con una procedura alquanto complessa. Al momento, appare quindi assai improbabile per le officine di revisione rispettare il termine del 31 marzo.

L'innovazione del pacchetto informatico è in sé positiva, ma l'acquisizione del *software* ha anche un certo costo per le officine, che sono nella maggior parte dei casi di piccoli artigiani: ritiene quindi eccessivamente oneroso riportare scadenze così ravvicinate, con il rischio di bloccare l'attività, in un settore già duramente colpito dalla crisi economica. Occorre pertanto che il Ministero conceda un tempo ulteriore per consentire alle officine di mettersi in regola e, più in generale, assuma un atteggiamento meno severo nei confronti delle aziende.

A tal fine, illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che impegna il Governo a concedere una proroga per l'adeguamento del *software* fino al 31 dicembre 2014.

Il senatore VILLARI (*FI-PdL XVII*) osserva che, come indicato nelle premesse dello schema di risoluzione, il ritardo nella predisposizione degli aggiornamenti del *software* non dipende dalle officine di revisione, ma dalle aziende produttrici. Ritiene pertanto necessario indicare un termine congruo anche per i produttori del *software*, al fine di evitare che alla scadenza si possano determinare ulteriori ritardi.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) suggerisce di chiarire in forma più esplicita, nelle premesse della risoluzione, che il termine del 31 marzo 2014 è al momento impossibile da rispettare e che, pertanto la proroga è assolutamente indispensabile.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) osserva che, l'acquisizione del *software* potrebbe essere a volte eccessivamente onerosa per molte delle officine. Di questo aspetto il Governo potrebbe farsi carico con opportune forme di incentivazione.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) sottolinea che il termine del 31 dicembre 2014 appare abbastanza ampio da garantire che i produttori possano mettere a disposizione il *software* in tempo utile. Per quanto riguarda l'aspetto dei costi segnalato dal senatore Scibona, si tratta di una questione reale, poiché l'aggiornamento ha un costo per le officine che oscilla, a seconda dei casi, tra i 700 e 1.500 euro.

Il sottosegretario D'ANGELIS fa presente che l'adozione del nuovo *software* è indispensabile per completare un processo di aggiornamento delle procedure di revisione dei veicoli iniziato già da tempo e più volte rinviato. Al fine di contemperare questa esigenza con la volontà di corrispondere ai problemi riscontrati dagli operatori, propone di riformulare lo schema di risoluzione sostituendo il termine del 31 dicembre 2014 con quello del 31 ottobre 2014.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*), in qualità di relatore, accoglie l'invito del rappresentante del Governo e riformula conseguentemente lo schema di risoluzione. Chiede, infine, che, ove accolta, tale risoluzione

sia poi tradotta in una norma di legge da inserire nel decreto «mille proroghe» che il Governo adotterà entro la fine dell'anno. Nel frattempo, la Commissione potrebbe adoperarsi per verificare i progressi del processo di adeguamento da parte delle officine di revisione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di risoluzione nel testo riformulato (pubblicata in allegato), che è infine approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BORIOLI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che riassume le principali considerazioni emerse nel dibattito.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) ricorda che la Commissione ha programmato di svolgere su alcuni temi connessi al disegno di legge in esame un'audizione dell'ingegner Marco Rettighieri, direttore generale della LTF sas (Lyon Turin Ferroviaire), la società mista italo-francese costituita per la realizzazione dei lavori preliminari del progetto della linea ferroviaria Torino-Lione. Chiede pertanto di rinviare la votazione per l'espressione del parere, al fine di consentire lo svolgimento dell'audizione. Qualora la Commissione convenga su tale richiesta, si riserva di presentare una proposta alternativa di parere.

Il relatore BORIOLI (*PD*) si dichiara favorevole alla proposta di rinvio del senatore Scibona.

Il presidente Stefano ESPOSITO conviene anch'egli sulla richiesta di rinviare la votazione, anche in considerazione del fatto che la Commissione di merito ha a sua volta rinviato l'esame del disegno di legge. Concorda, inoltre, sull'opportunità di ascoltare quanto prima l'ingegner Rettighieri, possibilmente alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

(120) *D'ALÌ. – Riforma della legislazione in materia portuale*

(370) *FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FILIPPI (*PD*), come preannunciato nella precedente seduta, presenta alcune proposte di modifica ai disegni di legge in esame che intervengono su alcune delle principali questioni emerse nel dibattito, quali il recupero dei materiali di dragaggio, l'esclusione delle autorità portuali dal novero delle pubbliche amministrazioni, la ridefinizione delle funzioni e dei requisiti del presidente e del segretario generale dell'Autorità portuale, i sistemi e distretti multiportuali e logistici e, infine, l'autonomia finanziaria delle autorità portuali.

Auspucando che su queste proposte vi possa essere un'ampia condivisione in seno alla Commissione, si riserva di trasformarle successivamente in emendamenti. A tal fine chiede che sia individuato il testo base e firmato il termine per la presentazione degli emendamenti, che propone di stabilire per venerdì 20 dicembre, in modo da consentire una sollecita prosecuzione dell'esame.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda con l'esigenza segnalata dal relatore Filippi di stabilire un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti: ricorda che sulle principali questioni legate ai disegni di legge in esame vi è stato un dibattito molto articolato e appare quindi corretto che la Commissione prosegua in tempi rapidi. Propone pertanto di adottare come testo base il disegno di legge n. 370 e di indicare come termine per la presentazione degli emendamenti le ore 14 di venerdì 20 dicembre.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 1998/59/CE e 2001/23/CE (COM (2013) 798 definitivo) (n. COM (2013) 798 definitivo)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, che contiene la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai lavoratori marittimi, che apporta modifiche a cinque direttive

vigenti attualmente nel settore (2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE).

Come ricordato nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva in esame, le direttive in materia di diritto del lavoro sono in genere applicabili a tutti i settori di attività e a tutte le categorie di lavoratori. Sei direttive escludono tuttavia i lavoratori marittimi (personale navigante e pescatori) dal proprio campo d'applicazione o consentono agli Stati membri di escludere questi lavoratori dal campo di applicazione della legislazione di attuazione, «senza alcuna giustificazione esplicita».

Le sei direttive in esame sono: la direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro; la direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo; la direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori; la direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi; la direttiva 2001/23/CE riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese; e la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Fa presente che nella valutazione d'impatto si ricorda che negli Stati membri dell'Unione europea la marina mercantile dà lavoro a oltre 345.000 membri del personale navigante, mentre il settore della pesca impiega quasi 156.000 pescatori. La possibilità di eccezioni all'applicazione di queste direttive può impedire o limitare la possibilità per il personale navigante di esercitare il diritto all'informazione e alla consultazione e il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, sanciti dagli articoli 27 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Queste esclusioni del resto sarebbero state autorizzate all'epoca essenzialmente per ragioni pratiche, ad esempio la natura itinerante delle navi e la conseguente difficoltà di comunicazione in alto mare per quanto riguarda le deroghe agli obblighi in materia d'informazione e di consultazione dei lavoratori.

Nel rilevare che le moderne tecnologie di comunicazione rendono ormai facilmente sormontabili tali ostacoli, la relazione illustrativa della proposta di direttiva sottolinea che gli Stati membri dell'Unione europea hanno optato per soluzioni molto diverse nell'applicare le esclusioni: la maggior parte degli Stati le ha utilizzate in misura ridotta o inesistente, otto Stati non hanno escluso i lavoratori marittimi da alcuna delle direttive richiamate e altri otto hanno fatto uso di una sola esclusione. Questa situazione fa insorgere il rischio potenziale che le stesse categorie di lavoratori siano trattate in modo diverso nei vari Stati membri e determina altresì una distorsione della concorrenza, perché alcune società sono esentate da taluni obblighi, in particolare in termini d'informazione e di consultazione dei lavoratori, obbligatori invece per le aziende concorrenti con sede negli altri Stati membri.

Per evitare tale rischio, il provvedimento in esame si propone quindi di migliorare, nella legislazione dell'UE, il livello di protezione dei diritti



dei lavoratori marittimi, contribuendo a rendere più attrattive le relative carriere e garantendo nel contempo la parità delle condizioni di concorrenza nel mercato dell'UE.

A tal fine, dopo un'approfondita valutazione e una consultazione con le parti sociali e gli Stati membri, si è deciso che l'approccio migliore fosse quello di adeguare la normativa contenuta nelle sei direttive vigenti caso per caso, in modo da tenere meglio conto delle specificità del settore marittimo. In particolare, si è ritenuto che per la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori non occorresse intraprendere alcuna azione: di conseguenza, la proposta di direttiva in esame interviene solo sulle altre cinque direttive richiamate, apportando una serie di modifiche.

Secondo la tabella riportata nella valutazione d'impatto, delle suddette cinque direttive l'Italia ha applicato le esclusioni solo nel caso della direttiva 2009/38/CE (istituzione di un comitato aziendale europeo), che è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 113 del 2012. Precisamente, l'articolo 1, comma 5, del decreto esclude dal campo di applicazione della normativa il personale navigante della marina mercantile.

Dal punto di vista del contenuto, la relatrice ricorda che la proposta di direttiva in esame si compone di un preambolo e di dieci articoli, che richiama in sintesi.

L'articolo 1 modifica la direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, eliminando la possibilità di escludere i pescatori retribuiti a percentuale dal campo di applicazione della direttiva (articolo 1, paragrafo 3).

L'articolo 2 sopprime l'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2009/38/CE sull'istituzione di un comitato aziendale europeo, in modo da renderla applicabile anche al personale navigante della marina mercantile.

L'articolo 3 interviene sulla direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. Modificando l'articolo 3, paragrafo 3, si prevede che gli Stati membri possono introdurre deroghe alle disposizioni della direttiva per gli equipaggi delle navi d'alto mare, a condizione che sia assicurato ai lavoratori un livello equivalente di protezione dei loro diritti.

Per quanto riguarda l'articolo 4, la relazione rileva che apporta una serie di modifiche alla direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. La prima modifica precisa che la nozione di «trasferimento» è quella prevista dalla direttiva 2001/23/CE.

La seconda modifica sopprime l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e, conseguentemente, l'esclusione degli equipaggi di navi marittime dall'applicazione della direttiva.

La terza modifica chiarisce che la notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, concernente i progetti di licenziamenti collettivi, quando riguarda l'equipaggio di una nave marittima deve essere trasmessa all'autorità competente dello Stato di bandiera. La notifica è rilevante in quanto da essa decorre il cosiddetto «periodo di riflessione», trascorso il

quale hanno effetto i licenziamenti. La relazione illustrativa chiarisce che tale modifica è necessaria per tenere conto della potenziale coesistenza di contratti di lavoro conclusi in base a diverse legislazioni nazionali.

La quarta modifica introduce all'articolo 4 il nuovo paragrafo 1-*bis*, in base al quale gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, concedere all'autorità pubblica competente la facoltà di derogare, in tutto o in parte, al «periodo di riflessione» quando il licenziamento collettivo è in relazione a un trasferimento avente per oggetto esclusivamente una o più navi, o quando il datore di lavoro gestisce una sola nave. La relazione illustrativa motiva tale disposizione in quanto l'applicazione del «periodo di riflessione» nel mercato assai competitivo della compravendita delle navi metterebbe il venditore della UE in una posizione di svantaggio concorrenziale. Sono comunque fatti salvi i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori previsti dall'articolo 2.

L'articolo 5 modifica l'articolo 1 della direttiva 2001/23/CE, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese. In primo luogo la direttiva è resa applicabile anche al trasferimento di una nave marittima registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro e che costituisce un'impresa, uno stabilimento o parte di un'impresa o di uno stabilimento, che si trovi o meno nel territorio dell'Unione europea. Si prevede però la possibilità per gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, di derogare alle disposizioni del capo II della direttiva se l'oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi marittime o se l'impresa o lo stabilimento oggetto del trasferimento gestisce una sola nave marittima. La relazione illustrativa richiama le motivazioni dell'articolo precedente, precisando che si applicano in ogni caso le norme in materia di informazione e di consultazione dei lavoratori.

L'articolo 6 prevede il mantenimento in ogni caso, a favore dei lavoratori, del livello di tutela assicurato dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore della proposta di direttiva in esame (clausola di non regresso).

L'articolo 7 detta una clausola di riesame, finalizzata a controllare l'attuazione e l'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva negli Stati membri.

L'articolo 8 prevede un periodo di transizione per l'applicazione della direttiva negli Stati membri, pari a cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Infine, gli articoli 9 e 10 definiscono, rispettivamente, l'entrata in vigore e i destinatari della direttiva.

Sulla base delle considerazioni svolte, la relatrice propone di pronunciarsi in senso favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta della relatrice, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 196**

La Commissione

premessi che:

La Direzione generale della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la circolare R.U. 15961 del 19 settembre 2013, con la quale dall’8 luglio 2013 ha esteso a tutto il territorio nazionale il nuovo sistema di revisione dei veicoli che era già stato sperimentato in Toscana, Umbria, Lombardia e Liguria;

il nuovo sistema ha lo scopo di acquisire in modo più rapido e completo nel sistema centrale le informazioni relative agli esiti delle prove tecniche dei veicoli sottoposti a revisione e, quindi, di integrare le varie fasi del processo di revisione, propedeutiche all’emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione. A tal fine è stato sviluppato un apposito protocollo informatico di comunicazione, denominato MCTCNet2, aggiornando l’infrastruttura e i programmi in dotazione agli uffici centrali e periferici della Motorizzazione;

le officine autorizzate alla revisione devono assicurarsi che i programmi informatici installati presso di esse, che controllano le varie fasi del processo di revisione, siano adeguati al nuovo protocollo, richiedendo i necessari aggiornamenti ai produttori delle applicazioni. Secondo le indicazioni del Ministero, ciò riguarda soprattutto i programmi «PCPrenotazione» che controllano la prenotazione della revisione ed i programmi «PCStazione» che gestiscono l’esito delle prove di revisione;

con la circolare R.U. 23840 del 27 settembre 2013 e con quella successiva R.U. 27040 del 4 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato le date di attuazione del protocollo MCTCNet2, ribadendo in particolare che entro il 31 marzo 2014 tutti i *software* PCPrenotazione e PCStazione installati nelle officine dovranno essere adeguati alla nuova versione del protocollo, in modo che, a partire dal 1° aprile 2014, possa entrare in vigore la procedura del nuovo sistema di revisione;

al fine di ottenere la certificazione della compatibilità dei loro *software* con il protocollo MCTCNet2, le aziende produttrici dei programmi dovranno presentare apposita domanda alla Direzione generale per la Motorizzazione e al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una volta superata la procedura di verifica, il Ministero rilascerà la certificazione attivando il numero corrispondente e consentendo così alle aziende produttrici dei programmi di iniziare l’installazione nelle officine;

considerato che:

il Ministero ha ribadito che il termine del 31 marzo 2014 è perentorio e che, se entro tale data le verifiche dei *software* PCPrenotazione e PCStazione non avranno dato esito positivo, si procederà alla revoca del corrispondente numero di certificazione;

nei casi in cui ciò accadesse, poiché il processo di revisione è ormai completamente informatizzato, alle officine di revisione che utilizzano i programmi non certificati sarebbe impedito di svolgere qualsiasi tipo di attività;

alla data odierna, la maggior parte delle aziende produttrici non ha ultimato positivamente le procedure di verifica dei *software* per i quali ha presentato domanda di certificazione e, a causa della complessità della procedura, è assai improbabile che esse riescano a rispettare il termine del 31 marzo 2014;

di conseguenza, dopo tale data, la maggior parte delle officine di revisione italiane, in assenza degli aggiornamenti certificati, rischiano di non poter utilizzare i programmi installati e di subire il blocco totale della loro attività;

se ciò accadesse, si determinerebbe un danno pesantissimo per il comparto, già duramente provato in questi anni dalla crisi complessiva del mercato dell'auto e dei settori connessi. Tale circostanza sarebbe ancora più grave per il fatto che le officine di revisione non hanno alcuna responsabilità diretta nella vicenda, trattandosi di un procedimento che interessa altri soggetti;

impegna il Governo:

a posticipare al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento dei programmi PCPrenotazione e PCStazione al protocollo MCTCNet2;

a semplificare e velocizzare al massimo le procedure di verifica e certificazione dei suddetti *software* da parte delle amministrazioni competenti, per agevolare il lavoro delle aziende produttrici e delle officine di revisione.

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 196 (Doc. XXIV, N. 15)**

La Commissione

premessi che:

La Direzione generale della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la circolare R.U. 15961 del 19 settembre 2013, con la quale dall’8 luglio 2013 ha esteso a tutto il territorio nazionale il nuovo sistema di revisione dei veicoli che era già stato sperimentato in Toscana, Umbria, Lombardia e Liguria;

il nuovo sistema ha lo scopo di acquisire in modo più rapido e completo nel sistema centrale le informazioni relative agli esiti delle prove tecniche dei veicoli sottoposti a revisione e, quindi, di integrare le varie fasi del processo di revisione, propedeutiche all’emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione. A tal fine è stato sviluppato un apposito protocollo informatico di comunicazione, denominato MCTCNet2, aggiornando l’infrastruttura e i programmi in dotazione agli uffici centrali e periferici della Motorizzazione;

le officine autorizzate alla revisione devono assicurarsi che i programmi informatici installati presso di esse, che controllano le varie fasi del processo di revisione, siano adeguati al nuovo protocollo, richiedendo i necessari aggiornamenti ai produttori delle applicazioni. Secondo le indicazioni del Ministero, ciò riguarda soprattutto i programmi «PCPrenotazione» che controllano la prenotazione della revisione ed i programmi «PCStazione» che gestiscono l’esito delle prove di revisione;

con la circolare R.U. 23840 del 27 settembre 2013 e con quella successiva R.U. 27040 del 4 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato le date di attuazione del protocollo MCTCNet2, ribadendo in particolare che entro il 31 marzo 2014 tutti i *software* PCPrenotazione e PCStazione installati nelle officine dovranno essere adeguati alla nuova versione del protocollo, in modo che, a partire dal 1° aprile 2014, possa entrare in vigore la procedura del nuovo sistema di revisione;

al fine di ottenere la certificazione della compatibilità dei loro *software* con il protocollo MCTCNet2, le aziende produttrici dei programmi dovranno presentare apposita domanda alla Direzione generale per la Motorizzazione e al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una volta superata la procedura di verifica, il Ministero rilascerà la certificazione attivando il numero corrispondente e consentendo così alle aziende produttrici dei programmi di iniziare l’installazione nelle officine;

considerato che:

il Ministero ha ribadito che il termine del 31 marzo 2014 è perentorio e che, se entro tale data le verifiche dei *software* PCPrenotazione e PCStazione non avranno dato esito positivo, si procederà alla revoca del corrispondente numero di certificazione;

nei casi in cui ciò accadesse, poiché il processo di revisione è ormai completamente informatizzato, alle officine di revisione che utilizzano i programmi non certificati sarebbe impedito di svolgere qualsiasi tipo di attività;

alla data odierna, la maggior parte delle aziende produttrici non ha ultimato positivamente le procedure di verifica dei *software* per i quali ha presentato domanda di certificazione e, a causa della complessità della procedura, è assai improbabile che esse riescano a rispettare il termine del 31 marzo 2014;

di conseguenza, dopo tale data, la maggior parte delle officine di revisione italiane, in assenza degli aggiornamenti certificati, rischiano di non poter utilizzare i programmi installati e di subire il blocco totale della loro attività;

se ciò accadesse, si determinerebbe un danno pesantissimo per il comparto, già duramente provato in questi anni dalla crisi complessiva del mercato dell'auto e dei settori connessi. Tale circostanza sarebbe ancora più grave per il fatto che le officine di revisione non hanno alcuna responsabilità diretta nella vicenda, trattandosi di un procedimento che interessa altri soggetti;

impegna il Governo:

a posticipare al 31 ottobre 2014 il termine per l'adeguamento dei programmi PCPrenotazione e PCStazione al protocollo MCTCNet2;

a semplificare e velocizzare al massimo le procedure di verifica e certificazione dei suddetti *software* da parte delle amministrazioni competenti, per agevolare il lavoro delle aziende produttrici e delle officine di revisione.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1164**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– il progetto della linea ferroviaria Torino-Lione riveste una importanza strategica per la politica dei trasporti a livello nazionale ed europeo. Si raccomanda pertanto che il Governo persegua con il massimo impegno la realizzazione dell'opera, definendo rapidamente gli ulteriori protocolli d'intesa necessari e sottoponendoli tempestivamente all'esame del Parlamento ai fini della ratifica;

– in relazione alle disposizioni dell'Allegato 3 dell'Accordo in esame, appare opportuno rafforzare le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi di trasferimento modale dei traffici, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione delle Alpi a tutela dell'ambiente alpino, prevedendo in relazione alla disponibilità e agli incrementi di capacità dell'infrastruttura ferroviaria, anche misure di disincentivo e contingentamento del traffico veicolare, in specie pesante, ai valichi del Monte Bianco, di Ventimiglia e del Fréjus. Per quest'ultimo in particolare, d'intesa con lo Stato francese, occorre predisporre gli strumenti volti a garantire la sicurezza a servizio del tunnel autostradale, attualmente in corso di realizzazione, vigilando affinché lo stesso non sia impropriamente utilizzato per incrementi di traffico;

– per le stesse finalità di trasferimento modale da strada a ferrovia, si raccomanda di ricercare con lo Stato francese le intese necessarie a varare un programma di rilancio della relazione ferroviaria lungo la direttrice Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza;

– al fine di meglio valorizzare l'utilità della nuova linea Torino-Lione, si raccomanda inoltre di dar corso alle iniziative necessarie ad inquadrare l'ulteriore sviluppo del Corridoio Mediterraneo verso e oltre il confine orientale del Paese;

– si richiama l'esigenza di garantire controlli scrupolosi ed efficaci per prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti e dei subappalti legati alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. Tali controlli dovrebbero attuarsi anche attraverso appositi protocolli d'intesa fra le autorità competenti di Italia e Francia, tesi a consentire l'applicazione della legislazione antimafia italiana, nei casi in cui essa risulti più rigorosa ed efficace di quella francese;

– infine, si raccomanda al Governo di informare costantemente le Commissioni parlamentari competenti circa gli avanzamenti delle attività previste dall'Accordo in esame e, in particolare, circa gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza.

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 dicembre 2013

### **Plenaria**

**31<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### *INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

#### **Elezione di un Segretario**

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario.

Risulta eletto il senatore RUVOLO (*GAL*).

*La seduta termina alle ore 14,50.*

### **Plenaria**

**32<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Stefano Masini, responsabile Area ambiente, territorio e consumi di Coldiretti.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*



## AFFARI ASSEGNATI

**Problematiche connesse all'eventuale autorizzazione di mais geneticamente modificato per la coltivazione (n. 197)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 16)

Il relatore RUTA (*PD*) informa anzitutto che in sede europea risulta pendente una richiesta di autorizzazione alla coltivazione del mais transgenico TC1507, prodotto dalla società *Pioneer*, sulla quale si esprimerà nel prossimo febbraio il Consiglio dei ministri europei. Nell'esame dell'argomento il titolo, dunque, occorre avere proposto lo scopo principale di indirizzare il Governo ad assumere una posizione di contrarietà, in sede europea, riguardo alla autorizzazione in questione. In secondo luogo, si dovrebbero impegnare il Governo a invocare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23 della direttiva 18/2003/CE, al fine di evitare ogni forma di coltivazione di piante transgeniche in Italia.

Segnala, inoltre, che in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione, previsto a partire da luglio 2014, occorrerà stimolare il dialogo politico sulla normativa europea inerente e la possibilità, per gli Stati membri, di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) cui proprio territorio. Rammenta, infatti, che dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva n. 2001/18/CE, attualmente in stato di attesa fermo le istituzioni europee, che consentirebbe a ciascuno Stato membro di decidere in merito alle coltivazioni geneticamente modificate.

Sottolinea poi l'importanza di potenziare e sostenere la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica e, in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio.

Pone dunque l'accento sulla tutela del sistema di biodiversità che caratterizza l'Italia in misura rilevante, al fine di impedire le coltivazioni di prodotti transgenici in Italia; rileva comunque in proposito che non è possibile evitare del tutto la contaminazione.

Invoca altresì un ampliamento della riflessione che tenga conto del contesto internazionale, considerato che anche nei mangimi sono attualmente presenti organismi transgenici.

Dopo aver ribadito l'importanza della ricerca pubblica, ritiene che sull'argomento possano convergere, in una sintesi condivisa, tutte le opinioni già espresse dai Gruppi in occasione del dibattito svolto in Assemblea nel maggio scorso, quando fu approvato all'unanimità un ordine del giorno in materia.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore RUTA (*PD*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale dove recepito le sensibilità manifestate da tutti gli schieramenti. Precisa anche di avere svolto un confronto proficuo con la senatrice Fattori, che aveva promosso la procedura in corso.

Il senatore RUVOLO (*GAL*), in dichiarazione di voto favorevole, concorda sulla necessità di sostenere la ricerca pubblica, ma propone di menzionare anche quella privata, che altrimenti potrebbe ritenersi esclusa.

Tenuto conto del lavoro impegnativo svolto dalla Commissione sugli OGM, anche nelle passate legislature, coglie l'occasione per avanzare l'ipotesi di un sopralluogo nei laboratori in cui si producono organismi transgenici. Nel ricordare che nella XIV legislatura la Commissione ebbe modo di visitare la Monsanto, reputa opportuno un approfondimento ulteriore, anche per comprendere in concreto l'evoluzione della ricerca.

La senatrice FATTORI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ringraziando il relatore per il comune impegno e per la sintesi realizzata. Quando al rilievo del senatore Ruvolo, ritiene più corretto menzionare solo la ricerca pubblica, in quanto la ricerca privata può essere indirettamente sostenuta determinando condizioni di favore per le imprese.

Concorda comunque sull'esigenza di un maggiore approfondimento e pertanto propone di promuovere un'iniziativa condivisa, presumibilmente per il prossimo mese di febbraio, nella quale si possa promuovere un dialogo tra i ricercatori favorevoli e quelli contrari agli OGM, al fine di stimolare un dibattito pubblico.

In merito allo schema di risoluzione, chiede che sia specificato che la ricerca avvenga in materia agricola e «soprattutto» biologica.

Il senatore DI MAGGIO (*PI*) chiede chiarimenti sull'*iter* di autorizzazione del mais 1507 in sede europea, rispetto al mais Mon810. Quanto alla clausola di salvaguardia, ritiene che fosse già stata prevista in un atto di indirizzo approvato dal Senato e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) propone di eliminare l'aggettivo «pubblica» riferito alla ricerca e di specificare al contempo che essa deve avvenire in particolare in materia biologica. Nell'apprezzare la proposta della senatrice Fattori circa un'iniziativa pubblica di confronto, ritiene opportuno anche un sopralluogo nei territori di produzione agricola, al fine di conoscere le reali problematiche connesse ai prodotti transgenici.

Il senatore SCOMA (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole condividendo le considerazioni del senatore Ruvolo.

La senatrice VALENTINI (*PD*) dichiara il suo voto favorevole sullo schema di risoluzione, che formula a suo giudizio un indirizzo importante per la tutela della salute e il benessere dei cittadini. Condivide altresì l'opinione del relatore circa il bisogno di sostenere la ricerca pubblica che sia di per sé neutrale, dato che non si può far leva esclusivamente sul principio di precauzione e sulla clausola di salvaguardia.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) registra con soddisfazione una linea di continuità con l'atto di indirizzo approvato a maggio dal Senato. Lamenta tuttavia che, nonostante il Parlamento abbia a più riprese manifestato un orientamento unanime, il Governo non agisca conseguentemente. Chiede, infatti, come l'Esecutivo intenda intervenire riguardo alle contaminazioni certificate dal Corpo forestale dello Stato in alcune aree del Paese. Reputa perciò necessario che il Parlamento disponga di uno strumento più efficace di indirizzo, che non sia di mera sensibilizzazione.

Afferma, inoltre, che la ricerca privata non è affatto discriminata, perchè ha un ruolo ben diverso da quella pubblica. A tal proposito, sollecita gli enti di ricerca pubblici ad adempiere pienamente la loro missione, tenuto conto che alcuni di essi risentono di una cattiva gestione.

Il relatore RUTA (*PD*) risponde anzitutto al senatore Di Maggio, precisando che sul mais 1507 le istituzioni europee non hanno ancora assunto una decisione formale, a differenza di quanto più disposto per il mais Mon810. Conferma poi che la clausola di salvaguardia era già stata invocata nell'ordine del giorno approvato dal Senato il 21 maggio 2013.

Con riferimento alla possibilità di supportare la ricerca privata, premette di non essere affatto contrario in linea di principio, ma sottolinea che nello schema di risoluzione si privilegia volutamente il sostegno alla ricerca pubblica proprio perché l'Italia è carente in tale ambito. Il discrimine è infatti, a suo giudizio, la finalità della ricerca, dato che quella privata è orientata alla produzione, e dunque al mercato, mentre quella pubblica è svincolata dagli obiettivi del profitto.

Occorre perciò, a suo avviso, disporre di argomentazioni scientificamente valide e neutrali che possano orientare l'opinione circa gli OGM e che possono essere ottenute solo grazie alla ricerca pubblica.

Si dichiara comunque favorevole a specificare che la ricerca pubblica deve avvenire in particolare in materia biologica.

Il presidente FORMIGONI (*NCD*), condividendo l'esigenza di sostenere la ricerca pubblica, suggerisce di introdurre comunque un inciso che espliciti il riconoscimento del valore della ricerca privata.

Il relatore RUTA (*PD*) accoglie anche tale proposta e formula conseguentemente un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE precisa al senatore Stefano che lo strumento per conoscere gli intendimenti del Governo è senz'altro un atto di sindacato ispettivo. Quanto all'iniziativa della senatrice Fattori, propone di organizzare un'eventuale audizione di esperti. Si riserva, infine, di compiere ulteriori verifiche in merito alla possibilità di svolgere sopralluoghi nei centri di ricerca in materia di OGM.

La parola la senatrice FATTORI (*M5S*) suggerisce di coinvolgere in propria aula la Commissione territorio e ambiente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione presentato e poi riformulato dal relatore.

Il PRESIDENTE rileva che lo schema di risoluzione è stato approvato all'unanimità.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Prende atto la Commissione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare: audizione di rappresentanti della Coldiretti**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 6 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda le finalità dell'indagine, iniziata con l'audizione di rappresentanti di Eurispes e dà il benvenuto al professor Masini, responsabile dell'Area ambiente, territorio e consumi di Coldiretti.

Il professor Stefano MASINI pone l'attenzione su alcuni aspetti che, seppur frammentari, danno un'idea del fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare, partendo dai dati diffusi dal Ministero dell'interno. Riferisce, infatti, che i reati accertati in materia alimentare, anche delle violazioni dell'ordine pubblico economico, sono diminuiti nel 2011 rispetto al 2010. Parimenti, risultano in calo le persone perseguite e sono esigue le sentenze penali passate in giudicato a danno dei produttori, trattandosi di 66 decisioni. Il numero moderato di tali pronunce dimostra, a suo avviso, un livello insufficiente di tutela giuridica, tenuto conto che, al contrario, si registrano nei fatti sempre più casi di frodi. Segnala pertanto un difetto di rilevazione di tali situazioni, che è anche l'effetto di una serie di interventi di depenalizzazione, in base ai quali molti reati sono stati qualificati come illeciti amministrativi. Pur comprendendo comunque le esigenze del sistema penale, ritiene opportuna una rivisitazione della materia

al fine di assicurare un'adeguata tutela della salute, dei consumatori e dell'interesse economico.

Esprime perciò forte preoccupazione per il complessivo abbassamento del livello di tutela, sottolineando come in molti casi si registrino violazioni del sistema di tracciabilità, per le quali sono previste sanzioni pecuniarie a suo giudizio irrisorie. Afferma poi che in numerose circostanze la scelta di delocalizzare gli acquisti rappresenta una precisa decisione di impresa, che si può tradurre in violazioni del *made in Italy*. Propone quindi di interessare della questione anche la polizia postale, proprio nella prospettiva di evitare il progressivo svilimento dei prodotti italiani.

Segnala, inoltre, che molti processi formali in materia avvengono in maniera assai lenta e a volte sono soggetti a prescrizione, generando perciò un senso di impunità. Dopo essersi soffermato sui rischi legati alla contraffazione, fa presente che in molte circostanze si acquistano semilavorati e si riscontrano procedure opache. Cita ad esempio i cosiddetti «reati dei colletti bianchi» e riporta alcune notizie diffuse dalla stampa tedesca circa l'industria della carne suina, nella quale si usano molti antibiotici e si produce a basso costo. Evidenzia in proposito il rischio di *dumping* e i notevoli danni anche ai Paesi importatori come l'Italia.

Dopo aver riferito sulle frodi delle origini, relative in particolare alla produzione della mozzarella, pone l'accento sull'importanza dei controlli, specialmente da parte del Corpo forestale dello Stato, che si è avvalso finora degli articoli 515 e seguenti del codice penale, riguardanti le frodi in commercio, e dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, inerente la fallace indicazione del marchio *made in Italy*.

Ricorda del resto che la normativa sull'origine doganale dei prodotti reca eccezioni per il settore alimentare, prevedendo anche sanzioni amministrative per le eventuali violazioni, anche se a suo giudizio sarebbero preferibili sanzioni penali.

Nel rammentare le vicende processuali connesse alla difesa del pomodoro di Salerno dalle importazioni cinesi, sostiene la diversità dei prodotti alimentari rispetto a quelli manifatturieri. Manifesta peraltro forte preoccupazione per la diffusione delle cosiddette agromafie che interessano sempre più la filiera.

Giudica infine allarmante il periodo dell'Unione europea di ridurre il livello di controllo e le sanzioni, reputando invece necessario rafforzare anche gli strumenti investigativi. Al riguardo, menziona l'introduzione – con riferimento alla filiera degli oli vergini di oliva – delle intercettazioni telefoniche nelle indagini sui reati agroalimentari, unitamente alla confisca per sproporzione, che rappresentano a suo avviso misure utili per assicurare la qualità e la trasparenza.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore DI MAGGIO (*PI*) chiede preliminarmente se il professor Masini intende conseguire una relazione scritta, suggerendo che tali informazioni documentali vengano rese note anche alla Commissione parla-

mentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Segnala a sua volta che dalla contraffazione alimentare le mafie traggono il terzo introito, per dimensione, dei loro affari.

La senatrice FATTORI (*M5S*), chiede come la tutela del *made in Italy* sia eventualmente influenzata dalla *Trans-Pacific Partnership*, specie in relazione alla maggiore facilità di importare prodotti non conformi e ai cambiamenti sull'etichettatura.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) richiama l'attenzione sull'ipotesi di riorganizzare il sistema di controllo nazionale, prevedendo un maggiore coordinamento. Sottolinea anche l'importanza di stimolare un controllo sociale da parte dei consumatori sui prodotti acquistati.

Sollecita, quindi, una riflessione sul concetto stesso di *made in Italy*, che può essere a suo giudizio distinto in due livelli a seconda se la produzione sia svolta in Italia completamente oppure solo parzialmente. Ciò anche per offrire uno stimolo maggiore ai produttori, riconoscendo loro uno specifico segmento di mercato. Parallelamente dovrebbe essere svolta una riflessione su due diverse tipologie di marchi, proprio per evitare ambiguità e timori legati alla competizione internazionale.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) riconosce che i casi di denunce di frodi in effetti sono limitati, a dimostrazione dell'esigenza di riformare il sistema dei controlli. Propone pertanto di individuare con maggiore precisione il soggetto che deve eseguire controlli, considerato che spesso le forze dell'ordine operano in modo concorrenziale e non complementare.

Ricordando l'audizione dell'onorevole De Castro svolta dalle Commissioni congiunte 9ª del Senato e XIII della Camera dei deputati lo scorso 4 dicembre, dissente dall'affermazione per cui l'Italia sia solo un Paese trasformatore, reputando invece prioritario difendere la capacità produttiva di qualità, tipicamente italiana, che è diversa dalla mera ricerca di quote di mercato.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) afferma che la vera sfida è disputata nelle istituzioni europee e dunque occorre assumere una posizione forte in quella sede. Dopo aver rilevato i danni subiti dalle produzioni italiane a causa dei prodotti provenienti dall'Africa, anche con pesticidi banditi da tempo in Italia, sollecita il Governo a porre la difesa della produzione di qualità come obiettivo prioritario del semestre italiano di Presidenza dell'Unione.

La senatrice VALENTINI (*PD*) reputa necessario promuovere la crescita della produzione italiana, che può tornare a essere competitiva anche nei mercati esteri. Segnala dunque l'esigenza di una corretta tracciabilità dei prodotti, tenuto conto del resto che l'Italia sta compiendo progressi notevoli per sostenere le modificazioni biologiche. Si tratta di un patrimonio da sviluppare e dunque condivide la proposta del senatore Ruvolo di porre

il tema dell'agroalimentare quale priorità del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea.

Rileva infine che una migliore tracciabilità consente controlli più efficaci e suggerisce di formulare uno specifico atto di indirizzo per orientare l'azione del Governo.

Agli intervenuti replica il professor MASINI, segnalando i pericoli commentati alla mancata definizione dei mezzi di tutela. Occorre dunque anzitutto chiarire le modalità di indicazione dell'origine geografica e della tracciabilità, nonché di tutela dei segni distintivi dei prodotti, altrimenti si generano rischi per la qualità. Sostiene del resto che, poiché proprio la qualità riflette un determinato modello di lavoro, è essenziale difendere la legalità in agricoltura, considerato che per produrre qualità servono anzitutto le regole.

Condivide poi la propria di razionalizzare gli organi e degli strumenti di controllo, nel quadro di una pluralità delle procedure investigative, che comunque rappresenta un valore: infine, consegna alla Presidenza una documentazione sui temi dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Masini e dichiara conclusa l'audizione. Comunica altresì che la documentazione consegnata sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 (n. COM (2013) 757 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 42)

Il relatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*) segnala che l'atto in esame modifica la normativa vigente in tema di indagini sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola, per i quali gli Stati membri ricevono un cospicuo contributo dall'Unione entro limiti massimi. Riferisce che l'autorità legislativa e di bilancio europea deve stabilire le risorse per l'indagine 2016, sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio dal 2014, e che occorre tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.

Il provvedimento fissa perciò in 500.000 euro per il 2016 il contributo massimo destinato a tale Stato. Dopo aver reso noto che il comitato permanente di statistica agraria è sostituito dal comitato del sistema stati-

stico europeo (SSE), ritiene che l'atto sia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Poiché non vi sono richieste d'intervento in discussione generale, il relatore presenta uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione proprio dal relatore.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*



## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 197**

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sulle problematiche connesse all’eventuale autorizzazione di mais geneticamente modificato per la coltivazione,

premesso che:

a fine settembre il Tribunale UE ha constatato che la Commissione europea non ha reagito alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione del mais transgenico TC1507, prodotto dalla società *Pioneer*, avanzata nel 2001 ai sensi della direttiva 2001/18/CE;

in base alle regole sulla comitatologia in vigore al momento della richiesta di autorizzazione presentata dall’azienda produttrice, secondo la procedura di regolamentazione, la Commissione europea deve sottoporre al Consiglio la richiesta di autorizzazione alla coltivazione non avendo raggiunto la necessaria maggioranza qualificata in seno al comitato tecnico permanente;

il Senato della Repubblica già il 21 maggio 2013 ha approvato un ordine del giorno (G1 testo 3) che impegnava il Governo a non coltivare organismi geneticamente modificati (OGM) sul territorio italiano, con particolare riferimento al mais Mon810, già bandito in otto Stati membri dell’Unione europea;

in data 12 luglio 2013 i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente hanno emanato un decreto che vieta la coltivazione del mais geneticamente modificato Mon810 per i successivi 18 mesi, a meno che prima non intervengano misure comunitarie di riforma;

a tal proposito, nell’ottobre del 2010 la Commissione europea ha proposto, con l’atto COM(2010) 375 definitivo, un regolamento per modificare la direttiva 2001/18/CE e dare la possibilità agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione degli OGM sui loro territori anche per quelle sementi già autorizzate e per ragioni diverse dai rischi ambientali e sanitari;

considerato altresì che:

l’agricoltura italiana è caratterizzata da una ricca gamma di varietà biologiche, prodotti tipici, specialità regionali coltivate soprattutto in piccole e medie aziende agricole che costituiscono il tessuto imprenditoriale agricolo nazionale;

in Italia non esistono coltivazioni di piante transgeniche che vengono immesse sul mercato solo sotto forma di alimenti, ingredienti e mangimi nel rispetto delle norme vigenti in materia;

fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE, attualmente in fase di stallo presso le Istituzioni europee, che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni OGM sulla base di più ampi criteri oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente;

nella consultazione pubblica lanciata a gennaio dal Commissario europeo all'agricoltura è emerso che il 90 per cento dei cittadini europei propende per l'agricoltura biologica perché priva di OGM e, secondo un sondaggio commissionato dalla Coldiretti alla Ipr marketing nel giugno 2013, gli italiani sono sempre più attenti alla qualità del cibo e, per questo, la maggior parte rifiuta di ricorrere ad alimenti geneticamente modificati. In particolare, quasi otto persone su dieci (76 per cento) sono contrarie agli OGM;

alle considerazioni di carattere generale sui rischi degli OGM in campo agroalimentare, va ricordato che il mais oggetto dell'autorizzazione è stato manipolato per produrre una tossina insetticida (Bt) e per conferire la resistenza della pianta al glufosinate, un principio attivo usato in alcuni erbicidi;

la possibilità di usare erbicidi in qualsiasi stadio di sviluppo della pianta può determinare una maggiore concentrazione residua sul prodotto commerciale in caso di trattamenti a ridosso del raccolto;

l'inserimento di due transgeni in un genoma ospite può dar luogo a una serie imprevedibile di effetti derivanti dall'interazione con il materiale ereditario originale, quali tra gli altri, l'effetto posizione, pleiotropia, silenziamento genico o espressione di alleli recessivi;

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in fase di valutazione, ha dichiarato di non aver preso in esame gli effetti indotti dal carattere di resistenza all'erbicida, da solo o in concomitanza con il carattere Bt, dal momento che il mais TC1507 verrà commercializzato solo per i suoi caratteri di resistenza agli insetti fitofagi;

nonostante la resistenza agli erbicidi sia stata usata come marcatore per la selezione degli embrioni transgenici del mais TC1507, la linea di mais selezionata continua ed esprimere questo carattere che mantiene quindi le potenzialità di impatto ambientale a prescindere dal suo effettivo sfruttamento ai fini colturali;

contrariamente a quanto accaduto per il mais TC1507, i caratteri espressi dai geni marcatori, quali ad esempio quelli di resistenza agli antibiotici, sono stati sempre analizzati per il potenziale impatto ambientale e sanitario;

la Commissione europea sembrerebbe intenzionata a sottoporre la proposta di decisione sul mais TC1507 nel corso del Consiglio agricoltura e pesca che si terrà nel mese di febbraio del 2014;

impegna il Governo:

ad esprimere in sede europea voto negativo nei confronti dell'autorizzazione alla coltivazione del mais TC1507;

a invocare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23 della direttiva 18/2003/CE, recepita con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, al fine di prevenire ogni forma di coltivazione in Italia di piante transgeniche a partire dal mais Mon810 e di altri OGM eventualmente autorizzati a livello europeo per preservare l'agro-biodiversità italiana;

a promuovere, in vista del semestre di Presidenza italiana dell'Unione, che inizierà nel mese di luglio 2014, la ripresa del dialogo politico sull'atto COM(2010) 375 recante «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio»;

a sostenere e potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica e, in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio.

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 197 (Doc. XXIV, n. 16)**

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del Regolamento, dell’affare assegnato sulle problematiche connesse all’eventuale autorizzazione di mais geneticamente modificato per la coltivazione,

premesso che:

a fine settembre il Tribunale UE ha constatato che la Commissione europea non ha reagito alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione del mais transgenico TC1507, prodotto dalla società *Pioneer*, avanzata nel 2001 ai sensi della direttiva 2001/18/CE;

in base alle regole sulla comitatologia in vigore al momento della richiesta di autorizzazione presentata dall’azienda produttrice, secondo la procedura di regolamentazione, la Commissione europea deve sottoporre al Consiglio la richiesta di autorizzazione alla coltivazione non avendo raggiunto la necessaria maggioranza qualificata in seno al comitato tecnico permanente;

il Senato della Repubblica già il 21 maggio 2013 ha approvato un ordine del giorno (G1 testo 3) che impegnava il Governo a non coltivare organismi geneticamente modificati (OGM) sul territorio italiano, con particolare riferimento al mais Mon810, già bandito in otto Stati membri dell’Unione europea;

in data 12 luglio 2013 i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente hanno emanato un decreto che vieta la coltivazione del mais geneticamente modificato Mon810 per i successivi 18 mesi, a meno che prima non intervengano misure comunitarie di riforma;

a tal proposito, nell’ottobre del 2010 la Commissione europea ha proposto, con l’atto COM(2010) 375 definitivo, un regolamento per modificare la direttiva 2001/18/CE e dare la possibilità agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione degli OGM sui loro territori anche per quelle sementi già autorizzate e per ragioni diverse dai rischi ambientali e sanitari;

considerato altresì che:

l’agricoltura italiana è caratterizzata da una ricca gamma di varietà biologiche, prodotti tipici, specialità regionali coltivate soprattutto in piccole e medie aziende agricole che costituiscono il tessuto imprenditoriale agricolo nazionale;

in Italia non esistono coltivazioni di piante transgeniche che vengono immesse sul mercato solo sotto forma di alimenti, ingredienti e mangimi nel rispetto delle norme vigenti in materia;

fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE, attualmente in fase di stallo presso le Istituzioni europee, che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni OGM sulla base di più ampi criteri oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente;

nella consultazione pubblica lanciata a gennaio dal Commissario europeo all'agricoltura è emerso che il 90 per cento dei cittadini europei propende per l'agricoltura biologica perché priva di OGM e, secondo un sondaggio commissionato dalla Coldiretti alla Ipr marketing nel giugno 2013, gli italiani sono sempre più attenti alla qualità del cibo e, per questo, la maggior parte rifiuta di ricorrere ad alimenti geneticamente modificati. In particolare, quasi otto persone su dieci (76 per cento) sono contrarie agli OGM;

alle considerazioni di carattere generale sui rischi degli OGM in campo agroalimentare, va ricordato che il mais oggetto dell'autorizzazione è stato manipolato per produrre una tossina insetticida (Bt) e per conferire la resistenza della pianta al glufosinate, un principio attivo usato in alcuni erbicidi;

la possibilità di usare erbicidi in qualsiasi stadio di sviluppo della pianta può determinare una maggiore concentrazione residua sul prodotto commerciale in caso di trattamenti a ridosso del raccolto;

l'inserimento di due transgeni in un genoma ospite può dar luogo a una serie imprevedibile di effetti derivanti dall'interazione con il materiale ereditario originale, quali tra gli altri, l'effetto posizione, pleiotropia, silenziamento genico o espressione di alleli recessivi;

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in fase di valutazione, ha dichiarato di non aver preso in esame gli effetti indotti dal carattere di resistenza all'erbicida, da solo o in concomitanza con il carattere Bt, dal momento che il mais TC1507 verrà commercializzato solo per i suoi caratteri di resistenza agli insetti fitofagi;

nonostante la resistenza agli erbicidi sia stata usata come marcatore per la selezione degli embrioni transgenici del mais TC1507, la linea di mais selezionata continua ed esprimere questo carattere che mantiene quindi le potenzialità di impatto ambientale a prescindere dal suo effettivo sfruttamento ai fini colturali;

contrariamente a quanto accaduto per il mais TC1507, i caratteri espressi dai geni marcatori, quali ad esempio quelli di resistenza agli antibiotici, sono stati sempre analizzati per il potenziale impatto ambientale e sanitario;

la Commissione europea sembrerebbe intenzionata a sottoporre la proposta di decisione sul mais TC1507 nel corso del Consiglio agricoltura e pesca che si terrà nel mese di febbraio del 2014;

impegna il Governo:

ad esprimere in sede europea voto negativo nei confronti dell'autorizzazione alla coltivazione del mais TC1507;

a invocare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23 della direttiva 18/2003/CE, recepita con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, al fine di prevenire ogni forma di coltivazione in Italia di piante transgeniche a partire dal mais Mon810 e di altri OGM eventualmente autorizzati a livello europeo per preservare l'agro-biodiversità italiana;

a promuovere, in vista del semestre di Presidenza italiana dell'Unione, che inizierà nel mese di luglio 2014, la ripresa del dialogo politico sull'atto COM(2010) 375 recante «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio»;

a sostenere e potenziare la ricerca scientifica pubblica, riconoscendo il valore della ricerca privata, in materia agricola e in particolare biologica e, in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2013) 757 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 42)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018;

premessi che:

l'atto in esame modifica la normativa vigente in tema di indagini sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola, per i quali gli Stati membri ricevono un cospicuo contributo dall'Unione entro determinati massimali;

a norma del regolamento (CE) n. 1166/2008, le indagini sulla struttura delle aziende agricole vanno condotte sotto forma di censimento agricolo nel 2010 e sotto forma di indagini campionarie nel 2013 e 2016;

le indagini sono ripartite su un periodo che interessa due quadri finanziari pluriennali, per cui non è stato possibile stabilire nello stesso momento il finanziamento complessivo a esse destinato;

considerato altresì che l'autorità legislativa e di bilancio deve fissare il quadro finanziario per l'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole, su proposta della Commissione e sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio nel 2014;

tenuto conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, che comporta la necessità di definire il contributo massimo destinato a tale Stato, fissato nella misura di 500.000 euro per il 2016;

osservato che l'incidenza finanziaria appare modesta ed era stata già preventivata tra gli adeguamenti al processo di allargamento dell'Unione;

rilevato altresì che, in base alla strategia del sistema statistico europeo (SSE), si è ritenuto opportuno sostituire il comitato permanente di statistica agraria con il comitato del SSE, avente un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione europea nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione;

considerato inoltre che la proposta appare conforme:

al principio di sussidiarietà, atteso che l'Unione è competente ad adottare misure finalizzate a conoscere con maggior dettaglio la struttura della sua agricoltura, mediante un coordinamento delle azioni degli Stati membri;

al principio di proporzionalità, in quanto il contenuto e la forma dello strumento prescelto appaiono congrui alle finalità da perseguire;

esprime un parere favorevole.



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 39**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15*

**PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI**

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 dicembre 2013

**Plenaria****52<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Vice Presidente*  
PELINO*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (n. 53)**  
(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FABBRI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo: esso recepisce la direttiva europea n. 75 del 2010 relativa alle emissioni industriali, con la quale sono state riviste e unificate sette analoghe direttive precedenti in materia di prevenzione e riduzione integrate di inquinamento, limitazione di emissioni in atmosfera di sostanze derivate da grandi impianti di combustione, incenerimento dei rifiuti, limitazione delle emissioni di composti organici volatili. Tuttavia la direttiva non si limita solo a coordinare le normative precedenti, ma rende più severi i vincoli ambientali; la maggiore trasparenza e frequenza dei controlli sulle installazioni impone procedure pubbliche telematiche e inserisce obblighi nuovi e più severi relativi alla circolazione di informazioni in ambito europeo. Tra gli articoli di maggiore interesse per la Commissione, mette in evidenza l'articolo 13, che precisa il rapporto tra l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'Autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti e stabilisce non solo che sono gestiti con procedure AIA rinnovi, riesami e aggiornamenti dell'autorizzazione unica, ma anche che l'AIA stessa sia utilizzata per i primi rilasci con estensione della sua efficacia anche agli aspetti costruttivi. Mentre l'articolo 14 corregge semplicemente un errore materiale contenuto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'articolo 15 il Testo unico ambientale è integrato e aggiornato con le disposizioni dei precedenti decreti legislativi in materia di incenerimento dei rifiuti, oppor-

tunamente riviste in base alla direttiva di riferimento. L'articolo 19 introduce e precisa, in base alla direttiva, definizioni quali «emissioni in atmosfera», «modifica sostanziale e di gestione» e la definizione di «riutilizzo di solventi organici». L'articolo 22 adegua la normativa al fine di recepire le disposizioni relative ai grandi impianti di combustione, mentre nell'articolo 27 si trovano gli adeguamenti relativi alla quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Infine l'articolo 31 è volto ad adeguare alla normativa vigente le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; tali disposizioni individuano le competenze in materia di autorizzazione unica per gli impianti di combustione con potenza superiore ai 30 megawatt.

Nessun altro chiedendo di intervenire la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 dicembre 2013

### Plenaria

#### 45<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SACCONI osserva che l'anticipazione alle ore 9 della seduta antimeridiana dell'Assemblea di domani rischia di comprimere i tempi a disposizione del ministro Giovannini, di cui era prevista l'audizione in Commissione, con inizio alle ore 8,30. Ciò rende a suo giudizio preferibile una sconvocazione della seduta della Commissione ed un conseguente rinvio dell'audizione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione ai tempi di trasmissione dei documenti finanziari dalla Camera dei deputati, la Commissione potrà essere riconvocata nella mattina di sabato 21 dicembre, per consentire l'espressione in tempo utile del relativo rapporto alla Commissione bilancio

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 61)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PAGANO (*NCD*) ricorda che il recepimento della direttiva in esame è stato disposto con la legge di delegazione europea per il 2013

(n. 96 del 2013); lo schema di decreto legislativo nasce quindi dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento la direttiva, che impone agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell'ambito di una procedura unica di domanda e di rilasciare, in caso di esito positivo, un'unica autorizzazione valida sia al soggiorno che ad esercitare attività di lavoro subordinato. Accanto all'obiettivo di una semplificazione procedurale, la direttiva persegue quello di garantire un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri che soggiornano in uno Stato membro analogo a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale). Lo schema modifica in più parti il decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo unico in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

A livello generale, si può affermare le norme vigenti in Italia sono già in linea con quelle europee per quanto riguarda la parità di trattamento in tema di condizioni di lavoro, salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, libertà di aderire alle organizzazioni di lavoratori e di avvalersi dei servizi resi dai centri per l'impiego, nonché per quanto attiene alle agevolazioni fiscali e ai trattamenti pensionistici. Gli aspetti di competenza della Commissione si ravvisano anzitutto alla lettera *a*) dell'articolo 1 dello schema di decreto, che introduce l'obbligo di inserire nei permessi di soggiorno la dicitura «permesso unico lavoro». Da tale fattispecie sono esclusi i permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, stagionali, marittimi, distaccati e «alla pari», nonché ai titolari di protezione internazionale o di una protezione temporanea e ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L'ordinamento italiano peraltro non opera una distinzione, sotto il profilo procedurale, tra permesso di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, mentre il permesso per studio consente lo svolgimento di attività lavorativa solo entro determinati limiti (non più di venti ore settimanali per un massimo di 6 mesi).

La modifica di cui alla lettera *d*) prolunga da quaranta a sessanta giorni il termine per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico presso la prefettura. Nelle more del rilascio o del rinnovo sono comunque fatti salvi per il lavoratore straniero il legittimo soggiorno e la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Tale nuovo termine è comunque in linea con l'articolo 5 della direttiva 2011/98/UE, che è fissato entro un massimo di 4 mesi.

La lettera *e*) introduce una disposizione che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva, dispone l'avvio della trattazione delle sole domande che rientrano nelle quote prefissate; quelle eccedenti potranno comunque essere trattate nel caso in cui, esaminate le precedenti, risultino quote non utilizzate o diversamente ripartite dal Ministero del lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro. Il portale informatico del Ministero dell'interno, appositamente dedicato a tale procedura, consentirà al datore di lavoro di conoscere la posizione della propria richiesta rispetto alle quote assegnate

alla provincia di riferimento e permetterà l'interazione con il Ministero del lavoro ai fini del monitoraggio dell'andamento dei flussi.

Conclusivamente, propone la formulazione di osservazioni favorevoli alla Commissione di merito.

La senatrice GATTI (*PD*) sottolinea la delicatezza della problematica riguardante i soggetti titolari di protezione internazionale o di protezione temporanea: il procedimento finalizzato al riconoscimento dello *status* di rifugiati può infatti richiedere procedure anche molto lunghe, in costanza delle quali non è contemplata la possibilità di ottenere un contratto di lavoro.

Si associa la senatrice Rita GHEDINI (*PD*), la quale, premesso un avviso favorevole alla semplificazione cui si dà corso con lo schema in esame, riferisce le proprie perplessità alla circostanza che nell'atto medesimo si qualificano le esclusioni all'ottenimento del permesso di soggiorno che verrebbe così unificato con il permesso di lavoro come dovute alla vigenza di una condizione più favorevole. Di fatto ciò non è, trattandosi semmai di una condizione diversa, ma non certo di maggior favore, pur logicamente conseguente all'essere il permesso di lavoro legato al meccanismo dei flussi, nell'ambito dei quali è definito il contingente dei lavoratori ammessi. La problematica dei rifugiati è dunque di grande rilievo, pur se non risolvibile in questa sede.

Anche il presidente SACCONI concorda in ordine alla particolare delicatezza del tema, che andrà affrontato e risolto in un quadro specifico. Ribadisce che l'atto in esame rappresenta comunque una semplificazione incontestabile ed opportuna, sulla quale, a suo giudizio, la Commissione può positivamente esprimersi.

Nessun altro chiedendo la parola, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di osservazioni favorevoli formulata dal relatore.

Con l'astensione della senatrice MUNERATO (*LN-Aut*), la Commissione approva.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE (n. COM (2013) 798 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 41)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI avverte che sono pervenute osservazioni favorevoli da parte della 8ª Commissione permanente e che le altre Commissioni consultate hanno comunicato per le vie brevi di aver rinunciato ad esprimersi.

In sostituzione del relatore designato ICHINO (*SCpI*), dà quindi lettura di una bozza di risoluzione favorevole (testo allegato al resoconto della seduta).

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, convenendo sulla mancata giustificazione dell'esclusione dei lavoratori marittimi dalle direttive richiamate dal relatore nella sua illustrazione di ieri e giudicando prioritario un miglioramento delle protezioni riferite a tutti i lavoratori.

Anche la senatrice BENCINI (*M5S*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente relatore SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole da lui testé illustrata.

Con l'astensione del senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), la Commissione approva.

#### *MATERIE DI COMPETENZA*

##### **Semplificazione della legislazione in materia di lavoro**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) ricorda che nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza, allargato dai rappresentanti dei Gruppi, si era convenuto di programmare un dibattito in Commissione sul tema della semplificazione della legislazione in materia di lavoro, con lo scopo di esplorare la possibilità di pervenire ad un codice unico, tale da garantire una maggiore integrazione e compattezza della disciplina della materia, agevolando le condizioni rispettive del datore di lavoro e del lavoratore in una cornice che renda certe ed esigibili le regole ed incoraggi così la propensione ad assumere. Ritiene importante che il dibattito abbia luogo all'interno del Parlamento, atteso che fuori di esso già si sono sviluppate iniziative diverse, alcune delle quali di grande interesse e prestigio, come quella, di natura squisitamente *bipartisan*, promossa dal senatore Ichino nella sua veste di studioso ed operatore del settore e dal professor Tiraboschi, ed alla quale partecipano numerosi docenti di diritto del lavoro e rappresentanti di associazioni interessate. Sul tema sono state presentate anche iniziative legislative con questo tipo di ambizione, sia pure con impostazione diversa. Tra esse il disegno di legge n. 1006, d'iniziativa del senatore Ichino, che detta una serie di disposizioni integranti un nuovo co-

dice dei rapporti di lavoro, e l'Atto Senato n. 227, di cui è primo firmatario, che preferisce invece ricorrere allo strumento della delega al Governo al fine di definire un nuovo statuto dei lavori. La complessità della materia rende auspicabile altresì una iniziativa del Governo. È tuttavia molto importante che la Commissione Lavoro, che ha svolto nelle ultime legislature un ruolo assai intenso in ordine alla riflessione sulla disciplina lavoristica, svolga una disamina complessiva, dotata di una sua valenza anche ove si dovesse in futuro pervenire ad un diverso assetto delle Camere, considerate le competenze regionali al riguardo. Per parte sua, giudica la regolazione causa non secondaria della tradizionale contrazione che ha caratterizzato il mercato del lavoro. Quando la regolazione è complessa e incerta, il ricorso ad alcuni strumenti – emblematico il caso dell'apprendistato – pur in presenza di un generoso stimolo economico, risulta comunque fortemente disincentivato; gli irrigidimenti determinati ad opera della legge n. 92 sul mercato del lavoro ne hanno ulteriormente ridotto il ricorso. Nel suo disegno di legge n. 227 si ipotizza un complesso ordinato di norme che si richiamano direttamente al diritto comunitario; in questo senso, potrebbe ipotizzarsi che si sia in presenza di norme universali inderogabili e norme cedevoli rispetto al contratto: alla contrattazione collettiva, alla contrattazione aziendale e, a suo avviso, anche rispetto al contratto individuale, se certificato da organismi deputati, ai sensi della vigente disciplina. La logica di questa semplificazione è dunque fortemente sussidiaria, a favore della contrattazione di prossimità e anche del contratto individuale, purché certificato. Questo approccio riconosce il ruolo degli attori sociali, specie laddove condividano le fatiche e i risultati, quando si producono. Rispetto a questo, gli aspetti relativi al mercato del lavoro costituiscono il contesto. Quanto all'articolo 18, già oggi un accordo aziendale consente di modulare la sanzione nel caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, mentre resta invece al di fuori dei principi comunitari l'eliminazione della sanzione stessa. Ovviamente il dibattito dovrà comunque affrontare i temi del mercato del lavoro; al riguardo sarà opportuno confrontare i servizi pubblici per l'impiego italiani rispetto a quelli degli altri Paesi, a cominciare dalla Germania. Anche in questo caso, egli ritiene possa soccorrere la sussidiarietà. In proposito uno strumento utile ai fini del reimpiego risiede nella trasformazione del sussidio in dote a favore del datore di lavoro che assuma quel lavoratore. Si tratta di uno strumento che va generalizzato e tarato anche sulla cassa integrazione, quanto meno nella fase iniziale, nella quale il rientro del lavoratore nel mercato del lavoro resta l'obiettivo principale. Auspica conclusivamente che il dibattito consenta di agire nella direzione da lui auspicata, nell'ambito di un confronto tra le posizioni, e nel pieno rispetto di ciascuna, e nell'ambito della stessa maggioranza di Governo.

La senatrice CATALFO (*M5S*) chiede innanzitutto chiarimenti in ordine alla presunta rigidità connessa all'attuale legislazione in materia di apprendistato, sottolineando l'esigenza che l'istituto tenga ferma la sua finalità di formazione. In questo senso, ritiene importante che si preveda un



repertorio delle competenze al cui conseguimento il rapporto stesso deve restare ancorato e finalizzato. In tema di mercato del lavoro richiama quindi i contenuti del cosiddetto *Libro bianco*, che, accanto agli strumenti finalizzati a garantire la flessibilità del rapporto, contemplava anche sistemi di sicurezza (cosiddetta *flexsecurity*). In questo quadro, ritiene che, accanto ad una maggiore flessibilità del rapporto, vadano altresì promossi gli strumenti finalizzati al sostegno del reddito, al fine di scongiurare ogni sperequazione e competizione tra lavoratore e datore di lavoro. In realtà, a distanza di anni, il *Libro bianco* resta a suo giudizio largamente inattuato. Ciò vale anche con riferimento all'istituto degli ammortizzatori sociali, che, secondo le linee ivi tracciate, avrebbero dovuto essere trasformati in una misura attiva. Il suo Gruppo è dunque favorevole ad un dibattito su questi temi, a condizione che si tenga conto anche dell'esigenza di sicurezza. Richiama infine il concetto di rapporto tra pubblico e privato richiamato sempre nel *Libro bianco* e formula conclusivamente dubbi sul sistema dei *voucher*, ribadendo l'esigenza di una retribuzione giusta e corretta.

La senatrice Rita GHEDINI (PD) ritiene che l'odierna seduta rappresenti l'occasione per un avvio di riflessione sul tema, che chiede si appunti innanzitutto sull'obiettivo del lavoro. Premesso che nelle precedenti legislature il Senato ha molto approfondito la materia, riconosce l'esistenza di un problema di qualità e sistematicità della legislazione del settore; data l'ampiezza della materia, avrebbe preferito una cornice del dibattito odierno più definita. Restano comunque possibili due diversi approcci di esame. Un conto è infatti l'esigenza di una semplificazione della legislazione, che parta dalla enucleazione di quegli elementi di contraddizione e di illogicità conseguenti alle stratificazioni normative succedutesi nel tempo. Altro invece, e non necessariamente metodologicamente alternativo, è se nell'affrontare il tema del riordino si hanno altresì in mente interventi di innovazione normativa. L'approccio proposto dal presidente relatore Sacconi sembrerebbe appunto andare in questa direzione. La stratificazione normativa che si constata deriva da almeno un decennio di interventi rispetto ai quali le difficoltà o le disomogeneità non conseguono unicamente da una cattiva tecnica legislativa – pur innegabile, e da superare – ma riflette anche il succedersi nel tempo di interventi molto differenziati, dovuti a diversità anche profonde di impostazione culturale e politica. La materia è dunque complicata e delicata ed è necessario accostarsi ad essa facendo preliminarmente chiarezza in ordine alla finalità che si intende conseguire. Se ci si intende muovere operando un maggiore o comunque più forte riferimento alla cornice di regolazione sovranazionale, occorre tener conto che la legislazione europea è stata così concepita affinché la normazione non confliggesse col principio di libera concorrenza; facendo dunque ricorso al criterio del minimo comune denominatore. Non è un caso che sia stata mantenuta viva la clausola di non regresso, che consente a ciascuno Stato di tenere in vita ed eventualmente applicare la propria migliore regolazione. Quanto alla devoluzione alla

contrattazione individuale di materie regolate dalla legge, essa è già in vigore. Resta, rispetto ad una più complessiva cedevolezza nei confronti della regolazione sussidiaria, la determinazione delle parti che devono diversamente regolare o innovare rispetto al loro rapporto, vale a dire il grande tema della rappresentanza. Il suo giudizio è comunque ostativo rispetto ad una devoluzione che giunga fino alla contrattazione individuale, che implicherebbe un cambiamento riferito alla stessa natura dei rapporti di lavoro, mentre a suo giudizio resta ferma la disuguaglianza tra le due parti. Infine, tutto ciò che può essere definito di ulteriore deve a suo avviso essere più assistito da una diversa e più forte previsione circa gli strumenti di accompagnamento nelle fasi di entrata e di uscita dal mercato del lavoro. Ogni regolazione non può dunque essere affrontata se non all'interno della più complessiva tematica del *welfare*.

Il senatore LEPRI (*PD*), nel riservarsi una successiva più ampia riflessione, evidenzia che il Partito Democratico, anche alla luce dei recenti cambi del vertice politico, ha inteso sollecitare i Gruppi ad accelerare la riflessione sulla materia lavoristica in direzione di una semplificazione radicale della legislazione, di un chiarimento, sempre in direzione semplificatoria, in ordine alla disciplina riguardante l'ingresso nel mondo del lavoro, di una modifica riguardante i sistemi di ricollocazione di quanti hanno perduto il lavoro e di una garanzia di omogeneità dei trattamenti a favore delle persone, in una logica attiva e di promozione delle responsabilità. Su queste quattro direttrici si riserva di avanzare proposte specifiche. Crede comunque che fin d'ora sia possibile consegnare al dibattito l'esigenza di un'accelerazione finalizzata a garantire una maggiore leggibilità delle norme e di una riflessione in tempi rapidi che trasfonda queste tematiche in una proposta legislativa organica e complessiva. Quanto alla asimmetria esistente tra le posizioni rispettive del lavoratore e del datore di lavoro, rileva che la sussidiarietà contrattuale porta con sé il rinvio ad una asimmetria contrattuale. Personalmente si dichiara disponibile a rafforzare la contrattazione decentrata, ma più dubbioso in ordine a quella individuale, sottolineando l'esigenza di precisare chi siano i titolari dei contrappesi che vanno comunque assicurati al contraente più debole.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) precisa di dissentire sostanzialmente su tutto quanto esposto dal presidente relatore Sacconi ed auspica che nel corso del dibattito su queste delicate tematiche ci si ponga in ascolto reale nei confronti della parte produttiva del Paese. Il tema primario e pregiudiziale che a suo avviso va affrontato è quello della rappresentanza. La flessibilità è in realtà già presente nello Statuto dei lavoratori; il tema evocato nel dibattito odierno è invece in realtà quello della precarietà, che ontologicamente è assolutamente inconciliabile con quello della sicurezza. Il diritto del lavoro, lungi dall'indebolire i lavoratori, dovrebbe semmai garantire, e se del caso restituire, la dignità nel posto di lavoro. Egli sollecita dunque una riflessione adeguata e rispettosa del tema, effettuando innanzitutto audizioni delle parti interessate. Si dice conclusiva-

mente sconcertato di fronte all'utilizzo di terminologie che fanno riferimento a semplificazioni o al ricorso a contratti individuali, che vedrebbero il lavoratore irrimediabilmente soccombente dinanzi al datore di lavoro.

Per il senatore PUGLIA (*M5S*) essere tra gli attori chiamati a coordinare una miscellanea di norme è situazione attraente e a tratti esaltante; non si tratta però di un percorso che possa essere svolto in solitudine, attesa la delicatezza del tema del lavoro, valore fondante della Repubblica. L'attuale situazione economica, culturale e sociale è in mutamento, e ciò non può che riflettersi sulla necessità di una profonda informazione e partecipazione di quanti fruiscono, in modo attivo o passivo, della legislazione sul lavoro. È perciò fondamentale consentire la partecipazione dei cittadini ad ogni percorso innovativo in questa materia, e ciò a maggior ragione essendo l'attuale Parlamento moralmente illegittimo, perché eletto in base a norme definite illegittime dalla suprema Corte. Ferme restando queste premesse, di metodo e di merito, egli conviene sull'opportunità di un coordinamento di norme. Anche l'ipotesi del contratto individuale non lo spaventa, a patto che si rinvigoriscano le risorse a disposizione dello Stato, che è il terzo attore nella contrattazione: gli vanno dunque garantite strutture e finanziamenti, affinché possa efficacemente funzionare, anche in termini di possibilità di verifica, informazione, formazione e certificazione. Queste considerazioni muovono in particolare dalla conoscenza del cattivo funzionamento di certe Direzioni provinciali del lavoro. Gravi dubbi egli nutre invece sulla contrattazione decentrata, evocando le possibili disparità di trattamento che potrebbero conseguire. Ribadisce conclusivamente l'importanza di garantire la partecipazione dei cittadini ogniqualvolta si intraprende un percorso così innovativo.

La senatrice GATTI (*PD*), pur apprezzando il livello di grande serenità e di libertà nel quale il dibattito si sta svolgendo, ritiene che per superare l'attuale contesto di crisi che sta attraversando il nostro Paese occorra dotarsi di strumenti adeguati per affrontare le sfide previste dal programma Europa 2020: recuperare il tasso di occupazione precedente al 2008, ammodernare gli strumenti pubblici e privati a disposizione e rivedere il sistema degli ammortizzatori sociali. Il riordino della normativa rappresenterebbe già un risultato apprezzabile. Per dare però ulteriore efficacia al dibattito riterrebbe necessario ricorrere ad elementi davvero innovativi rispetto a quanto ciascuno ha in mente e che diano nuovo motore alle proposte, senza tuttavia estraniarsi dalle condizioni di contesto.

La senatrice CATALFO (*M5S*) interloquisce brevemente ribadendo la centralità per il suo Gruppo di una disciplina finalizzata al sostegno del reddito, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, al riordino dei servizi per l'impiego, alla ridefinizione tra lavoro pubblico e lavoro privato e alla revisione delle tipologie contrattuali.

Infine, il presidente relatore SACCONI (*NCD*) ribadisce che l'orientamento del Governo rappresenta la naturale premessa di un percorso ragionevolmente destinato al successo. Ritiene comunque fondamentale che, quale che sia il disegno riformatore, esso prenda corpo in una situazione di reciproco ascolto tra Governo e Parlamento, cercando di superare gli schemi tradizionali e i tradizionali interlocutori, forse non del tutto esauritivi in un mondo nel quale esistono nuovi soggetti e termini di confronto diversi da quelli nei quali ci si è finora cristallizzati. Egli concorda in ordine alla necessità di un equilibrio tra regolazione del rapporto di lavoro e sicurezza, rilevando tuttavia che il contratto individuale ha già oggi una sua dimensione. Il problema è dunque definirne l'ambito ed individuare gli strumenti che possano consentire di garantire la libera espressione della volontà delle parti e la soluzione agevole di un eventuale contenzioso. Ringrazia quindi gli intervenuti e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione convocata per domani alle ore 8,30 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 798  
definitivo (Doc. XVIII, n. 41)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,  
esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la  
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai  
marittimi, che modifica delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/  
14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE (COM (2013) 798 definitivo),  
premessi che alcune direttive in materia di diritto del lavoro hanno  
escluso i lavoratori marittimi dall'ambito di applicazione delle proprie  
norme e che tali deroghe hanno inciso su alcuni diritti riconosciuti dalla  
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, senza che quella scelta  
fosse basata su ragioni obiettive;  
considerata pertanto la distorsione in termini di tutela disomogenea  
dei lavoratori dell'Unione che ha portato la Commissione europea a pro-  
porre, con un atto legislativo unico, una serie di modifiche a quelle diret-  
tive che minano i diritti e le tutele dei lavoratori marittimi;  
preso atto che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e  
di proporzionalità;  
valutato che la base giuridica è correttamente individuata all'arti-  
colo 153, paragrafo 2, del TFUE,  
si esprime in senso favorevole.

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 dicembre 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 45**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,15*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**70<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riferisce le determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione odierna.

I lavori già programmati per la giornata di domani non avranno luogo, considerato che la seduta d'Assemblea inizierà alle ore 9 e proseguirà senza interruzione con votazioni.

La Commissione tornerà a riunirsi per riesaminare i documenti finanziari (disegni di legge 1120-B e 1121-B), a partire, se già assegnati, dalla giornata di venerdì 20 dicembre.

Alla ripresa dei lavori, nella prima metà del mese di gennaio 2014, la Commissione accorderà la priorità all'esame degli atti del Governo volti al recepimento di normative europee (nn. 50, 54, 56, 63). Sarà programmata inoltre un'audizione della Ministro della salute, sui temi inerenti al «Patto per la salute», e si darà avvio all'indagine conoscitiva sul cosiddetto caso Stamina, già autorizzata dal Presidente del Senato.

Informa la Commissione, inoltre, che martedì 14 gennaio si terrà il secondo seminario del ciclo avviato, alla presenza del Capo dello Stato, con l'incontro su scienza, innovazione e salute. Il tema di tale ulteriore momento di approfondimento sarà la sperimentazione animale, in relazione ai diritti alla conoscenza e alla salute.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (n. 50)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE, relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Ricorda preliminarmente che l'attuale disciplina interna in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è posta dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonché dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni.

Soggiunge che l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva oggetto di recepimento consente che le disposizioni interne assicurino una protezione più estesa (rispetto a quella prevista nella medesima direttiva) degli animali utilizzati a fini scientifici qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010.

Fa presente, inoltre, che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui alla legge 6 agosto 2013, n. 96, che all'articolo 13 ha definito principi e criteri specifici.

Passa quindi a riferire sul testo del provvedimento.

L'articolo 1, comma 3, dello schema – in conformità con la direttiva oggetto di recepimento – amplia l'ambito di applicazione della disciplina di tutela, includendovi, accanto ai vertebrati vivi, le forme vive fetali di mammiferi (tale estensione è circoscritta alla fase corrispondente all'ultimo terzo del loro normale sviluppo) e i cefalopodi vivi. Il comma 4 dello stesso articolo 1 specifica che rientra nell'ambito di applicazione anche il caso in cui la procedura si applichi sull'animale vertebrato prima delle fasi di sviluppo menzionate, qualora sia probabile che gli effetti – di dolore,

sofferenza, stress-angoscia o di danno prolungato – sussistano dopo il raggiungimento della medesima fase di sviluppo.

Le procedure (fonte di danno prolungato o di dolore, sofferenza o stress-angoscia per l'animale) sono definite dall'articolo 3, comma 1, il quale (insieme con il precedente articolo 2, comma 1, lettera *f*)) inserisce – rispetto alla corrispondente norma interna vigente – il parametro di riferimento del livello di dolore (o sofferenza o danno prolungato o stress-angoscia) provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie (parametro previsto anche dalla direttiva oggetto di recepimento); di conseguenza, le procedure che determinino un livello quantomeno equivalente di dolore (o sofferenza o danno prolungato o stress-angoscia) rientrano nella disciplina restrittiva.

Le finalità per le quali sono ammesse quelle procedure sono stabilite dall'articolo 5, comma 1, in conformità con la corrispondente norma della direttiva oggetto di recepimento. Rispetto alle norme interne vigenti, si fa riferimento anche alla finalità di ricerca, applicata o traslazionale, intesa al miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici o alle indagini medico-legali; inoltre, si ammette, senza condizioni, la finalità della ricerca di base, mentre la norma interna vigente fa riferimento agli esperimenti preordinati al conseguimento di acquisizioni scientifiche di base solo per il caso in cui queste ultime siano propedeutiche agli altri esperimenti ammessi. Il comma 2 dell'articolo 5 esclude l'ammissibilità delle procedure per alcune fattispecie. Le esclusioni di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) e *f*) – esclusioni tra le quali rientra quella concernente gli xenotrapianti, cioè i trapianti di uno o più organi tra animali di specie diverse – corrispondono al principio di delega di cui alla lettera *f*) del citato articolo 13, comma 1, della legge n. 96, mentre le altre esclusioni non risultano specificamente previste dalla disciplina di delega.

A tale riguardo, rilevato che, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, le esclusioni di cui alle citate lettere *d*) ed *e*) – tra cui quella concernente gli xenotrapianti – operano soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2017, la relattrice osserva che potrebbe essere opportuno valutare se alcune esclusioni siano compatibili con la disciplina comunitaria, anche in relazione alla norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva oggetto di recepimento, la quale consente che le disposizioni interne assicurino una protezione più estesa (rispetto a quella prevista nella medesima direttiva) degli animali utilizzati a fini scientifici solo qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010.

L'articolo 6, insieme con l'Allegato IV, reca una nuova disciplina, più articolata della precedente, sull'eventuale soppressione degli animali oggetto delle procedure.

Gli articoli 7 e 8 ridefiniscono le fattispecie in cui il Ministero della salute può autorizzare l'applicazione delle procedure sugli animali in via di estinzione e sui primati non umani (l'autorizzazione non può riguardare le scimmie antropomorfe).



A tale riguardo, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno esplicitare – in conformità alla direttiva oggetto di recepimento – il divieto di autorizzazione per le scimmie antropomorfe anche nell'articolo 7, comma 3. Rileva, inoltre, che, per le autorizzazioni ministeriali in esame, la disciplina di delega prevede il parere del Consiglio superiore di sanità, il quale non appare contemplato dal testo in esame.

L'articolo 9 vieta l'impiego di animali selvatici negli esperimenti, ammettendo la possibilità di deroghe, da parte del Ministero della salute, a tale divieto (secondo un'ipotesi contemplata dalla direttiva oggetto di recepimento).

I commi 4 e 5 dell'articolo 10 – che traspongono in norme i principi di delega di cui al comma 1, lettere *e*) e *g*), del citato articolo 13 della legge n. 96 – introducono, rispettivamente, le condizioni per l'allevamento di animali geneticamente modificati e il divieto di allevamento, per le finalità di cui al provvedimento in esame, di cani, gatti e primati non umani.

A tale riguardo, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno valutare – ferme restando le norme restrittive sull'impiego di cani, gatti e primati non umani – per l'introduzione di tali condizioni e divieti relativi all'allevamento, i profili di compatibilità con la normativa comunitaria che, come ricordato, consente che le disposizioni interne assicurino una protezione più estesa degli animali utilizzati a fini scientifici – rispetto a quella prevista a livello europeo – solo qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010.

Riguardo ai primati non umani (diversi dalle scimmie antropomorfe), la relatrice ricorda che l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 8 prevedono procedure di autorizzazione eccezionale al loro impiego, impiego che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, a decorrere dalle date riportate nell'Allegato II, può riguardare soltanto esemplari discendenti da soggetti nati in cattività o esemplari provenienti da colonie autosufficienti. In merito alla specie Uistiti, l'Allegato II reca il termine, già trascorso, del 1° gennaio 2013; a tale riguardo, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno valutare la congruità di tale data iniziale, anche alla luce delle norme transitorie e finali di cui all'articolo 42.

Riguardo ai cani e ai gatti, l'impiego per gli esperimenti è consentito solo in base a una procedura di autorizzazione eccezionale, rilasciata dal Ministero della salute secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 11. La relatrice rileva che, per quest'ultima procedura di autorizzazione, la disciplina di delega prevede il parere del Consiglio superiore di sanità, che non appare contemplato dal testo in esame.

In base all'articolo 12, le procedure relative agli esperimenti si svolgono, in linea di principio, negli stabilimenti degli utilizzatori (sempre che per tali stabilimenti il Ministero della salute abbia rilasciato l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 20, comma 2); le procedure possono essere eseguite esclusivamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato dal Ministero della salute.

L'articolo 13 definisce i criteri nella scelta delle procedure e dei metodi, in termini sostanzialmente identici all'articolo 13 della direttiva oggetto di recepimento, ad eccezione della previsione aggiuntiva (posta dallo schema di decreto) del criterio del più favorevole rapporto tra danno e beneficio, criterio non contemplato dalla disciplina interna vigente. A tale riguardo, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno valutare i profili di conformità di tale criterio con la direttiva oggetto di recepimento, la quale consente che le disposizioni interne assicurino una protezione più estesa (rispetto a quella prevista nella medesima direttiva) solo qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010.

L'articolo 14 riformula la disciplina restrittiva sulle procedure che non contemplino anestesia o analgesia. Esse sono, in linea di principio, vietate qualora causino dolore intenso, derivante da gravi lesioni, ad eccezione (come prevede la disciplina di delega) delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici; inoltre, il comma 2 dell'articolo 14, da un lato, fa salvo il divieto suddetto, e, dall'altro, ammette i casi in cui la procedura sia condotta secondo la legislazione o farmacopea nazionale, europea o internazionale, o in cui l'anestesia appaia un'ipotesi più traumatica ovvero risulti incompatibile con la finalità della procedura. A tale riguardo, la relatrice rileva che potrebbe essere opportuno un coordinamento più chiaro tra il disposto dei due commi; osserva, inoltre, che la disciplina di delega fa salvo, nell'esercizio della delega, il rispetto degli obblighi derivanti da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

L'articolo 15 – sostanzialmente identico all'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento – richiede che ogni procedura sia classificata in base alla sua gravità e vieta lo svolgimento degli esperimenti che comportino dolori, sofferenze o stress-angoscia intensi, che potrebbero protrarsi e che non possono essere alleviati, ferma restando l'ammissibilità di procedure che comportino il decesso dell'animale secondo la disciplina di cui all'articolo 13 e fermo restando che, alla fine di ogni procedura, il medico veterinario decide, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 (corrispondente all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE), se l'animale debba essere mantenuto in vita o invece soppresso.

L'articolo 16 concerne i casi e le condizioni in cui è ammesso impiegare lo stesso animale in procedure successive a una già effettuata. Nel comma 1, i criteri di cui alle lettere *c*) e *d*) – relativi alle categorie (sotto il profilo della gravità) delle procedure successive ammesse – si sovrappongono: in base alla norma transitoria di cui all'articolo 42, comma 1, il criterio di cui alla lettera *c*) opera fino al 31 dicembre 2016, mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vale il criterio di cui alla lettera *d*). Per ciò che attiene alla procedura di autorizzazione eccezionale di cui al comma 2, relativa all'ipotesi in cui un animale sia già stato sottoposto a una procedura «grave», è escluso il riutilizzo in procedure «gravi». A tale riguardo, la relatrice osserva che la corrispondente norma della direttiva oggetto di recepimento ammette un'autorizzazione eccezionale di riutilizzo – per una sola volta – anche in procedure che comportino «dolore o angoscia intensi o una sofferenza equivalente»; dall'altro lato, la disciplina

di delega pare formulare un principio ancora più restrittivo, sembrando escludere, per l'ipotesi in cui la prima procedura fosse grave, la possibilità di una qualsiasi procedura successiva. In ogni caso, dal momento che il comma 2 in oggetto fa riferimento alla lettera c) del comma 1, occorre chiarire se tale rinvio si intenda valido anche dopo il 31 dicembre 2016, in quanto, l'articolo 42, comma 1, dispone l'abrogazione della lettera c) a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'articolo 17 e l'articolo 19 – corrispondenti, rispettivamente, agli articoli 17 e 19 della direttiva 2010/63/UE – riguardano la fase conclusiva della procedura e l'eventuale liberazione e reinserimento dell'animale.

L'articolo 18 prevede che, al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure, il Ministero della salute promuova la definizione di programmi per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali allevati e soppressi ai fini sperimentali. Al riguardo, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno valutare, nella norma in essere, il riferimento alla circostanza che gli animali fossero stati allevati, alla luce della corrispondente norma della direttiva oggetto di recepimento, la quale fa riferimento alla sola condizione della soppressione.

I requisiti degli stabilimenti di allevamento o di fornitura degli animali destinati ai fini in esame e i requisiti degli stabilimenti di utilizzazione e dei gestori di questi ultimi, nonché le relative autorizzazioni, sono stabiliti dagli articoli da 20 a 22. La relatrice osserva che il riferimento, nell'articolo 4, comma 2, agli animali di cui all'Allegato I sembrerebbe limitare, per gli stabilimenti di allevamento o di fornitura, l'ambito dell'esigenza di autorizzazione, limitazione che non pare presente nella direttiva oggetto di recepimento.

La disciplina del personale preposto all'esercizio degli stabilimenti e del medico veterinario designato è posta agli articoli 23 e 24.

L'organismo preposto al benessere degli animali è disciplinato dagli articoli 25 e 26.

Il registro degli animali, che deve essere tenuto per ogni stabilimento, è disciplinato dall'articolo 27.

Alcune norme specifiche sull'esercizio degli stabilimenti, con riferimento ai cani, ai gatti e ai primati non umani, sono contenute negli articoli 28 e 29. A tale riguardo, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno valutare se tali disposizioni siano eventualmente contrastanti con il divieto di allevamento – di cui all'articolo 10, comma 5 – di cani, gatti e primati non umani, mentre il mancato recepimento dell'articolo 28 della direttiva 2010/63/UE appare connesso proprio al divieto di allevamento dei primati non umani.

L'esercizio dell'attività ispettiva è disciplinato dall'articolo 30.

Le procedure di autorizzazione, da parte del Ministero della salute, dei progetti di ricerca sono dettate dagli articoli 31 e 33.

L'eventuale valutazione retrospettiva del progetto, da parte del medesimo Ministero, è prevista dall'articolo 32.

La pubblicazione a cura del Ministero della «sintesi non tecnica» del progetto, sintesi richiesta nell'ambito della procedura ordinaria di autorizzazione, di cui all'articolo 31, è prevista dall'articolo 34. La relatrice, al riguardo, nota che la locuzione «ove prevista», nel comma 2, lettera b), dell'articolo 31, potrebbe essere ritenuta impropria, in quanto la direttiva 2010/63/UE richiede in via tassativa la presentazione, nell'ambito della procedura ordinaria di autorizzazione, della sintesi non tecnica.

La conservazione della documentazione inerente al progetto di ricerca è disposta dall'articolo 35.

Il Capo V dello schema concerne: le misure per evitare duplicazioni di esperimenti, rispetto a quelli eseguiti in altri Stati membri (articolo 36); lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi e la formazione e l'aggiornamento degli operatori degli stabilimenti di utilizzazione (articolo 37); l'istituzione del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici (articolo 38). Quanto alle disposizioni finali, i commi 1 e 2 dell'articolo 39 riguardano le tariffe relative alle attività delle pubbliche amministrazioni riguardate dal provvedimento, mentre i successivi commi da 3 a 5 concernono la raccolta di dati statistici e informazioni.

L'articolo 40 reca le sanzioni – di natura amministrativa pecuniaria – per la violazione degli obblighi posti dal provvedimento.

L'articolo 41 reca le norme di natura finanziaria e contabile.

Il comma 2 dell'articolo 42 specifica che la disciplina recata dal provvedimento in esame non si applica ai progetti di ricerca già autorizzati o comunicati prima della sua entrata in vigore. Al riguardo, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno valutare l'inserimento della norma transitoria posta nella direttiva 2010/63/UE, che richiede, in ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione, secondo la nuova disciplina, per la fase attuativa dei progetti di ricerca che si estenda oltre il 31 dicembre 2017.

Soggiunge, in conclusione, che potrebbe essere opportuno anche chiarire il regime autorizzatorio per gli stabilimenti già in esercizio.

Il sottosegretario FADDA, aderendo a una esplicita richiesta della Presidente, nel riservarsi di intervenire nel seguito dell'esame, manifesta la disponibilità del Governo ad attendere, prima di esercitare la delega, la formulazione del parere della Commissione, ove questa avvenga al di là del termine stabilito. Tale disponibilità è espressamente riferita anche agli altri atti del Governo volti al recepimento di normative europee all'esame della Commissione.

La PRESIDENTE, nel prendere atto della dichiarazione resa dal Sottosegretario, ringrazia il rappresentante del Governo per l'attitudine alla leale collaborazione mostrata dall'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (n. 54)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) ravvisa l'opportunità che siano oggetto di approfondimento alcuni profili del testo, come quelli legati alla garanzia di adeguati *standard* qualitativi dei prestatori di servizi sanitari e quelli inerenti al «monitoraggio» sull'attuazione della direttiva, anche con riferimento alla clausola di cedevolezza che consente di demandare alcune attività in materia alle regioni.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) ritiene che il provvedimento in esame determini una svolta epocale, foriera di conseguenze che andranno attentamente valutate e verificate. Esprime preoccupazione per l'impatto della normativa europea su un sistema, quello italiano, già caratterizzato da forti disomogeneità interne nei livelli effettivi di assistenza sanitaria. Auspica che l'esame del testo sia approfondito e si avvalga delle informazioni che possono essere fornite dagli *stakeholder* del settore. Sottolinea l'importanza della previsione concernente il «punto di contatto» presso il Ministero della salute, paventando tuttavia che esso possa rivelarsi, in concreto, poco funzionale e fonte di eventuali sprechi di risorse. Rileva in conclusione che il passaggio al nuovo sistema di assistenza transfrontaliera andrà adeguatamente governato, valorizzando ad esempio il ruolo di orientamento degli utenti dei medici di medicina generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritiene che debba essere approfondito l'aspetto relativo alle compensazioni tra flussi finanziari derivanti dalla mobilità transfrontaliera dei pazienti, anche se reputa che nel breve periodo non vi saranno spostamenti ragguardevoli. Quanto all'impostazione di fondo del sistema configurato dalla normativa europea, nota in termini problematici che esso sembra disegnato tenendo come paradigma un servizio sanitario basato su assicurazioni di tipo privato, che appare piuttosto distante dal modello italiano.

La senatrice MATURANI (*PD*) chiede delucidazioni circa l'impatto della normativa oggetto di recepimento sull'accesso alle cure sanitarie da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

Non essendovi altre richieste di intervento in sede di discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/26/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (n. 63)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

La Presidente, nel prendere atto che non vi sono richieste d'intervento in sede di discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (n. 56)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste d'intervento in sede di discussione generale, il relatore ROMANO (*PI*), si riserva di fornire le delucidazioni richieste dai senatori Fucksia e Romani nella seduta precedente circa la portata e gli effetti della disciplina concernente il *broker* dei medicinali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 dicembre 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 51**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI (ANCE) SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL CONSUMO  
DEL SUOLO*

**Plenaria**

**49<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*indi del Vice Presidente*  
**DI BIAGIO**

*indi del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del  
territorio e del mare Cirillo.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(242) CAPACCHIONE ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti*

**(815) MARINELLO.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti*

**(942) Deputato REALACCI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 942. Assorbimento dei disegni di legge nn. 242 e 815)

Il presidente MARINELLO ricorda preliminarmente che la trattazione dei disegni di legge in titolo era giunta, in sede referente, alla fase precedente al conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'Atto Senato n. 942, scelto quale testo base, come approvato dalla Camera dei deputati.

Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi compresa l'acquisizione dei pareri, e di assumere quale testo base quello già accolto in sede referente.

Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Poiché non vi sono interventi in discussione, si procede alla votazione degli articoli.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Con separate votazioni, sono successivamente approvati gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Posto ai voti, è infine approvato il disegno di legge nel suo complesso. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 242 e 815.



*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento UE n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (n. COM (2013) 769 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 40)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Preso atto che non vi sono interventi in discussione, il relatore MORGONI (*PD*) propone uno schema di risoluzione in senso favorevole con osservazioni.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e ribadisce la necessità di un quadro aggiornato degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del protocollo di Kyoto ai quali si è ottemperato e di quelli ai quali si deve ancora adempiere.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo facendo presente che le prescrizioni del protocollo di Kyoto appaiono superate dagli obblighi previsti dalle direttive comunitarie del cosiddetto «Pacchetto clima – energia».

Previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione del relatore, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (n. 53)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Si apre la discussione.

Il senatore VACCARI (*PD*) fa presente che i profili di notevole rilievo tecnico dell'atto esigono un esame approfondito degli articoli del Codice ambientale modificati dall'attuazione della direttiva 2010/75/UE.

Il relatore CUOMO (*PD*) ritiene necessario acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) osserva che, nel recepire la direttiva 2010/75/UE, il Governo ha previsto una disposizione in materia di emissioni di ammoniaca in atmosfera non richiesta dalla citata direttiva.

Il sottosegretario CIRILLO conviene sulla complessità tecnica del provvedimento in esame e sull'osservazione del senatore Mancuso.

Il senatore CALEO (*PD*) sottolinea l'esigenza di approfondire i contenuti dell'atto in esame, prima della conclusione della discussione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Caleo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/65/UE, concernente la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 57)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Prima di iniziare la discussione generale, il presidente DI BIAGIO propone di rinviare la trattazione, in considerazione della complessità tecnica dei suoi contenuti e della necessità di maggiori approfondimenti istruttori.

La Commissione conviene.

**SULLA TRATTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 136 DEL 2013**

Il presidente MARINELLO dà lettura di una nota con cui il presidente della Commissione ambiente della Camera dei deputati, Ermete Realacci, comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di quella Commissione svolgerà, il 27 dicembre, un ciclo di audizioni informali, ai fini dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013 (Atto Camera n. 1885), in materia di emergenze ambientali e industriali.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) auspica che i tempi della trattazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013 da parte della Camera dei deputati non pregiudichino la possibilità, per il Senato, di intervenire nel merito del provvedimento.

Il senatore CALEO (*PD*) conviene sulla necessità che, anche al Senato, sia garantito il necessario approfondimento dei temi trattati dal decreto-legge n. 136 del 2013 e chiede al sottosegretario Cirillo che il dise-

gno di legge in materia ambientale collegato alla manovra di bilancio o, in alternativa, il disegno di legge sul contenimento dell'uso del suolo sia presentato in prima lettura al Senato.

La senatrice MORONESE (M5S) sostiene la necessità di assicurare al Senato i tempi necessari a una trattazione accurata dei contenuti nel decreto-legge n. 136 del 2013.

La senatrice NUGNES (M5S) osserva che lo svolgimento di audizioni informali presso la Camera dei deputati non deve precludere l'istruttoria della competente Commissione del Senato.

Il presidente MARINELLO fa presente che circostanza analoga, a parti invertite, sussiste con riferimento all'Atto Senato n. 1188, per la conversione in legge di un decreto-legge in materia di IMU, di immobili pubblici e Banca d'Italia. Auspica, infine, che la Camera dei deputati concluda l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 in tempo utile per consentire le migliori modalità di trattazione da parte del Senato.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che nell'ambito dell'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) sulle problematiche connesse al consumo del suolo, svolta questa mattina nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta, già prevista per le ore 8,45 di domani, giovedì 19 dicembre 2013, è sconvocata.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 769 DE-  
FINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 40)**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, esaminato l'atto comunitario COM (2013) 769 definitivo,

premesso che

la proposta in esame si basa sull'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che definisce gli obiettivi dell'Unione in materia ambientale, e sull'articolo 192, che stabilisce le modalità con cui il Parlamento e il Consiglio adottano le decisioni relative. La proposta si basa anche sull'articolo 290 del TFUE che permette al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo;

risulta assente, sotto il profilo formale, la valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà. Tuttavia, il documento appare conforme al principio di sussidiarietà – inteso in senso sostanziale – in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: l'attuazione del protocollo di Kyoto dopo il 2012 richiede infatti norme di esecuzione tecnica che devono essere adottate al livello dell'Unione, la quale ha assunto un impegno congiunto ad adempiere agli impegni previsti dal secondo periodo dello stesso Protocollo;

anche la valutazione sulla proporzionalità risente della mancanza di un'adeguata motivazione e di una relazione dettagliata da parte della Commissione europea. Peraltro, dal punto di vista sostanziale, la proposta appare congrua agli obiettivi che intende perseguire,

si pronuncia, per quanto di competenza,

in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

nel considerare gli sforzi profusi e i risultati raggiunti dall'Unione europea nell'ambito del controllo e della riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra, si ravvisa la necessità che la stessa Unione riesca a conseguire il coinvolgimento degli Stati che non hanno sinora sottoscritto, o lo hanno fatto solo parzialmente, il protocollo di Kyoto, poiché la sua attuazione limitata in capo agli Stati dell'Unione riduce notevolmente la possibilità di conseguire gli obiettivi prefissati determinando altresì dannosi effetti di *dumping* ambientale;

si invita la Commissione europea e tutte le Istituzioni comunitarie ad imprimere una maggiore accelerazione alle politiche di recupero dell'efficienza energetica che interessano gli edifici pubblici, anche con particolare riferimento a quelli degli enti locali.

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 dicembre 2013

**Plenaria**

**34<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CHITI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (n. 8)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo) (n. 9)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (n. 10)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo) (n. 11)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (n. 12)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo) (n. 13)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2013.

Il relatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, da lui predisposta tenendo conto della relazione precedentemente svolta.

Non registrando alcuna richiesta di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni del relatore, che è accolto dalla Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MARTINI (*PD*) osserva che lo schema di decreto è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega conferita dagli articoli 1 e 5 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani. La direttiva si sostituisce alla vigente decisione quadro n. 629 del 2002, in quanto, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è stata superata la struttura per «pilastri» dell'Unione europea e il settore della cooperazione giudiziaria in materia penale è stato compreso nella procedura legislativa ordinaria, con l'adozione di direttive invece delle decisioni quadro.

Rispetto alla citata decisione quadro del 2002, la direttiva rafforza ulteriormente le misure di repressione del reato della tratta di esseri umani, stabilendo anche l'obbligo di prevedere la possibilità di confiscare gli strumenti e i proventi dei reati, e introduce disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime, tenendo pienamente conto della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del Consiglio d'Europa approvata a Varsavia il 16 maggio 2005.

Ricorda, quindi, che la 14<sup>a</sup> Commissione aveva già esaminato le disposizioni contenute nella direttiva 2011/36/UE, formulando una valutazione favorevole, sulla relativa proposta in fase ascendente, con le osservazioni rese in data 28 aprile 2010. In tale sede fu espresso apprezzamento, tra l'altro, per il nuovo approccio globale e integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani, contenuto nel provvedimento. In particolare, la normativa, considerando i minori come categoria più vulnerabile, che corre quindi maggiori rischi di essere vittima del fenomeno della tratta degli esseri umani, stabilisce che tutte le disposizioni siano applicate conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Al riguardo, erano stati ritenuti condivisibili gli articoli relativi all'assistenza e al sostegno ai minori vittime della tratta degli esseri umani e alla tutela del minore vittima della tratta degli esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali, nonché la norma relativa all'adozione di campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione dirette a sensibilizzare e ridurre

il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.

Inoltre, continua il relatore, i principi e criteri direttivi specifici, dettati dal citato articolo 5 della legge di delegazione europea 2013, prescrivono una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo *status* di rifugiato e al principio di «non refoulement». Ancora, sono previste misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela. Si prefigurano meccanismi idonei affinché i minori non accompagnati, vittime di tratta, siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; si prevede che essi siano adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; si dispone che in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura. Gli stessi principi e criteri direttivi prevedono che la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere; infine, che nei percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, vi siano contenuti sulle questioni inerenti alla tratta di esseri umani e alla protezione internazionale.

Il relatore fa notare, quindi, che come ricordato nella relazione illustrativa del Governo, che accompagna lo schema di decreto, grazie alla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, il codice penale già contempla la tratta di donne e minori commessa all'estero, la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, la tratta di persone, l'acquisto e l'alienazione di schiavi, la confisca e l'ipotesi del fatto commesso all'estero.

L'intervento risponde, pertanto, alla necessità di rafforzare ulteriormente le misure penali di repressione, intervenendo sulle condotte antigiusuridiche da perseguire, sul trattamento sanzionatorio, sull'attività investigativa e giurisdizionale, e di assicurare un'effettiva protezione delle vittime, intesa quale momento imprescindibile nell'azione di contrasto alla tratta di persone e che necessariamente richiede un approccio integrato sia sul piano dei diversi profili di intervento (giudiziario e sociale) sia su quello



dei diversi attori coinvolti (forze di polizia, magistratura, enti pubblici, organizzazioni non governative).

Dai dati statistici a disposizione del Governo, concernenti il fenomeno della tratta, risulta, al riguardo, una criticità dell'attuale sistema normativo sotto il profilo investigativo e repressivo. Inoltre, è particolarmente significativa la lacuna in materia di diritto all'indennizzo da riconoscere alle vittime del delitto di tratta, come prescritto dalla direttiva 2011/36/UE, lacuna che conseguentemente esporrebbe l'Italia al rischio di procedura di infrazione per inadempimento di obbligo comunitario. Analogamente occorre istituire, nell'ordinamento, un organo pubblico con compiti di indirizzo, coordinamento e «monitoraggio», che rappresenti il punto di contatto con il coordinatore antitratta dell'Unione europea.

Il relatore, quindi, porta a conoscenza della Commissione che l'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha presentato una nota a commento dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/36/UE sulla tratta di esseri umani.

In tale contesto, l'Agenzia raccomanda una clausola di salvaguardia che lasci impregiudicato il principio di non respingimento («*non refoulement*»), conforme alla Convenzione di Ginevra del 1951 e al Protocollo del 1967 relativi allo *status* di rifugiati e conforme al criterio direttivo indicato alla lettera a) del citato articolo 5 della legge di delegazione europea 2013.

Inoltre, si chiedono specifiche forme di coordinamento fra le tutele per le vittime di tratta e le procedure per il riconoscimento di protezione internazionale, come indicato alla lettera b) dell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2013, in considerazione del fatto che spesso vi sono vittime potenziali della tratta di esseri umani tra le persone richiedenti asilo e del fatto che la stessa condizione di vittima della tratta costituisce spesso il motivo della richiesta di protezione internazionale.

L'UNHCR entra, inoltre, nel dettaglio delle procedure multidisciplinari per il riconoscimento dei minori non accompagnati, di cui alla lettera c) del citato articolo 5, che tuttavia saranno oggetto di un successivo decreto ministeriale.

Al termine della sua esposizione, il relatore dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

Si apre la discussione.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) sottolinea l'opportunità del rilievo, contenuto nella proposta di osservazioni che il relatore ha sottoposto all'attenzione della Commissione, riguardante il diritto al «non respingimento», riferito soprattutto alle donne e ai minori, quale presupposto per una effettiva lotta contro la tratta di esseri umani.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) richiama la necessità di segnalare la specificità del territorio italiano, che costituisce, come noto, la prima base di approdo dei migranti provenienti dalla sponda sud del Mediterraneo.

In mancanza di altre richieste d'intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, mette in votazione la proposta di osservazioni predisposta dal relatore.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (n. 47)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice GINETTI (*PD*) rileva che esso è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 1 e 7 della legge di delegazione europea 2013 per recepire la cosiddetta «direttiva qualifiche» sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Tale direttiva costituisce la rifusione di una direttiva del 2004 (attuata con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251), con l'obiettivo di elevare ulteriormente il livello delle norme di protezione attraverso il ravvicinamento dello *status* di rifugiato e quello di beneficiario di protezione sussidiaria, entrambi armonizzati nella qualifica di «beneficiario di protezione internazionale».

La Direttiva 2011/95/UE dispone, quindi, misure in materia di assistenza sociale e di accesso dei beneficiari di protezione a programmi specifici di supporto all'inclusione socio-abitativa e lavorativa, «per scongiurare soprattutto il disagio sociale», come evidenziato dal «considerando» 45.

L'articolo 34 della direttiva dispone che «al fine di facilitare l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nella società, gli Stati membri garantiscono l'accesso ai programmi d'integrazione che considerano adeguati, in modo da tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari dello *status* di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o creano i presupposti che garantiscono l'accesso a tali programmi» e sottolinea il diritto di accesso all'assistenza sociale da parte dei beneficiari di protezione internazionale a parità di condizioni con il cittadino europeo (articolo 29).

Il decreto legislativo n. 251 del 2007, in attuazione della prima direttiva «qualifiche», assicura già un livello uniforme di diritti ai titolari di protezione internazionale, siano essi rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria. In materia di assistenza sanitaria, è prevista l'equiparazione ai cittadini italiani per tutti i titolari di protezione internazionale, e anche riguardo all'accesso all'occupazione, non vi sono limitazioni per i titolari

di protezione sussidiaria rispetto ai titolari dello *status* di rifugiato, dal luglio scorso anche per quanto concerne l'accesso al pubblico impiego.

Lo schema di decreto in esame, quindi, lasciando inalterato il livello degli *standard* di garanzia già esistente, rispetta il criterio di delega dettato, al riguardo, dall'articolo 7 della legge di delegazione europea 2013.

Passando ad esaminare l'articolato dello schema di decreto, la Relatrice evidenzia che l'articolo 1 contiene le disposizioni occorrenti per allineare il decreto legislativo alle nuove previsioni della direttiva 2011/95/UE. In particolare, il provvedimento interviene sulla durata del permesso di soggiorno, sul ricongiungimento familiare, sulla esclusione della cessazione dello *status* quando, pur venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione, sussistano motivi che legittimano il perdurare della protezione internazionale, sulla disciplina del diniego, dell'esclusione e della revoca dello *status* di beneficiario di protezione internazionale, nonché sull'inclusione tra le persone vulnerabili dei minori non accompagnati, delle vittime di tratta e delle persone con disturbi psichici.

In particolare, con la lettera t) dell'articolo 1, il decreto prevede che, nell'attuazione delle misure e dei servizi destinati all'accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale, si favorisca una loro piena integrazione e che sia adottato un Piano nazionale degli interventi e delle misure volte a favorire tale integrazione, predisposto da un Tavolo di coordinamento già esistente presso il Ministero dell'interno, cui partecipano anche i rappresentanti dei Ministri per l'integrazione e del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) e l'UPI (Unione delle province d'Italia), nonché i rappresentanti dell'UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati). Tra gli obiettivi del Tavolo c'è il passaggio a una gestione ordinaria dei flussi migratori non programmati, in modo tale che in futuro si evitino approcci emergenziali nell'affrontare gli arrivi dei richiedenti asilo.

In proposito, la Relatrice ricorda che la Commissione per i diritti umani del Senato ha approvato di recente una risoluzione che impegna il Governo a riformare il sistema di accoglienza, al fine di garantire il sostegno ai rifugiati anche nelle fasi successive al riconoscimento di tale *status*, assicurando loro anche la seconda accoglienza, per consentirne una piena integrazione. Infatti, le condizioni di vita dei rifugiati in Italia sono spesso molto preoccupanti, tant'è che l'UNHCR ha registrato un aumento significativo di rifugiati, compresi nuclei familiari con minori, che vivono in condizioni di preoccupante disagio in edifici abbandonati, occupati abusivamente. Ad esempio, solo a Roma, nel 2011, è stato stimato che circa 1700 rifugiati vivessero in tali condizioni. Questa situazione si determina anche per la mancanza di misure di sostegno all'integrazione, successive al riconoscimento della protezione.

A questo proposito, alla lettera t) del citato articolo 1, si prevede che, nell'attuazione delle misure e dei servizi destinati all'accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale, si promuova, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a risolvere la condizione di svantaggio

determinata dalla perdita della protezione da parte del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione.

A tale riguardo, sarebbe necessario prevedere, per i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza sufficienti, l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione per un periodo di sei mesi rinnovabili per altri sei. In questo senso, nel redigere il Piano nazionale, il Governo dovrebbe indicare una stima dei richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, privi di mezzi di sussistenza, che potrebbero accedere alle misure e ai servizi di accoglienza e integrazione, elaborata sulla base del dato medio delle domande di asilo e dei riconoscimenti di protezione internazionale e umanitaria avvenuti in Italia negli ultimi cinque anni e tenuto conto dei flussi globali di richiedenti asilo.

In relazione agli atti di persecuzione, tra le modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la relatrice segnala la necessità di aggiungere anche quella relativa al rifiuto di prestare servizio militare. Tra gli atti persecutori, infatti, in linea con il manuale sulle procedure e criteri per la determinazione dello *status* di rifugiato dell'UNHCR, dovrebbe essere aggiunta la sanzione per il rifiuto di prestare il servizio militare, sotto forma di reitenza o diserzione, se le ragioni di tale rifiuto sono basate su motivazioni connesse alle convinzioni morali, religiose o politiche o all'appartenenza etnica o nazionale (obiezione di coscienza).

Lo schema di decreto, infine, all'articolo 2 reca una modifica al testo unico in materia di immigrazione, con riferimento ai ricongiungimenti familiari, mentre l'articolo 3 contiene una disposizione che aggiorna i riferimenti normativi alla direttiva da recepire e l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice, quindi, presenta uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, conformi all'esposizione appena svolta.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni della relatrice, che è accolto dalla Commissione con l'astensione, rilevata dalla stesso Presidente, dei senatori Tarquinio e Floris.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 8, 9, 10, 11, 12 E 13**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati gli atti in titolo,

considerato che dagli anni Novanta a oggi il mercato ferroviario dell'Unione europea ha subito numerose modifiche, introdotte da «tre pacchetti ferroviari» di norme legislative, e i relativi atti di accompagnamento, con l'intento di aprire i mercati nazionali e rendere le ferrovie più concorrenziali e interoperabili, mantenendo al contempo un elevato livello di sicurezza;

considerato il Libro bianco sui trasporti, «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011) 144), adottato il 28 marzo 2011, in cui la Commissione europea ha stabilito l'approccio per garantire la competitività dei trasporti dell'Unione europea a lungo termine, illustrando lo scenario per l'istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico;

valutato che la quota modale del 6 per cento del trasporto su rotaia nell'Unione europea è rimasta pressoché invariata dal 2000 e che, come evidenziato nel sondaggio 2012 di Eurobarometro, solo il 46 per cento degli europei è soddisfatto del proprio sistema ferroviario nazionale e regionale;

considerate le diversità dei requisiti in materia di interoperabilità e sicurezza derivanti dalle barriere amministrative e tecniche che ancora persistono nel mercato ferroviario dell'Unione europea;

considerate, infine, le conclusioni del Consiglio europeo di gennaio 2012, in cui è stata evidenziata l'importanza di liberare il potenziale di creazione di crescita di un mercato unico pienamente integrato, nonché la comunicazione della Commissione europea «Azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione» (COM(2012) 299), adottata il 30 maggio 2012, che ha posto l'accento sull'esigenza di ridurre ulteriormente l'onere normativo e gli ostacoli all'ingresso nel settore ferroviario e ha formulato raccomandazioni specifiche per paese, e la comunicazione della Commissione europea «Una governance migliore per il mercato unico» (COM(2012) 259), adottata il 6 giugno 2012;

tenuto conto delle consultazioni e delle valutazioni d'impatto effettuate dai Servizi della Commissione in merito agli sviluppi dello spazio ferroviario europeo unico;

preso atto della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei

conti delle aziende ferroviarie (COM(2013) 26), trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto della Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013) 31), trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

tenuto infine conto che sono ancora pendenti i lavori sia in seno al Consiglio che al Parlamento europeo e che la Commissione europea, nel suo programma di lavoro per il 2014, ha inserito il quarto pacchetto ferroviario tra gli atti prioritari per l'adozione da parte del legislatore,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 91, 109, 170 e 171 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli atti sono conformi al principio di sussidiarietà. Le proposte in oggetto mirano, infatti, a garantire un'attuazione coerente dell'acquis dell'Unione nel settore ferroviario per arrivare alla creazione di uno spazio ferroviario unico, obiettivo che gli interventi dei singoli Stati membri, da soli, non possono assicurare.

Le proposte sono inoltre conformi al principio di proporzionalità poiché si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Si esprime ampio sostegno alle iniziative della Commissione europea, in merito alle quali si condividono impianto e obiettivi.

Si ritiene adeguata la previsione di un approccio integrato, finalizzato alla creazione di condizioni che agevolino la crescita del traffico ferroviario complessivo e consentano al settore ferroviario di sfruttare al meglio le proprie potenzialità migliorando i servizi e risultando in tal modo più affidabile ed efficiente.

In particolare, si condivide l'approccio intersettoriale adottato dalla Commissione europea per quanto concerne la proposta di regolamento sull'Agenzia ferroviaria europea, la proposta di rifusione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie e la proposta di rifusione della direttiva 2008/57/CE (interoperabilità), che costituiscono la parte più strettamente tecnica del quarto pacchetto ferroviario, finalizzata a rimuovere i rimanenti ostacoli tecnici e amministrativi favorendo il varo di norme più armonizzate.

Si esprime apprezzamento per l'obiettivo perseguito dalla Commissione europea di pervenire alla definizione di un'unica certificazione relativa alla sicurezza e all'immissione sul mercato di veicoli, sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra, nonché al rafforzamento del ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea, cui dovrebbero essere attribuite le competenze in merito al rilascio di tali autorizzazioni.

Tuttavia, con riguardo alle prospettive negoziali delle succitate proposte, rilevata allo stato attuale la persistenza di un'estrema eterogeneità di sistemi tecnologici e norme nazionali, e pur essendo gli obiettivi conformi agli impegni assunti dall'Unione europea, si ritiene auspicabile prevedere un maggiore coinvolgimento delle autorità nazionali di sicurezza. Si ritiene pertanto preferibile un regime duale per le certificazioni, in cui l'Agenzia ferroviaria europea assumerebbe il ruolo di unico punto di riferimento per i servizi di trasporto ferroviario transnazionali, in cooperazione con le autorità nazionali, e alle imprese ferroviarie che intendono operare in un unico Stato membro venga lasciata la possibilità di scegliere se ottenere il certificato di sicurezza e l'autorizzazione per i veicoli dall'Agenzia oppure dalle competenti autorità nazionali per la sicurezza.

Si sottolineano, infine, alcune criticità, sulle quali si invita a una maggiore riflessione in sede di negoziato:

con riferimento alla «Commissione di ricorso», di cui agli articoli 51-57 della proposta di regolamento relativo all'Agenzia ferroviaria europea, la cui previsione è necessaria per dirimere le eventuali controversie derivanti dall'ampliamento delle competenze dell'Agenzia ferroviaria europea (per il rilascio di autorizzazioni all'autorizzazione sul mercato di veicoli e certificati di sicurezza), si ritiene fondamentale specificare, nella sua definizione, che tale commissione venga a costituire un organo di ricorso indipendente esterno all'Agenzia. Si ritiene altresì necessario insistere per la fissazione di criteri trasparenti per la selezione dei membri;

con riferimento all'estensione dei compiti di supervisione affidati alle autorità nazionali preposte alla sicurezza, previsti nella proposta di direttiva sulla sicurezza al fine di tener conto del nuovo ruolo di tali autorità nell'ambito del passaggio a un certificato di sicurezza unico, si ritiene necessario che le imprese ferroviarie siano responsabili della supervisione delle prestazioni di sicurezza dei soggetti con i quali esse intrattengono rapporti commerciali. La definizione contenuta all'articolo 16 della proposta dovrebbe pertanto meglio precisare i profili di responsabilità che fanno capo alle imprese ferroviarie e ai gestori di infrastrutture per quanto riguarda il controllo sugli altri attori del sistema;

le finalità della proposta di direttiva sulla sicurezza appaiono rivolte verso un più ampio accesso al mercato dei trasporti favorendo la creazione di uno spazio unico europeo, attraverso l'armonizzazione e il controllo della certificazione di sicurezza, piuttosto che a regolamentare il settore con riguardo alla sicurezza stessa, in merito alla quale si invitano pertanto i legislatori a soffermarsi, precisando compiti, responsabilità e relazioni, anche con riguardo ai gestori dell'infrastruttura, alle imprese ferroviarie e ai nuovi attori che operano in ambito ferroviario.

Si esprimono, infine, perplessità con riguardo al ricorso del conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati con particolare riferimento alle previsioni contenute all'articolo 26 della proposta di direttiva sulla sicurezza. Si ritiene pertinente sottolineare anche

la criticità dell'attribuzione della delega alla Commissione anche con riferimento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità (STI), che potranno stabilire le modalità in termini di tempi e livelli di adeguamento alle nuove specifiche dei sottosistemi ferroviari esistenti, contrariamente all'impostazione consolidata che le nuove STI erano applicabili solo per il nuovo, il ristrutturato o il rinnovato. Si osserva inoltre che tale circostanza potrebbe determinare costi al momento non valutabili.



## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 51**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega legislativa conferita in forza degli articoli 1 e 5 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani;

ricordato che, in merito, la 14<sup>a</sup> Commissione si era pronunciata sulla relativa proposta di direttiva, in fase ascendente, in data 28 aprile 2010, esprimendo apprezzamento per il nuovo approccio globale e integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani, contenuto nel provvedimento, con particolare riguardo alla tutela dei minori come categoria più vulnerabile, che corre quindi maggiori rischi di essere vittima del fenomeno della tratta degli esseri umani;

richiamati i principi e criteri direttivi specifici, contenuti nel citato articolo 5 della legge di delegazione europea 2013;

rilevato che la direttiva in attuazione risponde alla necessità di rafforzare ulteriormente le misure penali di repressione, intervenendo sulle condotte anti giuridiche da perseguire, sul trattamento sanzionatorio, sull'attività investigativa e giurisdizionale, e di assicurare un'effettiva protezione delle vittime, intesa quale momento imprescindibile nell'azione di contrasto alla tratta di persone e che necessariamente richiede un approccio integrato sia sul piano dei differenti profili di intervento (giudiziario e sociale) sia su quello dei diversi attori coinvolti (forze di polizia, magistratura, enti pubblici, organizzazioni non governative);

rilevato che dai dati statistici messi a disposizione dal Governo, concernenti il fenomeno della tratta, risulta, al riguardo, una criticità dell'vigente sistema normativo nazionale, sotto il profilo investigativo e repressivo, che risulta, inoltre, una lacuna in materia di diritto all'indennizzo da riconoscersi alle vittime del delitto di tratta, come prescritto dalla direttiva 2011/36/UE, e che, analogamente, occorre istituire nell'ordinamento nazionale un organismo pubblico con compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, che rappresenti il punto di contatto con il coordinatore antitratta dell'Unione europea;

tenuto conto della nota dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/36/UE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

si valuti l'opportunità di introdurre nello schema di decreto legislativo una clausola di salvaguardia che lasci impregiudicato il principio di non respingimento («non refoulement»), conformemente alla Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati e conformemente al criterio direttivo indicato alla lettera a) del citato articolo 5 della legge di delegazione europea 2013;

si valuti, inoltre, l'opportunità di introdurre specifiche forme di coordinamento fra le tutele per le vittime di tratta e le procedure per il riconoscimento di protezione internazionale, come indicato alla lettera b) del citato articolo 5 della legge di delegazione europea 2013, in considerazione del fatto che spesso vi sono potenziali vittime della tratta di esseri umani tra le persone richiedenti asilo e del fatto che la stessa condizione di vittima della tratta costituisca spesso il motivo della richiesta di protezione internazionale.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 47**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega legislativa conferita dagli articoli 1 e 7 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/95/UE sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

considerato che la direttiva 2011/95/UE costituisce rifusione della direttiva 2004/83/CE, attuata con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, con l'obiettivo di elevare ulteriormente il livello delle norme di protezione, attraverso il ravvicinamento dello status di rifugiato e di quello di beneficiario di protezione sussidiaria, ricondotti entrambi nella qualifica di «beneficiario di protezione internazionale», e che a tal fine dispone misure in materia di assistenza sociale e di accesso dei beneficiari di protezione a programmi specifici di supporto all'inclusione socio-abitativa e lavorativa, «per scongiurare soprattutto il disagio sociale», come evidenziato dal considerando 45 della stessa direttiva;

considerato, in particolare, che la direttiva prevede all'articolo 34 che «al fine di facilitare l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nella società, gli Stati membri garantiscono l'accesso ai programmi d'integrazione che considerano adeguati, in modo da tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o creano i presupposti che garantiscono l'accesso a tali programmi», e all'articolo 29 sottolinea il diritto di accesso all'assistenza sociale da parte dei beneficiari di protezione internazionale a parità di condizioni con il cittadino europeo;

rilevato che il citato decreto legislativo n. 251 del 2007, assicura già, sia ai rifugiati sia ai beneficiari di protezione sussidiaria, un'equiparazione ai cittadini italiani in termini di diritti in materia di assistenza sanitaria e di accesso all'occupazione e al pubblico impiego;

considerate le ulteriori disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, dirette ad assicurare la piena attuazione della direttiva 2011/95/UE, concernenti la durata del permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare, il diniego, l'esclusione e la revoca dello status di beneficiario di protezione internazionale, nonché l'inclusione tra le persone

vulnerabili dei minori non accompagnati, delle vittime di tratta e delle persone con disturbi psichici;

considerata, in particolare, la lettera t) dell'articolo 1, in base alla quale, nell'attuazione delle misure e dei servizi destinati all'accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale, deve essere favorita una loro piena integrazione e deve essere adottato un Piano nazionale degli interventi e delle misure volte a favorire tale integrazione, predisposto da un Tavolo di coordinamento già esistente presso il Ministero dell'interno, cui partecipano i Ministeri dell'integrazione e del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, l'ANCI e l'UPI e rappresentanti dell'UNHCR (l'agenzia dell'ONU per i rifugiati);

ricordato che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha approvato, il 28 novembre 2013, una risoluzione (Doc. XXIV-ter, n. 4) con cui impegna il Governo, tra l'altro, a riformare il sistema di accoglienza, al fine di garantire il sostegno ai rifugiati anche nelle fasi successive al riconoscimento di tale status, assicurando loro anche la seconda accoglienza, per consentire una piena integrazione ai beneficiari di protezione internazionale,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in relazione all'articolo 1, lettera t), dello schema di decreto legislativo, in cui si prevede che, nell'attuazione delle misure e dei servizi destinati all'accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale, si promuova, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione da parte del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione, si valuti l'opportunità di specificare che, per i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza sufficienti, sia consentito l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione (di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416) per un periodo di sei mesi rinnovabili per altri sei;

in relazione agli atti di persecuzione, di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 251 del 2007, si valuti l'opportunità di aggiungere anche quello relativo al rifiuto di prestare servizio militare, qualora le ragioni di tale rifiuto siano basate su motivazioni connesse alle convinzioni morali, religiose o politiche o all'appartenenza etnica o nazionale (obiezione di coscienza), in linea con gli sviluppi del diritto internazionale e con quanto previsto dal manuale dell'UNHCR sulle procedure e criteri per la determinazione dello status di rifugiato;

in relazione al criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della citata legge di delegazione europea 2013, si ritiene opportuno estendere l'applicazione delle norme a favore dei rifugiati previste dalla legge sulla cittadinanza a tutti i beneficiari di protezione internazionale, sostituendo, all'articolo 16, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la parola «rifugiato» con le parole «beneficiario di protezione internazionale».

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 18 dicembre 2013

**Plenaria**

**28<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MANCONI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la presidente del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana, Maryam Rajavi.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della presidente del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana, Maryam Rajavi**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 dicembre scorso.

In apertura di seduta il presidente MANCONI ringrazia brevemente la personalità presente in audizione sottolineandone l'importanza.

Maryam RAJAVI, presidente del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta, ricorda che il regime iraniano dei *mullah* è caratterizzato da forte illiberalità, dal mancato rispetto di tutte le convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani, come denuncia sistematicamente *Amnesty International*, e da una costante attività repressiva il cui venir meno o la cui semplice attenuazione porterebbe al suo stesso rovesciamento. Non è un caso che l'attenzione repressiva del regime si rivolga in particolare alla libertà di comunicazione attraverso l'oscuramento della rete *internet* e la distruzione delle parabole. Nulla è cambiato dopo l'avvento di Rohani quale Presidente della Repubblica: questi, anzi, a fronte di un'apparente maggiore disponibilità al dialogo a livello internazionale, ha inasprito la repressione di ogni dissenso interno, anche attraverso il ricorso alla tortura e alle esecuzioni capitali, che sono in costante aumento. La condizione dei detenuti è peggiorata negli ultimi tempi provocando un loro sciopero della fame in tutto il paese, sciopero che mette a rischio le loro vite. Nel mostrare alcune immagini fotografiche delle esecuzioni capitali e nel consegnare alla presidenza un volume con i nomi delle 120 mila vittime della repressione del regime negli ultimi tre decenni, Maryam Rajavi sottolinea che il rispetto dei diritti dell'uomo e l'osservanza dei principi di libertà e di eguaglianza, anche di genere, fanno parte della cultura e della storia iraniane, a partire da Ciro II di Persia, ben 538 anni a.C., e della religione islamica. Proprio per questo il Consiglio nazionale della Resistenza iraniana ha potuto far propri tali principi, in particolare con una propria e nutrita rappresentanza femminile, pari al 52 per cento, nonostante la pervicace attività repressiva del regime. Tale attività ha portato il regime ad attaccare attraverso le forze armate irachene, più volte negli ultimi mesi – l'ultima come è noto lo scorso 1° settembre – i campi Ashraf e Liberty in Iraq, dove si trovano i membri del gruppo di opposizione iraniano «Organizzazione dei Mujaheddin del Popolo», causando numerose vittime. L'attacco del 1° settembre ha portato al sequestro di 7 persone, di cui sei donne, tuttora prigioniere nonostante l'estesa mobilitazione internazionale in loro favore. È importante – afferma la signora RAJAVI – che anche la Commissione per i diritti umani per il Senato italiano voglia impegnarsi per la loro liberazione, così come per l'accoglimento in Italia come rifugiati politici del maggior numero di persone che si trovano nel campo Liberty, nonché, più in generale, per l'attenuazione dell'attività repressiva del regime iraniano.

Il presidente MANCONI, nell'esprimere l'apprezzamento per l'ampia rappresentanza femminile nel Consiglio nazionale della Resistenza iraniana

e per il fatto che esso si batte per l'affermazione dello Stato di diritto proprio a motivo della sua coerenza con la tradizione civile e religiosa dell'Iran, ricorda di avere presentato una interrogazione ai Ministri degli affari esteri e dell'interno sulle medesime, rilevanti questioni richiamate dalla signora Rajavi.

La senatrice AMATI (PD) sottolinea positivamente il fatto che, al contrario della precedente visita in Senato della signora Rajavi, questa volta la Commissione per i diritti umani abbia avuto modo di ascoltare direttamente la sua testimonianza e, nell'esprimere orrore per gli attacchi portati ai campi Ashraf e Liberty, ricorda l'appello del presidente del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle detenzioni arbitrarie, Malick El Hadji Sow, per la liberazione dei sette ostaggi catturati in seguito all'attacco del 1° settembre scorso.

Il senatore CORSINI (PD) chiede se la questione dell'inserimento dei Mujaheddin del Popolo nella *black list* delle organizzazioni terroristiche sia stata definita e se vi siano paesi che riconoscono in tale organizzazione la rappresentanza autentica delle istanze di libertà e uguaglianza della popolazione iraniana. Chiede inoltre quale sia il raccordo del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana con le altre organizzazioni dell'opposizione al regime iraniano.

La signora RAJAVI, nel rilevare che l'inserimento dei Mujaheddin del Popolo nella *black list* delle organizzazioni terroristiche è stata un'operazione del tutto strumentale del regime iraniano, ricorda che tale organizzazione è uscita dalla lista nel 2009 per i paesi europei e nel 2012 per gli Stati Uniti, sottolineando il pieno inserimento del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana, di per sé ampiamente rappresentativo, nel contesto delle organizzazioni che si oppongono al regime iraniano.

Il presidente MANCONI, nel ricordare che alle ore 13 avrà luogo l'audizione del ministro Kyenge e che successivamente sarà esaminata una proposta di risoluzione concernente l'attuazione della strategia nazionale per l'integrazione di Rom, Sinti e Caminanti, ringrazia la signora Rajavi e i senatori presenti per la partecipazione all'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**Plenaria****29ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MANCONI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del Ministro per l'integrazione sulla strategia nazionale d'inclusione di rom, sinti e caminanti**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

In apertura di seduta il presidente MANCONI illustra brevemente il senso dell'audizione, nel contesto del lavoro svolto dalla Commissione riguardo all'inclusione di rom, sinti e caminanti. Ringrazia il ministro per l'integrazione, Cécile Kyenge per aver accettato l'invito ad aggiornare la Commissione sullo stato di attuazione della strategia nazionale d'inclusione di rom, sinti e caminanti.

Il ministro KYENGE ringrazia dell'invito e illustra lo stato di attuazione della strategia nazionale d'inclusione dei rom, sinti e caminanti in Italia, sottolineandone le difficoltà, nonostante essa riguardi la vita reale di tante persone, molte delle quali presenti in Italia da generazioni ed



esposte a forme di discriminazione e marginalizzazione, che sono causa dello scarso livello d'integrazione nella società.

La strategia nazionale d'inclusione dei rom, sinti e caminanti in Italia (2012-2020), in attuazione della Comunicazione della Commissione europea n.173/2011, ha tenuto conto delle istanze internazionali, regionali e sovranazionali. In particolare, si conforma alle osservazioni conclusive del Comitato ONU per l'eliminazione delle discriminazioni razziali del marzo 2012, a quelle del Comitato ONU per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna del luglio 2011, nonché ai rapporti della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del febbraio 2012 e del Commissario del Consiglio d'Europa del luglio 2012. Si tratta di documenti ispirati ai principi e ai valori universali di portata internazionale, già previsti dalla Costituzione, quali i diritti fondamentali della persona, il principio di uguaglianza e di non discriminazione, la parità e l'uguaglianza di genere.

Per rendere operativi tali principi, si è scelto di lavorare in Tavoli tematici nazionali relativi ai cosiddetti 4 «Assi» comunitari, ossia Salute, Lavoro, Alloggio e Istruzione, al fine di raggiungere i 13 «Obiettivi specifici» previsti nella strategia. Si è creato un Gruppo di lavoro nazionale di portata trasversale, che sta operando sulla situazione giuridica di rom e sinti, in particolare su coloro che giunsero in Italia all'inizio del conflitto nei Balcani, unitamente una *task force* statistica; si sta promuovendo, inoltre, la costituzione di Tavoli regionali.

A tal proposito, a seguito dell'approvazione della strategia da parte della Commissione europea con comunicazione n. 226 del 21 maggio 2012, sono stati costituiti Tavoli tematici nazionali per singolo «Asse» di intervento, tra il gennaio ed il febbraio 2013, compreso il Tavolo politiche abitative, che si è riunito per la prima volta il 18 novembre. Nel sistema di *governance* previsto nella strategia, i Tavoli nazionali, di natura interministeriale, sono sede di analisi dei bisogni e di studio degli indirizzi per le misure di settore.

A livello centrale, la cabina di regia politica, organo di coordinamento e indirizzo politico che comprende i Ministri competenti per materia (Integrazione, Lavoro, Politiche sociali e Pari opportunità, Giustizia, Interno, Esteri, Salute, Istruzione, Politiche agricole e Infrastrutture e Trasporti), si è riunita il 17 settembre, per incrementare le sinergie tra il livello nazionale e quello locale, tra istituzioni, rappresentanti delle comunità rom e organizzazioni non governative registrate nelle apposite liste predisposte dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR).

Da un punto di vista operativo, si sta avviando la costituzione dei Tavoli regionali, affinché possano coordinare e sensibilizzare tutti gli attori competenti presenti nel territorio, oltre a favorire l'adozione di Piani di Inclusione sociale a livello locale, in linea con la strategia nazionale.

Al momento, su impulso dell'UNAR in qualità di Punto di contatto nazionale, sono stati avviati Tavoli regionali presso le regioni Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Calabria, Molise e Lazio. L'UNAR, inoltre, ha svolto incontri operativi con le amministrazioni regionali in

particolare di Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Campania, nonché con i comuni di Genova, Milano, Bologna, Torino, Bari, Palermo, Catania e Napoli. Proprio ieri, si è tenuta una giornata di formazione con i referenti di diverse regioni per supportare la nascita dei Tavoli negli enti che non vi hanno ancora provveduto.

L'UNAR, inoltre, sta svolgendo una specifica azione di sensibilizzazione affinché siano costituiti appositi Tavoli anche in Campania, Puglia e Sicilia, oltre che nelle regioni del Nord Italia che registrano una presenza notevole di comunità sinti e rom. A tal fine, ricorda che l'UNAR ha avviato una sperimentazione che sarà condotta, a livello operativo, congiuntamente dall'ANCI e dal FORMEZ per aiutare le autorità locali, in particolare le regioni interessate dalla *ex* Emergenza nomadi, a tradurre in maniera concreta le indicazioni contenute nella strategia, assistendole soprattutto nella redazione dei piani di inclusione sociale.

In tale cornice, l'UNAR si sta impegnando ed intende dare vigore alla propria azione in sostegno delle autorità locali, in particolare dei sindaci, che in materia di politiche sociali incontrano non poche difficoltà nell'affrontare una tematica delicata e di non facile comprensione in termini di comunicazione con la popolazione locale. A tal fine sarà molto utile il progetto del Consiglio d'Europa denominato ROMACT che sarà presentato a Milano il 18 gennaio 2014.

Per sviluppare e motivare sia i Tavoli regionali sia le Autorità locali, il Ministro si impegnerà anche nella nuova programmazione dei Fondi strutturali europei 2014-2020.

Su quest'ultimo punto fa presente che è fondamentale riconoscere, sostenere e dare il più ampio spazio possibile all'attuazione della strategia all'interno della programmazione 2014-2020 dei Fondi europei, per dare credibilità a un esercizio che ha impatto non solo nel tessuto sociale nazionale, ma anche in quello dell'Europa intera, dal momento che non si può dimenticare che la minoranza rom e sinta, composta da circa 12 milioni di persone, è la più numerosa d'Europa.

Fa presente, inoltre, che prima ancora dell'approvazione della stessa strategia nazionale da parte della Commissione europea (maggio 2012), erano state sviluppate iniziative di lotta alla discriminazione e di inclusione, alcune delle quali sono ancora in corso. Fra queste, l'adesione a campagne internazionali del Consiglio d'Europa, quali DOSTA!, Comin-Rom e Romed, e il coordinamento di diverse campagne di formazione, informazione, sensibilizzazione e riduzione dello stigma anti-gitano. Vi è stata, inoltre, la promozione di iniziative specifiche in materia di studio, ricerca e diffusione della conoscenza della situazione dei rom, sinti e caminanti in Italia, anche nell'ambito della «settimana contro la violenza» nelle scuole e nella più generale cornice di tutte le iniziative contro il razzismo e in relazione al *Porrajmos* (la cosiddetta *Shoah* dei rom).

Per favorire l'emergere dei casi di discriminazione, l'UNAR ha altresì rafforzato il suo *contact center*, introducendo nel luglio 2012 un *back-office* giuridico, per i casi di presunta discriminazione nei confronti dei rom, sinti e caminanti.

Sottolinea che tale percorso di integrazione si basa su un processo partecipativo inclusivo e non esclusivo. Infatti, per assicurare una maggiore partecipazione da parte del mondo dell'associazionismo ai processi decisionali di settore, l'UNAR ha pubblicato un avviso per la presentazione delle manifestazioni d'interesse (con scadenza 29 febbraio 2012), al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni ai Tavoli nazionali e regionali. L'invito era aperto alle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alla discriminazione etnica e agli organismi che operano per l'inclusione delle comunità rom e sinte. A seguito dell'esame delle richieste pervenute, sono state incluse in liste apposite 94 associazioni, distinguendo le associazioni e federazioni di rilevanza nazionale da quelle operative solo a livello locale, che sono state e saranno coinvolte nei costituendi Tavoli regionali. Tutte le associazioni saranno riunite nel mese di gennaio 2014.

Da un punto di vista politico-strategico, si sta entrando nella cosiddetta Fase 2 del lavoro della strategia, ossia nella fase in cui, dopo un'analisi preliminare, si cercherà di elaborare azioni, progetti e risposte adeguate per i vari settori, alla luce delle indicazioni internazionali e soprattutto di quelle emanate dalla Commissione europea, cui va fornita con cadenza annuale una chiara indicazione sullo stato di attuazione e di avanzamento della strategia.

Quanto alla questione relativa al superamento dei cosiddetti «campi nomadi» e agli obiettivi specifici da raggiungere in materia di politiche abitative, è necessario favorire e assicurare azioni sinergiche e continuative a tutti i livelli del sistema di *governance* previsto nella strategia per far avanzare il processo di inclusione. La strategia è stata adottata il 24 febbraio 2012 dal precedente Governo, al fine di fuoriuscire definitivamente dalla logica delle emergenze e di abbandonare, al contempo, politiche e logiche preconconcette nei confronti dei rom, sinti e caminanti, considerati come «nomadi».

A dimostrazione di un cambiamento effettivo da parte delle autorità italiane, nella stessa strategia sono stati introdotti principi e criteri-guida, per fuoriuscire definitivamente dalla cosiddetta fase emergenziale e, in particolare, per superare i campi nomadi che negli anni hanno alimentato il disagio abitativo, fino a divenire presupposto e causa della marginalità spaziale e dell'esclusione sociale per coloro che patiscono una simile modalità abitativa. Sono previsti, d'intesa con gli enti locali cui saranno offerti supporto e assistenza tecnica, percorsi progettuali individuali o familiari, commisurati alle esigenze e ai bisogni delle persone.

D'altro canto, il superamento dei campi e il principio dell'equa dislocazione sono stati presi in considerazione nella cornice delle attività previste dalla strategia, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, quali la sentenza del Consiglio di Stato del 2011, che ha dichiarato la illegittimità della cosiddetta emergenza nomadi e la più recente sentenza confermativa, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, del 22 aprile 2013.

A conferma della risoluta volontà di intervenire in favore dell'integrazione delle comunità e di superare la logica alla base dei campi, il 31 ottobre si è svolta una visita, insieme alla vice ministro Cecilia Guerra, all'assessore di Roma Capitale Rita Cutini e a una delegazione di esperti del Consiglio d'Europa, al campo rom di Villa Gordiani, nella città di Roma. Questi insediamenti, sorti in una situazione di emergenza e con l'obiettivo di accogliere temporaneamente persone in transito, non sono in grado di corrispondere alle esigenze di famiglie che hanno sempre vissuto in modo non stanziale, diventando facilmente luoghi di degrado, violenza e soprusi.

Al contempo, le istituzioni locali delle città metropolitane più interessate, in primo luogo quelle di Roma, con una presenza di circa 6 o 7000 rom e sinti, si stanno adoperando per sperimentare processi positivi di integrazione, anche abitativa, a conferma di un'esigenza sempre più avvertita. L'affrancamento dal campo, come luogo di degrado fisico e relazionale di intere famiglie rom e la loro ricollocazione in alloggi dignitosi, è possibile, anche se le esperienze di successo rappresentano in Italia una realtà difficile da realizzare, a causa della complessità delle azioni necessarie per favorire la transizione.

Nell'ambito del perseguimento dei 13 obiettivi specifici previsti nella strategia, tre sono dedicati alle politiche abitative e prevedono la promozione di soluzioni abitative che corrispondano alle esigenze e ai bisogni specifici di famiglie rom, non stanziali, itineranti o di recente immigrazione; la creazione di politiche integrate di cooperazione interistituzionale per l'offerta abitativa rivolta a rom, sinti e caminanti l'informazione sulle risorse economiche e i dispositivi amministrativi per le amministrazioni pubbliche in tema di politiche abitative e, infine, riguardo alle opportunità abitative per le famiglie rom, sinti e caminanti.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'importanza del superamento degli stereotipi collettivi che alimentano paura e avversione nei confronti dei rom e la necessità di assicurare alfabetizzazione e percorsi scolastici per i bambini; chiede, inoltre, quale sia la soluzione migliore per i rom stessi riguardo alla questione abitativa.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce la necessità di politiche abitative funzionali, che tengano conto del bisogno di maggiore stanzialità, quindi con passaggio dai campi ad abitazioni vere e proprie, e chiede quali progressi siano stati conseguiti in tale direzione. Sottolinea l'importanza del coinvolgimento delle regioni e della Conferenza stato-regioni nei tavoli che sono stati istituiti con gli enti locali. Chiede un'azione di monitoraggio all'interno della strategia sull'operato dei comuni nei confronti delle comunità rom, imponendo loro il rispetto delle linee guida che la strategia prevede, per evitare che continui la violazione dei diritti di quella minoranza. Chiede quale sia la posizione del Governo a sostegno di un'attività legislativa finalizzata al riconoscimento giuridico dei rom.

La senatrice VALENTINI (*PD*) esprime apprezzamento per l'esposizione del Ministro, sottolinea l'importanza dell'integrazione scolastica e suggerisce la creazione di un tavolo specifico per la città di Roma.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) chiede se, in accordo con il Ministero della salute, sono state previste esenzioni dal pagamento del *ticket* per le persone in questione e chiede inoltre chiarimenti sulle persone irregolari provenienti dalla Romania.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) chiede chiarimenti sulla possibilità di conciliare le nuove politiche abitative con l'identità culturale dei rom.

Il presidente MANCONI ricorda che sarebbe necessario un controllo costante, quasi ossessivo, sull'operato delle amministrazioni locali, attori principali nelle politiche nei confronti delle comunità rom.

Il ministro KYENGE ribadisce che tutte le azioni intraprese o da intraprendere passano necessariamente dal riconoscimento dello *status* giuridico, poiché la sua mancanza determina invisibilità. È stato creato un gruppo di lavoro dedicato per affrontare e risolvere tale questione fondamentale, preliminare a qualsiasi altro intervento. Sottolinea l'importanza di procedere a tutte le politiche di inclusione senza imporle, ma accompagnandone l'attuazione. Ricorda che le Regioni e la Conferenza unificata sono parte integrante dell'attività verso gli enti locali e che la soluzione della questione abitativa è al centro di tutti i tavoli di lavoro.

Il presidente MANCONI ringrazia il ministro Kyenge per il suo contributo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Attuazione della strategia nazionale d'inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti in Italia (n. 201)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-ter*, n. 5)

Il presidente MANCONI ricorda l'impegno della Commissione nella XVI legislatura e nell'attuale per una effettiva inclusione di rom, sinti e caminanti e come l'Italia sia in forte ritardo rispetto agli impegni assunti in sede comunitaria, con riferimento all'attuazione della strategia nazionale di inclusione. Inoltre è in via di definizione l'accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020 e tra le aree di intervento che la strategia europea indica per i fondi strutturali sono previsti investimenti rilevanti per promuovere l'inclusione sociale. Alla luce di tali considerazioni presenta uno schema di Risoluzione – inviato

in precedenza a tutti i membri della Commissione – con cui si chiede al Governo di provvedere rapidamente all’attuazione della strategia nazionale di inclusione; di adottare misure urgenti ed efficaci nell’ambito delle politiche più generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di rom e sinti; di tenere fede agli obblighi e agli impegni internazionali assunti dall’Italia e di inserire, tra gli obiettivi del nuovo ciclo di fondi strutturali europei 2014-2020 le linee di intervento della strategia nazionale d’inclusione di rom e sinti per garantire risorse finanziarie adeguate alla sua effettiva attuazione.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, è posto ai voti lo schema di Risoluzione – pubblicato in allegato – che viene approvato dalla Commissione, previo annuncio di voto contrario della senatrice MUNERATO (LN-Aut).

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 201  
(Doc. XXIV-ter, n. 5)**

La Commissione,

premessi che:

la Commissione europea, con la Comunicazione n.173 del 4 aprile 2011, approvata dal Consiglio nella seduta del 23-24 giugno 2011, ha sollecitato gli Stati membri all’elaborazione di strategie nazionali di inclusione dei rom o all’adozione di misure di intervento nell’ambito delle politiche più generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di questa popolazione;

il 24 febbraio 2012 il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Riccardi, ha approvato la ‘Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti’ da realizzare attraverso il coinvolgimento dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle politiche sociali, della Giustizia, della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e ricerca ed enti locali attraverso il coordinamento sul territorio dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar);

premessi inoltre che:

nella XVI legislatura la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha svolto un intenso e approfondito lavoro sulla questione di rom e sinti attraverso il confronto con autorità locali, istituzioni, organizzazioni umanitarie, associazioni, esperti, e svolgendo diversi sopralluoghi negli insediamenti formali e informali di Roma, Napoli, Milano e Torino;

il 9 febbraio 2011 la Commissione ha approvato all’unanimità il Rapporto conclusivo dell’indagine sulla condizione di rom, sinti e caminanti in Italia, cui ha fatto seguito un’intensa attività di promozione;

la Commissione, in questa XVII legislatura, ha deciso di continuare il lavoro svolto in quella precedente, concentrandosi in particolare sul monitoraggio dell’attuazione della strategia nazionale;

il 17 settembre 2013, la Commissione ha promosso in Senato il convegno «Rom, sinti e caminanti in Italia: una proposta di legge per il riconoscimento, la tutela e la promozione sociale della minoranza», cui ha partecipato il ministro dell’integrazione Cécile Kyenge; il 6 novembre si è tenuta l’audizione di rappresentanti di Amnesty International nel corso della quale è stato presentato il rapporto «Due pesi e due misure: le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom»;

il 21 ottobre 2013 una delegazione della Commissione ha visitato il «centro di raccolta rom» di via Salaria e il «villaggio attrezzato» di via della Cesarina a Roma, registrando condizioni di gravissimo disagio abitativo ed esclusione sociale;

rilevato che:

è in via di definizione l'accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020 e tra le aree di intervento che la strategia europea indica per i fondi strutturali sono previsti investimenti rilevanti per promuovere l'inclusione sociale;

l'Italia è in forte ritardo rispetto agli impegni assunti in sede comunitaria con riferimento all'attuazione della strategia nazionale di inclusione;

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti ed efficaci nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di rom e sinti, tenendo fede agli obblighi e agli impegni internazionali assunti dall'Italia;

ad inserire tra gli obiettivi del nuovo ciclo di fondi strutturali europei 2014-2020 le linee di intervento della strategia nazionale d'inclusione di rom e sinti per garantire adeguate risorse finanziarie alla sua effettiva attuazione.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 18 dicembre 2013

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Renato BALDUZZI

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali**  
**Ulteriore nuovo testo C. 362**

Parere alla VII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Massimo PARISI (*FI-PdL*), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alla VII Commissione della Camera il parere sull'ulteriore nuovo testo elaborato in sede referente della proposta di legge C. 362, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali». Segnala che sul precedente testo della proposta di legge, inviato dalla Commissione di merito per il parere, questa Commissione si è pronunciata il 6 novembre scorso, esprimendo parere favorevole con una osservazione.

Ricorda brevemente che l'articolo 1 della proposta di legge in esame novella il codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendovi un nuovo articolo, il *9-bis*. Tale articolo individua le figure dei professionisti ai quali possono essere affidati gli interventi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione degli stessi. Più precisamente, si prevede che tali interventi debbano essere affidati, secondo le rispettive competenze, ad archeologi, archivisti, bibliotecari, demoet-

noantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Oltre ai relativi titoli di studio, la norma in esame prevede che i predetti specialisti debbano possedere adeguata formazione ed esperienza professionale.

Fa presente che, rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, le modifiche apportate all'articolo 1 riguardano sia l'ambito di estensione degli interventi che devono essere affidati agli specialisti individuati dal provvedimento, sia il novero di questi specialisti.

Per quanto riguarda l'ambito di estensione degli interventi, il precedente testo vi comprendeva gli «interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda» del codice dei beni culturali; il nuovo testo vi comprende invece gli «interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda» del medesimo codice. È quindi venuto meno il riferimento agli interventi di vigilanza e ispezione, mentre per i rimanenti tipi di intervento si è precisato che si tratta di interventi «operativi».

Per quanto riguarda invece il novero degli specialisti cui possono essere affidati gli interventi in questione, il precedente testo vi comprendeva, oltre alle figure professionali sopra elencate, anche gli «operatori delle altre professioni già regolamentate». Il nuovo testo non include invece gli operatori delle altre professioni già regolamentate tra coloro che possono svolgere gli interventi di cui si parla, ma prevede comunque che «siano fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate».

Con un'altra modifica all'articolo 1 è stato precisato che l'affidamento degli interventi di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali agli specialisti sopra indicati deve avvenire in conformità con gli articoli 4 e 7 del codice dei beni culturali, vale a dire in conformità con le disposizioni del codice che regolano i rapporti tra lo Stato e le regioni in relazione alle funzioni, rispettivamente, di tutela del patrimonio culturale e di valorizzazione dello stesso patrimonio. In particolare, per quanto riguarda le funzioni di tutela dei beni culturali – che è materia attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato – l'articolo 4 del codice prevede che per i beni statali queste funzioni siano esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali, salvo conferimento alle regioni. Per quanto riguarda invece le funzioni di valorizzazione dei beni culturali – che è materia attribuita dall'articolo 117, terzo comma, alla legislazione concorrente di Stato e regioni – l'articolo 5 del codice prevede che il codice stesso fissi i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi per l'esercizio della potestà legislativa concorrente su questa materia.

Passando all'articolo 2 del provvedimento in esame, questo prevede l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di elenchi

nazionali degli specialisti sopra richiamati i quali siano in possesso degli ulteriori requisiti che dovranno essere stabiliti con decreto del ministro per i beni e le attività culturali. Il medesimo decreto deve stabilire le modalità di tenuta degli elenchi in collaborazione con le associazioni professionali. Sul decreto in questione è previsto che siano sentiti il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Conferenza Stato-regioni e le Commissioni parlamentari competenti. È prevista inoltre l'intesa con le rispettive associazioni professionali, a condizione che queste posseggano i requisiti di rappresentatività nazionale stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007. Fin qui si tratta dello stesso testo dell'articolo 2 già esaminato da questa Commissione il 6 novembre scorso, salvo che le disposizioni descritte non sono più formulate come novella al codice dei beni culturali.

Le differenze del nuovo articolo 2 rispetto al testo già esaminato sono le seguenti.

In primo luogo, è stabilito che, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi anzidetti, il decreto ministeriale sopra citato debba prevedere il possesso, da parte dei professionisti, della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI prevista dall'articolo 9 della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4). Il precedente testo prevedeva invece che l'iscrizione ai registri fosse comunque consentita ai soggetti in possesso di certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, a condizione che si trattasse di un'associazione riconosciuta rappresentativa ai sensi delle due fonti citate (l'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e la legge 14 gennaio 2013, n. 4).

In secondo luogo, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, il quale non deve recare oneri per le finanze.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali il 6 novembre scorso, questo è stato favorevole con un'osservazione, con la quale si invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il decreto del ministro per i beni e le attività culturali che dovrà stabilire i requisiti per l'iscrizione agli elenchi nazionali degli specialisti e le modalità di tenuta degli stessi sia adottato «d'intesa» con la Conferenza Stato-regioni, anziché semplicemente «sentita» la stessa. L'osservazione non è stata tuttavia recepita dalla Commissione di merito.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*), che ripropone il contenuto dell'osservazione già formulata in occasione dell'esame del precedente testo.

Il senatore Roberto COTTI (*M5S*) rileva che l'articolo 1, stabilendo i requisiti delle figure professionali che possono operare – oltre che nel campo della tutela dei beni culturali – anche in quello della valorizzazione e della fruizione degli stessi, rischia di incidere sulle guide turistiche, il cui profilo e la cui attività è in molte regioni disciplinata con legge regionale. Ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe ribadire anche nel

nuovo parere il richiamo già fatto nel precedente parere alla necessità di salvaguardare le competenze regionali in questa materia.

Il deputato Massimo PARISI (*FI-PdL*), *relatore*, dopo aver premesso di considerare importante la salvaguardia delle competenze regionali in materia di guide turistiche e di non aver ripreso il passaggio contenuto nel precedente parere cui ha fatto riferimento il senatore Cotti soltanto al fine di prospettare il problema in termini più generali, atteso che in materia di valorizzazione dei beni culturali le regioni potrebbero aver previsto e disciplinato anche altre figure professionali, oltre a quella di guida turistica, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*) nei termini auspicati dal senatore Cotti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo formulata.

**DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate**

**C. 1885 Governo**

Parere alla VIII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente*, sostituendo il relatore nominato, senatore Caridi, il quale ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione della Camera il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013, con il quale sono state adottate disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Ricorda che il decreto-legge è stato adottato dal Governo con l'obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari della Campania, messa a rischio da sversamenti e interramenti di illegali di rifiuti tossici e scorie industriali, sanitarie e di vario genere, che hanno riguardato porzioni non ancora completamente individuate del territorio regionale. Il decreto-legge reca peraltro anche altre misure, finalizzate – tra l'altro – a rendere possibili interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto, nonché misure per la salvaguardia di imprese di interesse strategico nazionale.

Venendo ad una illustrazione più dettagliata del contenuto, riferisce che l'articolo 1 prevede sostanzialmente la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, allo scopo di localizzare quelli che sono interessati da contaminazioni causate da sversamenti o smaltimenti abusivi di rifiuti, anche conseguenti alla combustione dei rifiuti stessi, e che non possono quindi essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse.

Al fine di realizzare la mappatura in questione, l'articolo 1 prevede il coinvolgimento di diversi enti statali e regionali, che già dispongono di dati e di elementi di conoscenza tecnica sulle aree da monitorare: si tratta, in particolare, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA); dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania. Gli enti predetti sono chiamati a svolgere le indagini tecniche finalizzate alla mappatura del territorio, operando secondo gli indirizzi e le priorità che dovranno essere stabilite entro il 25 dicembre con apposita direttiva dei ministri competenti (politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa) d'intesa con il presidente della regione Campania.

Al riguardo osserva che la scelta di basare la mappatura dei terreni su indagini tecniche che accertino lo stato di effettivo inquinamento delle diverse aree del territorio è senz'altro condivisibile, atteso che – come ha avuto modo di appurare in qualità di ministro della salute nel Governo Monti – uno dei problemi che le istituzioni si trovano a dover affrontare quando vogliono intervenire per la salvaguardia della salute è quello della incertezza degli effettivi livelli di inquinamento, legata alla proliferazione di fonti che riportano dati contrastanti a questo riguardo. È quindi senz'altro opportuno che gli interventi siano basati sulla previa acquisizione di dati certi in merito al tipo e alla diffusione dell'inquinamento dei terreni.

È previsto che i predetti organismi possano avvalersi delle forze dell'ordine e delle strutture e degli organismi della regione Campania. In particolare, l'ausilio delle forze dell'ordine serve a garantire agli enti citati l'accesso nei terreni privati necessario per le verifiche tecniche. I proprietari dei terreni sono, a loro volta, obbligati a permettere l'accesso sui propri fondi. I terreni per i quali sia impedito agli enti di procedere agli accertamenti sono inseriti tra quelli che non possono essere destinati a coltivazioni agroalimentari, salva la possibilità di rivedere la classificazione del terreno all'esito delle necessarie verifiche.

L'articolo 2 istituisce un Comitato interministeriale e una Commissione, con il compito di individuare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché per quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari.

Il Comitato interministeriale ha compiti di supervisione e di indirizzo rispetto al lavoro della Commissione, alla quale è affidato anche il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori. Al Comitato interministeriale è previsto che partecipi anche il presidente della regione Campania, mentre alla Commissione – che è composta di rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri competenti – partecipa anche un rappresentante della regione Campania.

L'articolo 3 introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cosiddetto codice ambientale) una specifica figura di reato – relativa alla «combustione illecita di rifiuti» – attualmente non prevista dall'ordinamento. In particolare, il nuovo articolo 256-*bis* prevede per i roghi illeciti di rifiuti la reclusione da 2 a 5 anni. Sono previste specifiche ipotesi aggravate e la confisca dei mezzi usati per il trasporto dei rifiuti da bruciare, nonché la confisca delle aree dove è commesso il reato. È appena il caso di ricordare che l'emergenza cui il Governo intende fare fronte è quella che riguarda la cosiddetta «terra dei fuochi», locuzione con la quale si fa riferimento al territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta interessato dai frequenti roghi di rifiuti anche tossici.

Sempre l'articolo 3 prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgano di personale militare delle forze armate.

L'articolo 4 aggiunge nell'articolo 129 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale un comma 3-*ter* che estende anche ai reati ambientali previsti dal citato codice ambientale e dal codice penale gli obblighi di informazione gravanti sul pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. In particolare, si prevede che l'informazione vada trasmessa, oltre che al Ministero dell'ambiente, come già previsto, anche alla regione interessata dal reato ambientale, questo anche al fine di permettere gli interventi di competenza. Se il reato comporta un concreto pericolo alla tutela della salute, il pubblico ministero deve informare dell'azione penale il Ministero della salute; ove il pericolo riguardi, invece, la sicurezza agroalimentare, l'informazione va trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo, pur non trattandosi di un profilo di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, segnala che la sicurezza agroalimentare è materia di competenza del Ministero della salute, e non di quello delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale spetta la competenza sulla qualità dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA: in particolare, il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico del personale dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5 recano ulteriori disposizioni, riguardanti, rispettivamente, la disciplina dei versamenti contributivi per il personale assunto a tempo determinato per la gestione degli impianti di col-

lettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma, e la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle gestioni commissariali per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle aree di Giugliano (Napoli) e dei Laghetti di Castelvoturno (Caserta), nonché la situazione di inquinamento dello stabilimento Stoppani del comune ligure di Cogoleto.

L'articolo 6 innova la disciplina sui commissari straordinari per il dissesto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 195 del 2009. Le modifiche sono volte a introdurre un termine per l'espressione dei pareri previsti dal decreto citato sulla proposta di nomina dei commissari. Si tratta in particolare dei pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Protezione civile e della regione o provincia autonoma interessata: tali pareri, in base al decreto-legge in esame, devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta. Per altro verso, le modifiche tendono a consentire la nomina a commissari straordinari per il dissesto idrogeologico anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Si consente inoltre ai commissari in questione, nell'espletamento dei propri compiti, di avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche e dell'ANAS.

L'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013, che prevede una disciplina generale per il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché una disciplina speciale riguardante lo stabilimento ILVA di Taranto.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 7 modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e interviene anche sulla disciplina di approvazione del cosiddetto «piano industriale», per il quale viene prevista semplicemente l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico e si elimina quindi il termine originariamente previsto per l'approvazione (15 giorni dalla presentazione). Si prevede inoltre che sulla proposta del comitato di esperti istituito dal decreto-legge n. 61 per le attività preparatorie del piano industriale di risanamento degli stabilimenti in questione il commissario straordinario e la regione competente debbano esprimersi entro sette giorni, decorsi i quali il piano può essere approvato anche senza i pareri.

La lettera *b*) del comma 1 precisa il rapporto tra il piano di tutela ambientale e sanitaria di cui al citato decreto-legge n. 61 e l'autorizzazione integrata ambientale. In particolare viene chiarito che il decreto di approvazione del piano conclude i procedimenti di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e costituisce integrazione della medesima. Inoltre si prevede che il contenuto del piano possa essere modificato con le procedure previste dal codice ambientale (di cui al già citato decreto legi-

slativo n. 152 del 2006) per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.

Le disposizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 7 definiscono i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'autorizzazione integrata ambientale da parte del commissario straordinario.

La lettera *g)* prevede una procedura che consente al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali.

La lettera *e)* interviene sull'*iter* autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'autorizzazione integrata ambientale o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale.

L'articolo 8 introduce una procedura speciale per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'autorizzazione integrata ambientale e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (disciplinato dall'articolo 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

L'articolo 9 integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza con un articolo contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale nei casi di vendita in pendenza ricorsi giurisdizionali avverso atti dell'amministrazione straordinaria. In particolare si prevede che nelle more della definizione del giudizio i termini di durata del programma redatto dal Commissario straordinario siano prorogati; viene inoltre attribuito al commissario il potere di negoziare con l'acquirente modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*). Con riferimento, in particolare, all'osservazione di cui alla lettera *b)*, chiarisce che essa tende a garantire un coordinamento tra la disciplina dettata dal decreto-legge in esame in merito alle attività di programmazione ambientale e sanitaria e la disciplina dettata sulla stessa materia dalla regione interessata.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*) chiede chiarimenti sul significato dell'osservazione di cui alla lettera *a)* della proposta di parere.

Renato BALDUZZI, *presidente*, spiega che l'osservazione di cui alla lettera *a)* è semplicemente volta a fare introdurre nel testo una precisazione di carattere formale: infatti, essendo il Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, un organo interministeriale per definizione, non appare corretto indicare il presidente della regione Campania – che non è un ministro – come un componente dello stesso e sarebbe invece preferibile dire che il presidente della regione «partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale».



Il senatore Roberto RUTA (*PD*), dopo aver premesso di condividere il provvedimento in esame, che risponde ad una emergenza drammatica, osserva che tuttavia il problema dell'inquinamento dei terreni agricoli conseguente a sversamenti o smaltimenti illegali di rifiuti e alla combustione dei rifiuti tossici non riguarda soltanto la Campania, ma – come emerge chiaramente dalle rivelazioni del collaboratore di giustizia Schiavone – anche porzioni del territorio del Molise confinanti con la «terra dei fuochi» campana. Reputa pertanto necessario che nel parere che la Commissione si appresta ad esprimere vi sia un richiamo esplicito all'esigenza che il Governo prenda con solerzia anche per il Molise misure urgenti del tipo di quelle adottate con il decreto-legge in esame per la Campania.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCMpI*) ritiene che la mappatura dei terreni agricoli dovrebbe riguardare l'intero territorio nazionale, atteso che il problema degli inquinamenti derivanti da fatti illeciti commessi nel riciclaggio dei rifiuti non riguarda soltanto la Campania o il Molise, ma un numero imprecisato di siti localizzati in ogni parte del Paese. A suo avviso, le misure adottate con il provvedimento in esame dovrebbero costituire la base per una disciplina di carattere più generale nell'interesse di tutte le regioni italiane.

Renato BALDUZZI, *presidente*, riformula la sua proposta di parere favorevole alla luce del dibattito svolto (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente, come da ultimo formulata.

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica**

**Nuovo testo unificato C. 100 e abb.**

Parere alla XII Commissione della Camera

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Laura CANTINI (*PD*), *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XII Commissione della Camera il parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 100 e abbinate come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, riferisce che oggi, in mancanza di una normativa di legge specifica, l'utilizzo del corpo *post mortem* per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 1990, il cui Capo VI (articoli 40-43) tratta del rilascio di cadaveri a scopo di studio. Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano a loro volta su una norma del 1933, vale a dire l'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che reca il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Tale articolo prevede che siano riservati all'inse-

gnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti entro il sesto grado o a cura di confraternite o sodalizi e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali, esclusi i suicidi, che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (cioè fino al sesto grado). Ai sensi del regolamento citato, la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche può avvenire in ogni caso solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria (articoli 8-10). I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti i cui corpi sono messi a loro disposizione, indicando per ciascuno di essi lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca negli istituti anatomici o nei musei anatomici debitamente autorizzati o presso altri istituti universitari e ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.

L'ordinamento non prevede attualmente norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla donazione del proprio corpo *post mortem* a fini di ricerca scientifica e di studio. Il profilo della manifestazione di volontà è infatti disciplinato soltanto limitatamente alla donazione *post mortem* di organi e tessuti a fini di trapianto: a ciò provvede, in particolare, la legge 1° aprile 1999, n. 91.

Venendo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 chiarisce che esso ha per oggetto l'utilizzo a fini di studio e di ricerca scientifica del corpo umano e dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso con le modalità individuate dallo stesso provvedimento in esame. L'articolo 1 stabilisce inoltre che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* deve informarsi ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, e che tale utilizzo deve avvenire con modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

L'articolo 2 incarica il ministro della salute di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza della possibilità di manifestare il consenso per la donazione del proprio corpo *post mortem*. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini.

L'articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso alla donazione del proprio corpo *post mortem*, prevedendo che questa avvenga mediante una dichiarazione redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l'utilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti, costituito nell'ambito

del sistema informativo sanitario nazionale dall'articolo 7, comma 2, della citata legge sulla donazione di organi (1° aprile 1999, n. 91). Una copia della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio – di questi centri si dirà tra un attimo – che deve a sua volta comunicarla all'ufficio di stato civile del comune di residenza della persona. I comuni sono quindi chiamati a tenere, presso gli uffici di stato civile, appositi elenchi speciali dei donatori del corpo.

L'articolo 4 prevede che la conservazione e l'utilizzazione delle salme oggetto di donazione avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità individuate dal ministro della salute quali centri di riferimento per queste attività.

L'articolo 5 disciplina i termini della restituzione della salma, prevedendo che i centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma debbano restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla data della consegna. Le spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative alla tumulazione o all'eventuale cremazione sono a carico – entro il limite massimo stabilito dall'articolo 8 – delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma.

L'articolo 6 chiarisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l'uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento anzidetti.

L'articolo 7 prevede che il ministro della salute adotti un regolamento di attuazione della legge per stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione della salma; i tempi non devono comunque essere superiori a un anno. Il regolamento deve prevedere che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione; deve indicare le cause di esclusione dell'utilizzo di salme ai fini di ricerca; e deve individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dalla legge.

L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria delle già menzionate spese per il trasporto della salma e per la tumulazione o la cremazione, di cui all'articolo 5; per queste spese vengono stanziati 2 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2014.

L'articolo 9, infine, abroga il citato articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Renato BALDUZZI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, esprime l'avviso che sia opportuno un approfondimento delle questioni poste dal testo, anche per verificare se lo stesso rispetti il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, la mancata attenzione al quale rappresenta spesso un ostacolo alla effettiva attuazione del regionalismo in Italia.

Quindi, non essendovi ragioni di urgenza per l'espressione del parere, propone di aggiornare la discussione, in modo da poter approfondire le questioni poste dal testo. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo)**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo)**

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole sul disegno di legge C. 1836 Governo, recante la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre – Parere favorevole sul disegno di legge recante C. 1864 Governo, recante la legge europea 2013 bis)

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il deputato Mariano RABINO (*SCpI*), relatore, dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIV Commissione della Camera il parere sul disegno di legge C. 1836 – che reca la legge di delegazione europea 2013 per il secondo semestre – e sul disegno di legge C. 1864, che reca la legge europea *bis* per il 2013, riferisce che i due disegni di legge sono stati adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 8, della recente legge n. 234 del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Tale legge prevede che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Per il 2013, il parlamento ha già approvato sia la legge di delegazione europea (legge n. 96 del 2013), sia la legge europea (legge n. 97 del 2013).

L'articolo 29, comma 8 citato, prevede però che in caso di necessità, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge delegazione europea con la specificazione «secondo semestre». Nessuna previsione esplicita è contenuta invece nella citata legge in merito alla possibilità di un secondo disegno di legge europea nello stesso anno. In ogni caso, come emerge dalle relazioni di accompagnamento ai due disegni di legge in esame, il Governo ha ritenuto che nell'anno in corso sussistessero le ragioni per adottare sia una legge di delegazione europea per il secondo semestre, sia una seconda legge europea. In particolare, la presentazione di un se-

condo provvedimento di delegazione europea è motivato dal Governo con il fatto che dopo la presentazione al Parlamento del primo provvedimento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di essere recepite con norme di rango primario e hanno un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al prossimo disegno di legge di delegazione europea, quello per il 2014. Per quanto riguarda invece la legge europea 2013, la scelta di presentare un secondo provvedimento europeo per il 2013 nasce dal fatto che l'obiettivo prioritario del Governo – come spiega la relazione di accompagnamento – è di far sì che l'Italia arrivi nel 2014 al semestre di presidenza dell'Unione europea con il minor numero possibile di infrazioni a proprio carico per mancata attuazione di atti europei.

Venendo al contenuto del disegno di legge di delegazione europea, riferisce che questo consta di 7 articoli e due allegati, i quali elencano rispettivamente 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nei due allegati; rinvia per le procedure di attuazione e per i principi e i criteri direttivi di carattere generale agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.

L'articolo 2 conferisce al Governo, come previsto dall'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché per il recepimento del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

L'articolo 4 detta i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e *intelligence* tra Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (quindi *status* di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea.

Nell'allegato A sono comprese 2 direttive: la direttiva 2012/35/UE, in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, e la direttiva 2013/37/UE, in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico.

Nell'allegato B sono elencate 13 direttive. La direttiva 2009/138/UE interviene in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta *Solvency II*).

La direttiva 2013/11/UE è volta a garantire che i consumatori possano presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, per ottenere rapide ed eque forme di risoluzione alternativa delle controversie.

La direttiva 2013/14/UE apporta modifiche ad alcune disposizioni comunitarie già vigenti in relazione all'eccessivo affidamento ai *rating* del credito.

La direttiva 2013/29/UE stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori e la protezione ambientale.

La direttiva 2013/30/UE detta disposizioni per ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze, intervenendo sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, sia dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio delle operazioni in mare.

La direttiva 2013/31/UE che riguarda le norme sanitarie relative agli scambi e alle importazioni nella Unione europea di cani, gatti e furetti.

La direttiva 2013/32/UE reca disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (comprendente il riconoscimento dello *status* di rifugiato e quello di protezione sussidiaria).

La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta.

La direttiva 2013/34/UE riguarda i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie delle imprese dei Paesi membri dell'Unione europea.

La direttiva 2013/36/UE riguarda l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e si collega al regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento recepiscono a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche.

La direttiva 2013/38/UE interviene in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo, tra l'altro per definire meglio i poteri degli ispettori delle navi battenti bandiera di Paesi che non abbiano sottoscritto nessuna delle convenzioni internazionali a tutela della sicurezza e delle condizioni di vita e di lavoro a bordo. La direttiva prevede anche la possibilità del fermo della nave anche nel caso di violazioni dei diritti dei marittimi, oltre che nei casi già previsti in precedenza di pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente.

Le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE introducono nuovi strumenti di contrasto alle frodi Iva, rese sempre più complesse e difficili da individuare grazie anche all'utilizzo di mezzi elettronici.

La direttiva 2013/42/UE prevede un meccanismo «di reazione rapida» (detto «*Quick Reaction Mechanism*» – QRM) per permettere agli Stati membri di applicare temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile (e quindi designare il cessionario/committente quale debitore dell'Iva) su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, per un tempo massimo di nove mesi, in casi di particolare urgenza nei quali si profili il rischio di perdite finanziarie gravi e irreparabili. A tale scopo la misura deve essere notificata alla Commissione e agli altri Stati membri.

La direttiva 2013/43/UE dispone, in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema Iva più resistente di fronte a casi di frode in materia di Iva, l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge europea 2013-*bis* (atto C. 1864), questo consta di 25 articoli.

L'articolo 1 è finalizzato all'adeguamento della legislazione italiana vigente alla normativa comunitaria in materia di concessione di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero: si prevede che il laureato aspirante alla borsa debba avere una laurea presso università italiane e non più necessariamente anche la cittadinanza italiana. Si prevede inoltre che l'attività di perfezionamento del borsista debba svolgersi in istituti che siano in uno Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 2 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea.

L'articolo 3 interviene sul cosiddetto codice ambientale (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) sostituendo la richiesta dell'obbligo di marcatura CE per i camini con il concetto di idoneità degli stessi all'uso previsto, come richiamato dalla direttiva comunitaria sui prodotti da costruzione.

L'articolo 4 reca norme in materia di servizi transfrontalieri e temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali delle imprese.

L'articolo 5 estende le agevolazioni fiscali in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti «minimi» previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia.

L'articolo 6 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, equiparando gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni istituite in uno Stato UE o SEE a quelli italiani ai fini del godimento del regime fiscale agevolato riconosciuto dalla legge in relazione alla predetta imposta ed esentando dall'imposta i titoli del debito pubblico e gli altri titoli similari emessi da altri Stati aderenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

L'articolo 7 restringe l'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta sia dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, mentre in precedenza l'imposta era prevista genericamente sulle «attività finanziarie».

L'articolo 8 dispone che, per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di dazi doganali e dell'Iva all'importazione fino a mille euro non si applichi la sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive, decorrenti dall'invio al debitore delle comunicazioni concernenti il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

L'articolo 9 è volto a recepire alcune norme in materia di autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012 (EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*) in capo ai soggetti già vigilati dalle medesime autorità, nonché per l'applicazione delle sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza previste dall'ordinamento vigente.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all'oggetto ed alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione di lavoro.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 12 disciplina le modalità attraverso le quali l'autorità competente all'elaborazione ed all'approvazione di taluni piani o programmi in materia ambientale assicura la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame dei medesimi piani o programmi.

L'articolo 13 prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli tutelati debba essere data dalle re-



gioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.

L'articolo 14 reca modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (Inspire) con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati.

L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano la definizione di «progetto»; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (*screening*); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS.

L'articolo 16 reca una delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'articolo 17 modifica in più punti la disciplina in materia di danno ambientale, incidendo sulle fattispecie giuridiche di riferimento e sulla qualificazione del danno, sull'azione risarcitoria e sulle misure preventive e di ripristino, nonché sulla riassegnazione delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale medesimo. In particolare, le modifiche si traducono in una serie di novelle alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, alcune delle quali già modificate dall'articolo 25 della legge europea 2013.

L'articolo 18 modifica la disciplina della progettazione nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica là dove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

L'articolo 19 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011 (cosiddetto REMIT), concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina della rete di distribuzione dei carburanti al fine di liberalizzare maggiormente i distributori *self-service*.

L'articolo 21 riduce a 5 anni, rispetto ai 13 attualmente vigenti, il periodo transitorio di sospensione della protezione del diritto d'autore per i modelli di *design* industriale divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001.

L'articolo 22 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.

L'articolo 23, senza novellare la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, disciplina gli obblighi risarcitori dello Stato per il caso di pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive, conseguente alla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado. Indica inoltre alcuni elementi che dovranno essere valutati per stabilire se possa parlarsi di violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea: ad esempio il grado di chiarezza e di precisione della norma violata; il carattere intenzionale della violazione; la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto; la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea; la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Gli articoli 24 e 25 dispongono in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.

Prima di concludere, ritiene utile precisare che sugli schemi dei due disegni di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In data 17 ottobre 2013, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione e parere favorevole con una condizione sullo schema del disegno di legge europea *bis*. La condizione è stata recepita dal Governo nel testo del disegno di legge presentato al Parlamento. Più precisamente, le regioni hanno chiesto una modifica in relazione all'articolo 15 del disegno di legge. Tale articolo, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del cosiddetto codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006). Le modifiche alla disciplina vigente – come anticipato – riguardano la definizione di «progetto»; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (*screening*); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS. In particolare la lettera *d*) dell'articolo 15, comma 1, prevede che per le tipologie di progetti ivi previsti un decreto del ministro dell'ambiente stabilisca in quali casi i progetti sono assoggettati alla procedura di *screening*. Sul contenuto di questo decreto ministeriale le regioni hanno chiesto e ottenuto che sia prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa

delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge. L'articolo 41 in questione stabilisce che i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In conclusione, dopo aver sottolineato come la molteplicità delle materie toccate dalla normativa europea dovrebbe indurre ad una riflessione su cosa significhi oggi la sovranità nazionale, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) (*vedi allegato 5*) e una proposta di parere favorevole sul disegno di legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo) (*vedi allegato 6*).

Renato BALDUZZI, *presidente*, ritiene che non si possa che essere soddisfatti dello sforzo che il Governo profonde nella fase discendente del diritto europeo, e quindi per l'attuazione dello stesso, ed auspicherebbe che lo stesso impegno fosse messo dal Parlamento e dalla politica nella fase ascendente, e quindi nella formazione degli atti normativi europei.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che se il Governo è solerte nell'attuare nell'ordinamento interno le direttive europee, non lo è altrettanto nell'attuare le disposizioni dell'ordinamento interno. Si riferisce, in particolare, all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, che ha dettato una disciplina per il trasferimento dei servizi di trasporto ferroviario alla Valle d'Aosta, prevedendo adempimenti da parte dello Stato che dal 2010 ad oggi non sono stati ancora posti in essere.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCMpI*) esprime perplessità sulla natura cedevole della disciplina statale adottata nelle materie di legislazione concorrente o residuale delle regioni al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. A suo avviso, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di escludere che una regione che non abbia provveduto per tempo a disciplinare una materia in attuazione della disciplina europea possa farlo in un secondo momento, sostituendo con la propria la legislazione statale nel frattempo intervenuta.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ritiene che prevedere la cedevolezza della disciplina statale – nel senso di permettere che questa venga adottata quando necessario anche su materie di competenza legislativa regionale, nel contempo stabilendo che si ritragga quando interviene la legge regionale – sia più consono al disegno costituzionale, che delinea un sistema nel quale lo Stato collabora e coopera con le autonomie territoriali, anziché imporsi su di esse.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo).

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,20.

ALLEGATO 1

**Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (ulteriore nuovo testo C. 362)**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;

richiamato il parere già espresso, sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito, nella seduta del 6 novembre scorso;

rilevato che:

il provvedimento individua le figure professionali cui possono essere affidati gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

per quanto riguarda i beni culturali, l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione contempla la «tutela» degli stessi tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la «valorizzazione» dei beni culturali, come pure la promozione e l'organizzazione di attività culturali, tra le materie di legislazione concorrente;

l'articolo 2, comma 2, prevede che, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, siano stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali (istituiti dal

comma 1 del medesimo articolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali) dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento degli interventi oggetto del provvedimento, che sono funzionali non solo alla tutela, ma anche alla valorizzazione dei beni culturali,

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 2, comma 2, si preveda che il decreto del ministro per i beni e le attività culturali ivi previsto sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO 2

**Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (ulteriore nuovo testo C. 362)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;

richiamato il parere già espresso, sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito, nella seduta del 6 novembre scorso;

rilevato che:

il provvedimento individua le figure professionali cui possono essere affidati gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

per quanto riguarda i beni culturali, l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione contempla la «tutela» degli stessi tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la «valorizzazione» dei beni culturali, come pure la promozione e l'organizzazione di attività culturali, tra le materie di legislazione concorrente;

l'articolo 2, comma 2, prevede che, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, siano stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali (istituiti dal

comma 1 del medesimo articolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali) dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento degli interventi oggetto del provvedimento, che sono funzionali non solo alla tutela, ma anche alla valorizzazione dei beni culturali,

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

anche al fine di meglio contemperare le competenze regionali in materia di guide turistiche con il contenuto del provvedimento, all'articolo 2, comma 2, si preveda che il decreto del ministro per i beni e le attività culturali ivi richiamato sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



ALLEGATO 3

**DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo)**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1885, di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, in corso di discussione presso la VIII Commissione permanente della Camera;

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile nel suo complesso e prevalentemente alla materia della «tutela dell'ambiente», che, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

single disposizioni intervengono nella materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e g) della Costituzione, sono anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

il comma 2 dell'articolo 3 – che prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania si avvalgano, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate prioritariamente alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di personale militare delle forze armate – è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) (difesa e forze armate; sicurezza dello Stato) e h) (ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale) della Costituzione;

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 2, comma 1, si invita la Commissione di merito a riformulare la disposizione specificando che il presidente della Regione

Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale, pur non essendone componente;

*b)* all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a raccordare le disposizioni in oggetto con le attività di programmazione ambientale e sanitaria poste in essere dalla regione interessata.

ALLEGATO 4

**DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.  
(C. 1885 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1885, di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, in corso di discussione presso la VIII Commissione permanente della Camera;

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile nel suo complesso e prevalentemente alla materia della «tutela dell'ambiente», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

single disposizioni intervengono nella materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e g) della Costituzione, sono anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

il comma 2 dell'articolo 3 – che prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania si avvalgano, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate prioritariamente alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di personale militare delle forze armate – è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) (difesa e forze armate; sicurezza dello Stato) e h) (ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale) della Costituzione;

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 2, comma 1, si invita la Commissione di merito a riformulare la disposizione specificando che il presidente della Regione

Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale, pur non essendone componente;

b) all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a raccordare le disposizioni in oggetto con le attività di programmazione ambientale e sanitaria poste in essere dalla regione interessata;

c) si invita infine la Commissione di merito a valutare la possibilità di estendere le previsioni degli articoli 1 e 2 ad altre parti del territorio nazionale oggetto di sversamenti e smaltimenti abusivi, segnatamente per quanto riguarda la regione Molise.

ALLEGATO 5

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;

rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole;

rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1864, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis», in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;

rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con una condizione, recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere;

rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

*esprime*

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 18 dicembre 2013

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 18 dicembre 2013

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*AUDIZIONI*

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare**

(Deliberazione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, comunica che è pervenuta dai Presidenti della Camera e del Senato la prescritta intesa ai fini della deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Propone, pertanto, che la Commissione deliberi formalmente di procedere all'indagine conoscitiva, che si articolerà sulla base di quanto previsto dal programma medesimo (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta formulata dal Presidente.

**Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Massimo De Felice, sul polo salute e sicurezza del lavoro**  
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attiva-



zione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Titti DI SALVO (SEL) e Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese.

Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'INAIL per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

## PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

**Funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare**

La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando quelle delle Commissioni permanenti delle Camere, intende svolgere una indagine conoscitiva per approfondire le tematiche inerenti l'evoluzione del settore previdenziale nel suo complesso, per come esso si articola nei cd. «tre pilastri previdenziali».

La Commissione intende approfondire in particolare lo stato attuale del sistema previdenziale, alla luce dell'evoluzione organizzativa del settore, ancora in corso, avviata dalla c.d. legge Dini di riforma del sistema previdenziale in senso contributivo e sino alla c.d. riforma Fornero.

Il sistema previdenziale nazionale si articola oggi sui cd. tre pilastri della previdenza: quello tradizionale delle pensioni obbligatorie in base al regime contributivo e quelli ulteriori delle forme pensionistiche complementari, vale a dire i fondi pensione, chiusi e aperti istituiti da banche, assicurazioni e altri organismi e i piani pensionistici individuali, realizzati mediante polizze assicurative.

Scopo dell'indagine conoscitiva è operare una ricognizione organica delle possibili linee generali di una riforma della materia.

La Presidenza si riserva di comunicare nel corso dell'indagine proprie riflessioni di dettaglio che consentano di evidenziare specifiche acquisizioni sulla base delle audizioni svolte.

1. Un primo tema da approfondire riguarda il sistema del comparto previdenziale ed assistenziale pubblici (INPS e INAIL) e delle casse previdenziali degli ordini professionali. Sono oggetto di particolare approfondimento i seguenti temi:

situazione gestionale ed organizzativa degli enti;

prospettive economiche, patrimoniali e finanziarie, alla luce del recente riassetto realizzato negli ultimi anni;

adeguatezza dell'impianto normativo e degli assetti di *governance*, alla luce della differenziazione tra funzioni di indirizzo e vigilanza ed attività gestorie;

monitoraggio dell'attività istituzionale in previsione del completamento entro il 2014, della fase di definizione degli assetti organizzativi del settore.

2. Il tema dei fondi pensione è stato oggetto di recenti riforme con l'emanazione da parte del MEF di un nuovo Regolamento per i fondi pensione, che disciplina le forme di investimento in azioni, obbligazioni quotate, OICR (organismi d'investimento collettivo del risparmio), strumenti trattati nei mercati regolamentati, ovvero in parte in titoli non quotati o in fondi d'investimento di varia natura (aperti, chiusi, alternativi ecc.). Vanno valutate le caratteristiche evolutive della previdenza complementare, che costituisce il secondo settore del c.d. modello di *welfare* integrato, ove si realizza la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, e che costituisce modello anche per sistemi connessi quale quello del *welfare* sanitario integrativo. La Commissione intende approfondire in particolare il tema dell'adeguatezza della vasta gamma di strumenti, quali i fondi pensione preesistenti, i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, ecc. alla luce del nuovo Regolamento predisposto dal MEF. Vanno altresì analizzate le prospettive del settore alla luce delle esperienze internazionali in materia.

3. Analoghi approfondimenti possono essere svolte nei riguardi del settore dei piani pensionistici individuali, realizzati mediante polizze assicurative, che costituiscono il cd. terzo pilastro della previdenza contemporanea.

Nell'ambito dell'indagine la Commissione intende pertanto procedere all'audizione dei seguenti soggetti:

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;  
Ministro dell'Economia e delle Finanze;  
Ministro della salute  
INPS: Presidente, Direttore Generale, Presidente del CIV;  
INAIL: Presidente, Direttore Generale, Presidente del CIV, Presidente CIV;  
Presidente ADEPP;  
Rappresentanti istituzionali delle Casse private e privatizzate;  
COVIP (Commissione di vigilanza sui Fondi pensione);  
Corte dei conti: Presidente Corte o rappresentanti della Sezione di controllo sugli enti;  
MEF-Ragioneria generale dello Stato;  
MEFOP ( Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione);  
Esponenti del mondo universitario ed esperti di settore;  
Esponenti delle OO.SS., e delle rappresentanze datoriali (Confindustria, Abi, Ania; AssoFondiPensione, Assogestioni, Assoprevidenza, Federagenti, ecc.);  
Esponenti della Banca d'Italia;  
Esponenti della CONSOB;

Organismi internazionali:

- a. EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions Authority);
- b. IOPS – International Organisation of Pension Supervisors).

Rappresentanti di aziende pubbliche che hanno costituito fondi pensione, quali:

- a. Vertici di Fondo Pensione Complementare per i lavoratori del settore energia e Fopdire (Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni);
- b. Vertici di Fondo Pensione Complementare Finmeccanica-QOOP e Cassa di previdenza per i dirigenti del gruppo Finmeccanica;
- c. Fondoposte (Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A.);
- d. Fondo pensione Eurofer FS per i Lavoratori delle Ferrovie dello Stato.

Esponenti dell'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Esponenti di associazioni di categoria del settore assicurativo;

La Commissione, con proprie delegazioni, si riserva di partecipare a convegni e seminari su tematiche oggetto dell'indagine, nonché di svolgere missioni ove ritenute necessarie: tali iniziative saranno sottoposte caso per caso alla prescritta autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

L'indagine dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2014.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 18 dicembre 2013

### Plenaria

*Presidenza della presidente*  
Michela Vittoria BRAMBILLA

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

##### **Sulla povertà minorile**

##### **Audizione di rappresentanti dell'ANCI**

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giorgio PIGHI, *sindaco di Modena con delega all'immigrazione per l'ANCI*, e Luca PACINI, *responsabile dell'area welfare per l'ANCI*, svolgono due distinte relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sandra ZAMPA (*PD*) e Chiara SCUVERA (*PD*).

Giorgio PIGHI, *sindaco di Modena con delega all'immigrazione per l'ANCI*, e Luca PACINI, *responsabile dell'area welfare per l'ANCI*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 18 dicembre 2013

**Plenaria**

**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

**Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE),  
generale Adriano Santini**

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

**Seguito dell’esame della relazione prevista dall’articolo 33, comma 1, della legge n.124 del 2007 sull’attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1º semestre 2013**

L’onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*) e il senatore MARTON (*M5S*) proseguono l’illustrazione del documento all’ordine del giorno, formulando osservazioni e proposte. Intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) e il senatore CRIMI (*M5S*).

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) dichiara quindi concluso l’esame della relazione.

*La seduta termina alle ore 12.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*Orario: dalle ore 12 alle ore 12,05*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 18 dicembre 2013

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

#### **Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa**

**Seguito audizioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Filippo Patroni Griffi, e del capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato**

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione, iniziata lo scorso 4 dicembre., ringraziando per la disponibilità dimostrata il Sottosegretario Filippo Patroni Griffi e il capo del Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. Invita quindi ad intervenire i parlamentari che lo desiderino.

Mino TARICCO (*PD*) si sofferma in particolare su due questioni: la frammentazione normativa e la volatilità delle norme, domandando se non si possa mettere in campo una stagione di straordinaria riorganizzazione normativa, attraverso lo strumento dei testi unici.

Bruno TABACCI, *presidente*, pone talune domande riguardanti la programmazione legislativa tra Governo e Parlamento, le problematiche della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, l'analisi e la verifica di impatto della regolamentazione.

Mara MUCCI (*M5S*) interviene, ponendo quesiti, sui temi dell'analisi di impatto *ex ante* ed *ex post*, segnalando, in una più ampia prospettiva istituzionale, la questione del sistema bicamerale perfetto.

Il sottosegretario Filippo PATRONI GRIFFI risponde alle domande postegli, che riconduce a due ampie tematiche, attinenti ai diversi livelli della normazione ed al raccordo Governo – Parlamento, soffermandosi in particolare sull'Agenda di Governo.

Carlo DEODATO, *capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, dopo aver sottolineato le difficoltà riscontrate nel dare efficace attuazione alle norme sulla qualità della legislazione, si sofferma sulle criticità dell'analisi di impatto *ex ante* ed *ex post*, segnalando il contributo che potrà derivare alla loro soluzione dal nuovo regolamento in materia.

Bruno TABACCI, *presidente*, pone un'ulteriore domanda in merito all'attuazione dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011, riguardante la relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

Il sottosegretario Filippo PATRONI GRIFFI si sofferma sui temi della decretazione d'urgenza e dei modelli di analisi di impatto della regolamentazione.

Carlo DEODATO, *capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, risponde sul tema del bilancio degli oneri amministrativi.

Mara MUCCI (*M5S*) interviene con specifico riguardo all'analisi ed alla verifica di impatto, soffermandosi anche sulla questione della trasparenza.

Bruno TABACCI, *presidente*, svolge alcune considerazioni sull'attuale assetto della forma di governo.

Carlo DEODATO, *capo Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri*, dà conto del regolamento in materia di analisi e verifica di impatto della regolamentazione, che sarà trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, entro la fine di gennaio 2014.

Il sottosegretario Filippo PATRONI GRIFFI accenna all'importanza dell'Agenda di Governo.

Mara MUCCI (*M5S*) interviene sul tema della programmazione legislativa.

Il sottosegretario Filippo PATRONI GRIFFI fornisce alcuni chiarimenti sull'istruttoria endogovernativa e sull'Agenda di Governo.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Patroni Griffi e il consigliere Carlo Deodato per il loro intervento e dichiara concluse le loro audizioni.

*La seduta termina alle ore 9,40.*





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 18 dicembre 2013

**INDICE**

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del  
Consiglio d'Europa:  
*Plenaria* . . . . . *Pag.* 215

---

## DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 18 dicembre 2013

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Sandro GOZI

#### **Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della Delegazione**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

Sandro GOZI, *Presidente*, comunica che il Bureau dell'Assemblea, nella riunione di Parigi di lunedì 16 dicembre 2013, ha formalizzato la proposta di Ordine del giorno della prossima sessione plenaria, che si svolgerà a Strasburgo dal 27 al 31 gennaio 2014.

Tale Ordine del giorno è stato trasmesso il 17 dicembre per *email* dagli Uffici a tutti i componenti della Delegazione. Il Presidente suggerisce ai colleghi che desiderassero iscriversi per intervenire nei vari dibattiti o per porre questioni alle personalità invitate, di farlo sollecitamente per essere inseriti più in alto nella lista degli oratori, in quanto la lista tiene conto sia dell'ordine cronologico che del sistema d'Hondt nella ripartizione fra i vari gruppi politici. Fa inoltre presente che è possibile prendere la parola al massimo in tre occasioni nel corso della sessione.

Ricorda poi che nel corso della sessione di gennaio interverrà la Presidente della Camera, in occasione del dibattito di martedì 28, orientativamente dalle ore 16.30, sul rapporto dal titolo «Una strategia per prevenire il razzismo e l'intolleranza in Europa» (relatore Gunnarsson, Svezia, Gruppo Socialista, Commissione Uguaglianza).

Comunica che è stata presentata una mozione dal titolo «Libertà di religione e delle pratiche religiose», che ha raccolto 101 firme tra i membri dell'Assemblea, fra cui quelle di sei italiani.

Ricorda che al momento sono stati individuati due principali settori di interesse della Delegazione: Migrazione e diritti umani, Giustizia e diritti umani. Su questi argomenti sono stati costituiti due «Gruppi di lavoro informali» che si riuniranno a gennaio.

Ricorda infine che i prossimi 10-12 febbraio 2014 si svolgerà la visita in Italia dell'Onorevole Christopher Chope, relatore sul rapporto «L'arrivo di un flusso migratorio misto sulle coste italiane». Tale rapporto, che era stato presentato alla Commissione Permanente di Vienna il 22 novembre per l'approvazione, e che conteneva dei giudizi molto duri sull'operato del Governo italiano, è stato in tale occasione rinviato in commissione per essere aggiornato.

Ringrazia i colleghi intervenuti e formula i migliori auguri per le festività.

*La seduta termina alle ore 14.*